



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 106 del 12 maggio 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3116 al n. 3127) . . . . .	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3128 al n. 3130) . . . . .	3
Ulteriori provvedimenti approvati - (deliberazioni dal n. 3131 al n. 3132) . . . . .	3

#### Delibera Giunta regionale 12 maggio 2020 - n. XI/3117

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) – 10° provvedimento . . . . .	4
--	---

#### Delibera Giunta regionale 12 maggio 2020 - n. XI/3120

Integrazione alla d.g.r. XI/2995 del 30 marzo 2020 «Adesione di Regione Lombardia all'addendum all' «Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della CD «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019» . . . . .	6
--	---

#### Delibera Giunta regionale 12 maggio 2020 - n. XI/3123

Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l'anno 2020 . . . . .	28
--	----

#### Delibera Giunta regionale 12 maggio 2020 - n. XI/3125

Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le Misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074. . . . .	133
---	-----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente struttura 11 maggio 2020 - n. 5599

Approvazione dell'elenco dei beneficiari della componente Buono scuola di Dote scuola 2019/2020: impegno della relativa spesa di euro 10.810,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. secondo provvedimento . . . . .	135
---	-----

#### D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

##### Decreto dirigente unità organizzativa 27 aprile 2020 - n. 4999

POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (10 febbraio – 31 marzo 2020 – d.d.s. n. 16109/2019 - 2499/2020 – 3177/2020) - CUP E85E19000420009. . . . .	138
--	-----

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente unità organizzativa 7 maggio 2020 - n. 5472

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi Di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza dall'intervento finanziario pari ad € 65.000,00 concesso all'impresa Panificio Le Macine di Fusari Massimo per la realizzazione del progetto ID 631315 (CUP E27F18000000009) a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» e contestuale economia di € 6.500,00 . . . . .	142
---	-----

##### Decreto dirigente struttura 6 maggio 2020 - n. 5423

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa F E R - Mont s.n.c. di Assettini Hermes e Cocca Fabio per la realizzazione del progetto ID 682886 – CUP E92B18000770006 a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde Per La Valorizzazione Degli Investimenti Aziendali . . . . .	149
--	-----

##### Decreto dirigente struttura 6 maggio 2020 - n. 5424

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa To-Press s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 766591 – CUP E55F18000750003 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali . . . . .	153
--	-----

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**Comunicato regionale 13 maggio 2020 - n. 49**

Pubblicazione avvisi credito adesso evolution approvati da Finlombarda s.p.a. ex dgr 20 aprile 2020, n. XI/3074 come modificata dalla d.g.r. 12 maggio 2020 n. XI/3125. . . . . 156

**D.G. Ambiente e clima**

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5463**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. . . . . 226

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5465**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentaquattresimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale . . . . . 232

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5466**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentacinquesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale . . . . . 240

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5467**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentaseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. . . . . 247

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5469**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentasettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale . . . . . 253

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5471**

Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentottesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. . . . . 258

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5475**

Bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentanovesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. . . . . 263

**Decreto dirigente struttura 7 maggio 2020 - n. 5477**

Bando rinnova autoveature, approvazione degli esiti istruttori del quarantesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale. . . . . 267

**D.G. Territorio e protezione civile**

**Circolare regionale 12 maggio 2020 - n. 5**

Proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali» . . . . . 271

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 570 del 6 maggio 2020**

Ordinanza 19 novembre 2019 n 523 – Piano delle opere pubbliche – Sesto aggiornamento - comune di San Benedetto Po (MN) – ID 30 - Finanziamento del progetto di «riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'Abbazia di San Benedetto in Polirone» . . . . . 272

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 571 del 6 maggio 2020**

Ordinanza 19 novembre 2019 n 523 – Piano delle opere pubbliche – sesto aggiornamento - comune di Quistello (MN) – ID 67 - finanziamento del progetto di «Intervento di recupero post sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi» . . . . . 274

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 572 del 6 maggio 2020**

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Revoca del contributo all'istanza ID GEFO 42134001 intestata a Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. (in seguito società S.D.C. forniture s.r.l. in liquidazione) sul finanziamento dei settori industria e artigianato, commercio e servizi, provvedimento n. 176 . . . . . 276

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Seduta di Giunta regionale n. 106 del 12 maggio 2020**  
**Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3116 al n. 3127)**

A) *PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

### DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore l'assessore Caparini)

**3116** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 15° PROVVEDIMENTO

**3117** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4, L.R. 23/2013) - 10° PROVVEDIMENTO

B) *PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

### DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

**3118** - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, N. 1607/2020, CHE HA RESPINTO UN RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE N. 65/2018, IN MATERIA DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 20200238)

### AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

**3119** - CONFERMA DI ADESIONE E RINNOVO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ DI LAVORO ARGE ALP PER L'ANNO 2020

### DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

**3120** - INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. XI/2995 DEL 30 MARZO 2020 «ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALL'ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019» E MODIFICA DEL TERMINE VALIDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I QUALI PUO' ESSERE CHIESTA L'ATTIVAZIONE DELLA CD «MORATORIA REGIONALE» DI CUI ALLA D.G.R. 2252/2019»

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

**3121** - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, APPROVATO CON D.G.R. N. XI/2731 DEL 23 DICEMBRE 2019, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2020 N. 6 «INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.»

### DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

**3122** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA «FANZAGO LAB» NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO FRA REGIONE LOMBARDIA, UNIONCAMERE LOMBARDIA E CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

### DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M151 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

**3123** - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. X/3351 DEL 1° APRILE 2015 E SMI. REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER L'ANNO 2020

### DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

**3124** - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA «SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO» DI CUI ALLA D.G.R. 5 MAGGIO 2020, N. 3110 E AMPLIAMENTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELLO SPORT

**3125** - MODIFICHE E AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LE MISURE CREDITO ADESSO E CREDITO ADESSO EVOLUTION DI CUI ALLA D.G.R. 20 APRILE 2020, N. XI/3074

### DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

(Relatore l'assessore Sertori)

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

**3126** - ISTITUZIONE DEL REGOLATORE, AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 3 DEL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, PER I BACINI IDROGRAFICI DEL TORRENTE AGOGNA E DEL COLATORE ARBONA O ERBOGNONE NELLA STAGIONE IRRIGUA 2020 - INCARICO AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

### DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA

(Relatore l'assessore De Corato)

Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

**3127** - SCHEMA DI ATTO CONCERNENTE: «INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA REGIONE LOMBARDIA E I COMUNI CAPOLUOGO DI COMO, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA, VARESE, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA (D.G.R. N. 1931/2019)»

**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3128 al n. 3130)**

A) *PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

### DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

**3128** - DETERMINAZIONI DI CUI ALLA L.R. 28 SETTEMBRE 2018, N. 13 IN ORDINE ALL'ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (ORAC)

B) *PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

### AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

**3129** - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO E FS SISTEMI URBANI PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO» E DELLO SCHEMA DI «ATTO DI OBBLIGAZIONI UNILATERALI» DELLO SVILUPPATORE DEL VILLAGGIO NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA

### DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

**3130** - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, APPROVATO CON D.G.R. N. XI/2731 DEL 23 DICEMBRE 2019, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 «INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA»

**Ulteriori provvedimenti approvati - (deliberazioni dal n. 3131 al n. 3132)**

B) *PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

### DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Gallera)

G164 - PREVENZIONE

**3131** - COVID-19: INDICAZIONI IN MERITO AI TEST SIEROLOGICI

G173 - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

**3132** - DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.g.r. 12 maggio 2020 - n. XI/3117**  
**Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal**  
 **fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) - 10°**  
 **provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Vista la nota prot. n. A1.2020.0155276 del 4 maggio 2020 con cui la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di € 21.118,00 per il rimborso di spese di giudizio in conseguenza di sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Milano;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Piano di studi e ricerche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società *in house* - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 2768 del 31 gennaio 2020 «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 42 del dlgs 118/2011, dell'allegato 8 Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2019 della legge regionale 30 dicembre - n. 26 Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la d.g.r. 3056 del 20 aprile 2020 «Proposta di progetto di legge Rendiconto generale della gestione 2019»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e

della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

**Stato di previsione delle spese:**

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 21.118,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.11 Altri servizi generali

110 Altre spese correnti

13823 SPESE DI GUIDIZIO

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 21.118,00	€ 21.118,00	€ 0,00	€ 0,00

**VARIAZIONI DEL FONDO CASSA**

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 21.118,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.g.r. 12 maggio 2020 - n. XI/3120**  
**Integrazione alla d.g.r. XI/2995 del 30 marzo 2020 «Adesione di Regione Lombardia all'addendum all' «Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l'individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l'attivazione della CD «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. XI/2995 DEL 30 MARZO 2020 «ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALL'ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019» E MODIFICA DEL TERMINE VALIDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CHIESTA L'ATTIVAZIONE DELLA CD «MORATORIA REGIONALE» DI CUI ALLA D.G.R. 2252/2019» allegata al presente atto, con la quale si è;

- aderito all'«Addendum all'Accordo per il credito 2019» che prevede «l'applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all'originale termine del 18 novembre 2019) erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica «COVID-19»;
- proseguito, coerentemente con le finalità dell'Accordo e del suo Addendum, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle imprese con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;

Considerato che, in ragione della grave situazione finanziaria del settore produttivo, conseguenza dell'emergenza epidemiologica «COVID-19», le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/2019 sono state estese a tutte le imprese e non limitate solamente alle PMI;

Preso atto che tra i soggetti beneficiari dei bandi ammessi alla moratoria regionale, di cui all'Allegato B della d.g.r. XI/2995/2020 vi sono anche soggetti non rientranti nella definizione di «impresa»;

Ritenuto in ragione del difficile momento caratterizzato dal blocco di tutte le attività sul territorio nazionale in osservanza dei vari provvedimenti emanati dalle autorità competenti (cd lockdown) estendere le agevolazioni previste dalla d.g.r. XI/2995/2020 anche a soggetti non rientranti nella definizione di «impresa»;

Preso atto che la «Moratoria 2019» approvata con d.g.r. XI/2252 del 14 ottobre 2019 prevedeva che ogni eventuale aiuto attivato sulla base del provvedimento, una volta determinato, fosse concesso nel rispetto delle regole e dei vincoli previsti dal Reg. 1407/2013 ed al Reg. 651/2014, ivi compreso il metodo di calcolo dell'ESL adottato;

Considerato che l'eventuale agevolazione connessa alla Moratoria viene concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al decreto n. 115/2017 e che alcune misure agevolative a cui è applicabile la «Moratoria 2019» sono state istituite prima di tale decreto;

Dato atto che la modifica alla «Moratoria 2019» approvata con d.g.r. XI/2995 del 30 marzo 2020 prevede, invece, che qualora la moratoria in oggetto comporti una variazione in aumento dell'equivalente di sovvenzione lordo per l'impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, tale variazione sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

Considerato al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i soggetti beneficiari della «Moratoria 2019», di applicare alle domande di moratoria presentate prima della data di approvazione della d.g.r. XI/2995/2020 e per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione, il regime di aiuto previsto dalla suddetta d.g.r.;

All'unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di integrare la D.G.R. XI/2995 del 30 marzo 2020 «ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALL'ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019» E MODIFICA DEL TERMINE VALIDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CHIESTA L'ATTIVAZIONE DELLA CD «MORATORIA REGIONALE» DI CUI ALLA D.G.R. 2252/2019» estendendo le agevolazioni previste dall'iniziativa autonoma «Moratoria regionale» anche ai soggetti non rientranti nella definizione di «impresa»;

2. di approvare l'Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce quello già approvato con la d.g.r. XI/2995 del 30 marzo 2020;

3. di applicare il regime di aiuto previsto dalla d.g.r. XI/2995 del 30 marzo 2020 alle domande di moratoria presentate prima di tale provvedimento e per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



## ALLEGATO A

### Condizioni e modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019

#### 1. Finalità, obiettivi e Regime d'aiuto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di attuazione dell'Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019 con la finalità di consentire di poter ottenere, secondo le modalità di seguito descritte, la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza relativamente ad un finanziamento a valere sulle seguenti misure agevolative regionali (di seguito "Moratoria Regionale"):

- "Fondo di garanzia Made in Lombardy" istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 "POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy" relativamente alla Misura "Made in Lombardy (MIL)";
- "Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI" istituito con DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 relativamente alla misura "Credito Adesso";
- "Fondo di Garanzia AL VIA" istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura "AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali";
- "Contributo in conto interessi" di cui alla D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4866 relativamente alla misura "Linea Innovazione";
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linee di Intervento 1 "Sviluppo Aziendale", 4 "Crescita Dimensionale", 5 "Trasferimento della Proprietà d'Impresa" di cui alla D.G.R. n.1988 del 13/7/2011 e D.d.u.o. n. 6913 del 25/7/2011;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linea di Intervento "Cooperazione" di cui alla D.G.R. n.11329 del 10 febbraio 2010;
- Bando MIUR FRIM FESR di cui alla D.G.R. n.1817 dell'8 giugno 2011;
- Fondo di Rotazione per i Soggetti che Operano in Campo Culturale di cui di cui alla l.r. 25/2016 Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo - art. 42 comma 1 lett. d);
- Bando Intraprendo di cui alla D.G.R. n.5033 dell'11 aprile 2016;
- Bando FRIM – FESR di cui alla L. R. n.1/2007 e al D.d.u.o. n.15526 del 23/12/2008;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità FRIM: Linea di Intervento 8 FRIM "START UP E RE-START" di cui alla D.G.R. n.803 dell'11 ottobre 2013 e al D.d.s. n.9441 del 18 ottobre 2013;
- Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) di cui al D.d.u.o. n.12397 del 18/12/2014;
- Fondo di rotazione e fondo di garanzia ai sensi della L.R. n.21 del 18 novembre 2003;
- Fondo di rotazione per il finanziamento di ristrutturazione e adeguamento di sale destinate ad attività di spettacolo di cui all'art.5 della L.R. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. 25/2016);
- Fondo di garanzia per le imprese di spettacolo istituito dall'art. 6 della l.r. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. e) della l.r. 25/2016)
- Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI di cui alla D.G.R. n.5130 del 18 luglio 2007;
- Bando per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla miglioria, all'adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui al D.d.s n.11190 del 10 dicembre 2015 e al D.d.s. n.24 del 7 gennaio 2016;
- Bando per la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui alla D.G.R. n.147 del 17 maggio 2013;
- Bando Agroindustria - Operazione 4.2.01 Fondo Credito di cui alla D.g.r. n.5016 dell'11 aprile 2016;

- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VII/7615 del 21.12.2001;
- Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VIII/9530 del 27.05.2009;
- Lombardia Concreta di cui alla D.G.R. n.986 del 29/11/2013;
- Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento 2017 di cui al decreto n.13459 DEL 19/12/2016;
- Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato Misura A - Microcredito - Misura B - Investimenti di cui alla D.d.g. n. 7907 del 30 luglio 2009;
- Interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive mediante di cui alla L.R. n.36 del 27 giugno 1988;
- Misura A: Acquisto Macchinari (ex Sabatini) di cui al D.D.U.O. n.613, 27 gennaio 2009.;
- Fondo per la costituzione reti di imprese di cui al decreto d.u.o. n. 2046 del 12/03/2012;
- Fondo ex L.R.22/06 e L.R. 1/99;
- Fondo FONCOOPER di cui alla Legge n. 49 del 1985;
- Fondo per le agevolazioni finanziarie all'artigianato di cui alla L.R. n. 1/2007;
- Fondo per la promozione delle espressioni di interesse di privati di cui alla D.G.R. n. 7025/2008 e ss.mm.;
- Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - Linea di intervento n° 8 "Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti svantaggiati di cui alla D.g.r. 30 marzo 2011 – n. IX/1510;
- Bando FINTER di cui al Decreto n. 2121 del 14 marzo 2012;
- Fondo Digitalizzazione di cui alla L.R. 21/2008;
- Bando per l'accesso al fondo di rotazione per il sostegno alla partecipazione a fiere internazionali (linea 6 internazionalizzazione del FRIM – in attuazione della D.g.r. IX/4812 del 06/02/2013);
- Fondo Edilizia Scolastica di cui alla Legge regionale 19 del 2007;
- Bando Edilizia Scolastica di cui alla D.g.r. 20 febbraio 2017 - n. X/6234;
- LINEA R&S PER AGGREGAZIONI di cui al Decreto n. 11814/del 23 /12/2015;
- FRIM FESR 2011 di cui al D.D.S. n. 6197 del 6/7/2011.

L'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente è concessa nell'ambito del Regolamento de minimis<sup>1</sup>, salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.

## 2. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le imprese, i Comuni e più in generale, tutti i soggetti compresi quelli che non esercitano attività di impresa (di seguito per brevità i Richiedenti)<sup>2</sup> che:

- a. che abbiano in essere un finanziamento a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1 e con le caratteristiche di cui al successivo art. 3;
- b. che alla data della presentazione della domanda risultino "*in bonis*" e pertanto non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come esposizioni *non-performing*<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> **Regolamento de minimis**: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

<sup>2</sup> La categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Bankit n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte



ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

- c. che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti delle quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).

### **3. Finanziamenti ammissibili**

Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale i finanziamenti che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1. Le rate di tali finanziamenti possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- b. finanziamenti già erogati a saldo ed in ammortamento;
- c. finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

#### **3.1 Finanziamenti ammissibili alla sospensione delle rate di capitale**

Sono ammissibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di sospensione delle rate di capitale sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- le operazioni di sospensione non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
- le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

#### **3.2 Finanziamenti ammissibili all'allungamento della scadenza**

Sono ammissibili all'allungamento della scadenza, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 5 anni, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).

Le operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

---

dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall'Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea.

- l'impresa/Comune può richiedere l'allungamento solo al termine dell'eventuale periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo già deliberato in precedenza;
- le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di allungamento della durata non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
- le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate, previa estensione della durata delle eventuali garanzie esistenti e senza richiesta di garanzie aggiuntive.

#### 4. Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla Moratoria Regionale potranno essere presentate dai Richiedenti sino al 31 dicembre 2020; tale termine è prorogato al 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento per il quale si presenta domanda di accesso alla Moratoria Regionale dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione.

Di seguito si esplicitano le modalità di presentazione delle domande di accesso alla Moratoria Regionale:

- per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario: i Richiedenti dovranno presentare la documentazione richiesta all'Istituto di credito co-finanziatore, il quale invierà a Finlombarda S.p.A. la documentazione ricevuta unitamente alla copia della propria delibera positiva di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
- per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario: i Richiedenti dovranno presentare la documentazione richiesta direttamente a Finlombarda S.p.A..

Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo di cui all'Appendice A firmato digitalmente<sup>3</sup>, dal legale rappresentante dell'impresa /Comune, da inviarsi a mezzo PEC, da parte dell'istituto di credito per le operazioni in co-finanziamento o da parte dell'impresa/Comune per le operazioni non in co-finanziamento, con oggetto "Richiesta di Moratoria Regionale 2019" al seguente indirizzo: [moratoria2019@pec.finlombarda.it](mailto:moratoria2019@pec.finlombarda.it).

A corredo del modulo di domanda di accesso alla Moratoria Regionale è necessario presentare:

1. solo nel caso in cui il soggetto che presenta domanda di partecipazione sia diverso dal legale rappresentante, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza;
2. solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento, Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti "de minimis" all'Impresa unica<sup>4</sup> ai sensi del Regolamento *de minimis*, apponendo firma digitale o

---

<sup>3</sup> Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

<sup>4</sup> **Impresa unica**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto

elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello di cui all'Appendice B. A corredo della stessa andrà allegata analogo dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale o elettronica dei rispettivi legali rappresentanti e utilizzando tassativamente il modello di cui all'Appendice C.

3. per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata nel presente Allegato saranno considerate inammissibili.

## 5. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di accesso alla Moratoria Regionale è svolta da Finlombarda S.p.A. entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di inviare ai Richiedenti le richieste di chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari al fine di ottenere informazioni sulla documentazione ricevuta, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono sospesi.

L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda di accesso alla Moratoria Regionale e dei finanziamenti per i quali si richiede la sospensione della rata di capitale o l'allungamento della scadenza:

Finlombarda S.p.A. procederà alla verifica:

- a. del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2 – Soggetti Ammissibili;
- b. che i finanziamenti per i quali si richiede accesso alla moratoria abbiano le caratteristiche di cui punto 3 – Finanziamenti Ammissibili;
- c. nel caso di richiesta di sospensione delle rate di capitale dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.1;
- d. nel caso di richiesta di allungamento della durata dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.2;
- e. nel caso di operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, la delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

Ad esito positivo delle verifiche di cui al presente paragrafo, Finlombarda procederà alla rideterminazione dell'intensità di aiuto dell'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime rispetto al regime utilizzato, il cui superamento sarà causa di inammissibilità.

A seguito del provvedimento di concessione o diniego della Moratoria regionale, Finlombarda invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione alla Moratoria Regionale, gli elementi sostanziali riguardanti il finanziamento ammesso.

## 6. Modalità e adempimenti per l'attuazione della Moratoria Regionale

In caso di concessione Finlombarda procederà:

- alla modifica del piano di ammortamento originario ed alle conseguenti modifiche contrattuali;

---

degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- all'acquisizione dell'eventuale estensione delle garanzie che assistono il finanziamento.

In ogni caso, la delibera positiva non comporta l'erogazione di ulteriori risorse all'impresa/Comune da parte della Regione Lombardia e/o di Finlombarda S.p.A..

#### **7. Pubblicità, informazioni e contatti**

Copia integrale del presente documento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

Qualsiasi informazione relativa al presente Allegato e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [moratoria2019@finlombarda.it](mailto:moratoria2019@finlombarda.it).

**APPENDICE A:**  
**MODELLO DI DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019**

Spett.le Finlombarda S.p.A.

A mezzo PEC: moratoria2019@pec.finlombarda.it

**DOMANDA DI ACCESSO ALLA “MORATORIA REGIONALE” 2019**  
**(di cui alla D.g.r. n. [•] del [•])**

e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore dotato di opportuni poteri di firma (allegati in copia) dell'Impresa/Comune/altro (inserire tipologia di soggetto) \_\_\_\_\_ (denominazione sociale) \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita iva) \_\_\_\_\_ (indirizzo sede) \_\_\_\_\_ (telefono) \_\_\_\_\_ (mail PEC) \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

**DICHIARA**

- di avere preso visione della D.g.r. n. [•] del [•] e dei relativi Allegati e di conoscerne ed accettarne il contenuto;
- che la predetta impresa/Comune/altro (inserire tipologia di soggetto) è intestataria del/i seguente/i finanziamento/i (indicare i riferimenti normativi/misura regionale e dati richiesti dei finanziamenti regionali in essere per i quali si intende richiedere la concessione della Moratoria Regionale):

**A. Elenco finanziamenti per sospensione delle rate**

1. Riferimento normativo/misura regionale: \_\_\_\_\_

- importo originario di euro \_\_\_\_\_
- stipulato in data \_\_/\_\_/\_\_
- scadenza ultima rata \_\_/\_\_/\_\_
- debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_/\_\_/\_\_
- rate scadute/scadenti il \_\_/\_\_/\_\_/e il \_\_/\_\_/\_\_

2. Riferimento normativo/misura regionale: \_\_\_\_\_

- importo originario euro \_\_\_\_\_
- stipulato in data \_\_/\_\_/\_\_
- scadenza ultima rata \_\_/\_\_/\_\_
- debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_/\_\_/\_\_;
- rate scadute/scadenti il \_\_/\_\_/\_\_/e il \_\_/\_\_/\_\_

**B. Elenco finanziamenti per allungamento della durata**

1. Riferimento normativo/misura regionale: \_\_\_\_\_

- importo originario euro \_\_\_\_\_
- stipulato in data \_\_/\_\_/\_\_
- scadenza ultima rata \_\_/\_\_/\_\_
- debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_/\_\_/\_\_
- rate scadute/scadenti il \_\_/\_\_/\_\_/e il \_\_/\_\_/\_\_

2. Riferimento normativo/misura regionale: \_\_\_\_\_

- importo originario euro \_\_\_\_\_
- stipulato in data \_\_/\_\_/\_\_
- scadenza ultima rata \_\_/\_\_/\_\_
- debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_/\_\_/\_\_
- rate scadute/scadenti il \_\_/\_\_/\_\_/e il \_\_/\_\_/\_\_

Per le operazioni in Co-finanziamento indicare i riferimenti dell'Istituto di credito co-finanziatore:

Istituto di credito: \_\_\_\_\_

Filiale/ufficio: \_\_\_\_\_

Nome del referente dell'istruttoria: \_\_\_\_\_

Telefono del referente dell'istruttoria: \_\_\_\_\_

Email del referente dell'istruttoria: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di usufruire dei benefici previsti dalla "Moratoria Regionale" di cui alla predetta D.G.R. n. [•] del [•] in particolare per:

 sospensione dei debiti per le rate scadute/scadenti il \_\_/\_\_/\_\_ e il \_\_/\_\_/\_\_ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda; allungamento della durata a partire dalla rata scadente il \_\_/\_\_/\_\_ del finanziamento che non ha già beneficiato di sospensione/allungamento della durata nei precedenti 24 mesi la data di presentazione della presente domanda per un n° di anni pari a \_\_\_\_ (max 5 anni)*N.B.: l'allungamento della durata non potrà comunque essere richiesto per un periodo superiore alla durata residua del piano di ammortamento***DICHIARA**

- di essere una impresa (selezionare la casella di proprio interesse)
  - micro
  - piccola
  - media
  - grande



secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36)

o, in alternativa, di essere

Comune

o, in alternativa, di essere (inserire tipologia di soggetto)

\_\_\_\_\_

- di aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione dei debiti, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- nel caso di Grandi Imprese, di trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. Art.4.3.a e Art.4.6.a del Reg.(UE)1407/13).

#### PRENDE ATTO CHE

l'esito della presente domanda verrà comunicato all'indirizzo mail PEC sopra indicato.

Firma digitale

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

#### Allegati:

- Copia di atto contenente i poteri di firma del firmatario, se diverso del legale rappresentante
- Eventuale Modello de Minimis (Appendice B) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Eventuale Modello de Minimis Collegate (Appendice C) - *solo nel caso in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare di riferimento*
- Copia della delibera positiva dell'Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale - *solo per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario*

[specificare eventuali altri allegati] \_\_\_\_\_

## APPENDICE B

### Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica			
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

<b>Bando/Avviso</b>	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato BURL	in

**Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

### DICHIARA

#### Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente<sup>5</sup>, altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 3.b.1:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

<sup>5</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e termina il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

**2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>6</sup>;

**2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

<sup>7</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' <sup>8</sup>	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>9</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

#### Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**.

#### Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

<sup>8</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>9</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>10</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
<b>TOTALE</b>							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

**Per le Grandi Imprese:**

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**:

**AUTORIZZA**

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti <sup>11</sup>con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
 (Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma)

**Allegato 1: Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente**

<sup>10</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

<sup>11</sup> Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)



**(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

**Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante**

**una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

#### **Sezione B: Rispetto del massimale.**

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività

che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

### Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

### Sezione D: Condizioni per il cumulo

**Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato** e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è

stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

### **Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»**

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

## APPENDICE C

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa  
CONTROLLANTE O CONTROLLATA**

**(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

**CONTROLLATA o CONTROLLANTE** dell'impresa richiedente

\_\_\_\_\_

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

<b>Bando/Avviso</b>	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL

**Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

**DICHIARA<sup>12</sup>**

- 1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.
- 2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

\_\_\_\_\_

<sup>12</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.



(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' <sup>13</sup>	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>14</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018:

#### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti <sup>15</sup> con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Luogo)

(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

<sup>13</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>14</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

<sup>15</sup> Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.g.r. 12 maggio 2020 - n. XI/3123**
**Deeterminazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l'anno 2020**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008», ed in particolare l'allegato II «regole di condizionalità di cui all'articolo 93 CGO: Criteri di gestione obbligatori e BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali» e i seguenti articoli del Titolo VI «Condizionalità»:
  - art. 91, «Principio generale» che stabilisce i principi generali applicabili per il mancato rispettodelle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93;
  - art. 92, «Beneficiari interessati» che definisce i beneficiari interessati dall'applicazione del sopracitato art. 91 (comma 1) ed i soggetti esclusi (comma 2);
  - art. 93, «Regole di condizionalità» che stabilisce che la condizionalità riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale, come elencati nell'allegato II;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio», con particolare riferimento ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi dei seguenti articoli:
  - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «Forestazione e imboscamento» e «Allestimento di sistemi agroforestali» - premi annuali;
  - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
  - art. 29 «Agricoltura biologica»;
  - art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
  - art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
  - art. 33 «Benessere degli animali»;
  - art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio» con particolare riferimento ai beneficiari dei premi richiesti ai sensi del presente regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», con particolare riferimento ai beneficiari degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» e dell'articolo 47 «Vendemmia verde»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 «che integra il Regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità»;

Considerato che, ai sensi del sopracitato Reg. (UE) 640/2014, gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione PSR 2007-2013, si applicano anche ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con riferimento all'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali», e all'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboscamento di terreni agricoli»;

Considerato altresì che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione OCM Vino di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano nei tre anni successivi che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)», ed in particolare l'allegato I, parte I, paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» che definisce, per alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale, il quadro delle disposizioni di riferimento - c.d. «baseline» - tra cui sono comprese anche le regole di condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità», ed in particolare il titolo V «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità»;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale - e recante data 20 marzo 2020, rettificata con errata corrige in G.U. - serie generale - n. 114 del 5 maggio 2020) che abroga il precedente decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 di pari oggetto e che dispone, all'art. 23 (1), che le Regioni e le Province autonome specifichino con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l'elenco degli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale per l'anno 2020;

Richiamata la delibera della Giunta regionale X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute con d.g.r. n. X/4985 del

30 marzo 2016, con d.g.r. n. X/6480 del 10 aprile 2017, con d.g.r. n. XI/421 del 2 agosto 2018 e con d.g.r. XI/1462 del 1 aprile 2019 ed in particolare:

- l'allegato 1 «Elenco CGO e BCAA» recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- l'allegato 2 «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 - Zone di Protezione speciale (ZPS), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 3 «Area Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco delle Aree Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati» recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità è stato costituito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 2515 del 27 febbraio 2019, un Gruppo di Lavoro regionale (GdL) interdirezionale finalizzato all'aggiornamento del regime di condizionalità (PAC 2014-2020);
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno formulato proposte di modifica e di aggiornamento ai testi vigenti, sulla base delle modifiche normative intervenute sia a livello nazionale che regionale;
- tali proposte sono state condivise nel corso dell'incontro in seduta plenaria tenutosi in data 6 febbraio 2020 e definite con successive comunicazioni;
- le proposte di modifica e di aggiornamento formulate dal GdL sono riportate negli allegati 1 e 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera, e sostituiscono gli allegati 1 e 4 della delibera n. X/3351/2015 così come da ultimo modificata dalla delibera n. XI/1462/2019, mentre gli allegati 2 e 3 rimangono invariati;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare i sopracitati allegati 1 e 4 della d.g.r. n. X/3351/2015, modificata da ultimo dalla delibera n. XI/1462/2019, recependo i contenuti del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 e le risultanze emerse in sede di gruppo di lavoro regionale di Condizionalità. In particolare, per quanto riguarda:

- l'allegato 1, le principali modifiche introdotte si riferiscono ai seguenti CGO:
  - CGO 1 (Direttiva 91/676/CEE - Direttiva Nitrati) modificato alla luce della d.g.r. n. XI/2893 del 2 marzo 2020 «Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» e del d.d.s. n. 3137 del 10 marzo 2020 «Chiarimenti sull'applicazione del Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati»;
  - CGO 4 (Regolamento (CE) 178/2002, relativo al tema della sicurezza alimentare); CGO 5 (Direttiva 96/22/CEE concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali); CGO 6 (Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini); CGO 7 (Regolamento CE 1760/2000, relativo all'identificazione e registrazione dei bovini); CGO 8 (Regolamento CE 21/2004 relativo all'identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini); CGO 9 (Regolamento (CE) 999/2001, relativo alla prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili); CGO 11 (Direttiva 2008/119/CE relativa alla protezione dei vitelli); CGO 12 (Direttiva 2008/120/CEE relativa alla protezione dei suini); CGO 13 (Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti). In tutti questi CGO, secondo quanto introdotto dall'art. 6, comma 4 del decreto mini-

steriale n. 2588 del 10 marzo 2020, è stato precisato che nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

- l'allegato 4: è stato aggiornato l'elenco dei comuni ricadenti in ZVN sulla base della d.g.r. 26 novembre 2019 n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006» e l'elenco dei comuni in cui vige il divieto di spandimento dei fanghi di depurazione secondo quanto previsto dal d.d.s. 13 dicembre 2019 - n. 18334 «Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2019-2020, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031»;

Dato atto che, come previsto dall'art. 23 (2) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, la proposta di delibera è stata sottoposta al preventivo parere del Mipaaf, che si è espresso favorevolmente con nota del 21 aprile 2020, protocollo n. 0013299;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2020;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, descritti nell'allegato 1 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2020, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità e in attuazione dell'allegato 3 del sopracitato DM n. 2588 del 10 marzo 2020;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi dovuti alle modifiche del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario della delibera attualmente in vigore;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente delibera, la quale definisce le disposizioni in materia di condizionalità per l'anno 2020:

- allegato 1 «Elenco CGO e BCAA» che sostituisce il corrispondente allegato 1 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/1462/2019;
- allegato 4 «CGO 1 - Zone vulnerabili ai nitrati» che sostituisce l'allegato 4 della d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. XI/1462/2019;

2. di confermare nuovamente, i seguenti allegati alla d.g.r. n. X/3351/2015 così come da ultimo modificata dalla deliberazione n. XI/1462/2019, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- allegato 2 «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS)»;
- allegato 3 «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)»;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

## Allegato 1

### Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

## SETTORE 1

### Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

### I TEMA PRINCIPALE: Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) - Articoli 4 e 5**

#### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni
  - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili" (ZVN): zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
  - articolo 92, designazione "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ": sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A –III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni
  - articolo 112 "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

### Recepimento regionale

- **DGR X/5171 del 16 maggio 2016** "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE", i cui termini di applicazione sono stati prorogati con **DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709**
- **D.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/6990** Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, pubblicata nel B.U. Lombardia 4 settembre 2017, n. 36
- **DGR. 26 novembre 2019 n. XI/2535** "Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 152/2006"
- **DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893** "Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023"
- **D.d.S n. 3137 del 10 marzo 2020** "Chiarimenti sull'applicazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati"
- Provvedimenti annuali del dirigente di struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che individuano i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina
- Provvedimenti annuali del dirigente di struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che individuano i tempi e le modalità di presentazione e/o aggiornamento della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati

### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)<sup>1</sup>, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate dalla DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535<sup>2</sup>, si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- i. effluenti di allevamento (e.a);
- ii. acque reflue;
- iii. digestati;
- iv. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
- v. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

<sup>1</sup> L'allegato 4 della presente DGR riporta l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente ricadenti in ZVN.

<sup>2</sup> Nota Bene: nelle nuove zone vulnerabili, di cui alla tabella 3 "Comuni il cui territorio è interessato da nuova designazione di zone vulnerabili" dell'allegato A della DGR. 26 novembre 2019 n. XI/2535, il Programma d'azione nitrati dovrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2021. Tali comuni sono riportati anche nell'allegato 4 alla presente delibera.

Gli impegni da rispettare sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI
- C. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI
- D. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI

Gli impegni di seguito riportati sono estratti dalla normativa di riferimento che fa fede in caso di discrepanza.

## **IMPEGNI A) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO**

### **A.1) PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE NITRATI**

Compilazione obbligatoria della "Procedura nitrati", accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>), che classifica l'impresa guidandola alla idonea Comunicazione e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA) dei fertilizzanti comprendenti gli effluenti di allevamento, le acque reflue, il digestato, i fertilizzanti organici diversi dagli effluenti di allevamento, i fanghi di depurazione, fatti salvi i casi di esonero.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR XI/2893/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta **tutti** i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Pertanto tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Comunicazione ha **validità annuale** qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce modifiche sostanziali così come sopra definite.

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

**Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.**

Per l'anno 2020 il riferimento è il Decreto 10 marzo 2020 n. 3150 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2020, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e dalle Linee guida per le zone non vulnerabili".

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- a. l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- b. l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.



L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

Le imprese sono classificate, in funzione del quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato e/o stoccato e/o trattato e/o trasportato, nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, secondo la DGR X/5171/2016, in:

- A. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati;
- B. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- C. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

**A. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati**

E' esonerata dalla Comunicazione nitrati l'impresa, ubicata in zona vulnerabile, che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno, oppure
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno, oppure
- c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 al Programma approvato con DGR n. XI/2893/2020 su cui registrare entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

**B. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati**

È tenuta alla Comunicazione nitrati, l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a. produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermedio e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

**C. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)**

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa intermedia che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermedio, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Nel caso in cui l'impresa produca o utilizzi digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, deve esplicitare nella Procedura i seguenti elementi:

- o indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR XI/2893/2020;
- o indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR XI/2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'Allegato A della DGR XI/2893/2020 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del Programma d'Azione vigente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre tale impresa è obbligata a:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (è idoneo anche il registro definito in fase di eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale);
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (Allegato 8 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020).

**A.2) CONSERVARE PRESSO IL CENTRO AZIENDALE, O PRESSO LA SEDE LEGALE QUALORA L'IMPRESA SIA SPROVVISTA DI STRUTTURE, O PRESSO IL TECNICO DELEGATO PER LA PROCEDURA NITRATI, I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO E/O CARTACEO** *(per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati):*

- a) Comunicazione nitrati;
- b) Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione;
- g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
- h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

**IMPEGNI B) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI**

**B.1) STOCCAGGIO DEI LETAMI**

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile



prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

#### **B.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "Stoccaggio dei liquami").
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
  - a) nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
  - b) nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

#### **B.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

#### **B.1.3) Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
  - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
  - b) a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - c) a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - d) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II<sup>^</sup> capo II<sup>^</sup> Art. 94 del d.lgs. 152/06;
  - e) a 100 metri (50 metri nelle zone montane<sup>3</sup> e collinari<sup>4</sup>) dal limite dei centri abitati;
  - f) a 50 metri dalle case sparse.

<sup>3</sup> Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>4</sup> Individuate con codice ISTAT

6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

## **B.2) STOCCAGGIO DEI LIQUAMI**

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

### **B.2.1) Dimensione dei contenitori**

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;;
  - b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a);
  - c) 90 giorni - per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007 ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

### **B.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili**

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
2. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
3. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

4. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

### **B.3) STOCCAGGIO DEL DIGESTATO E DELLE MATRICI IN INGRESSO NEL DIGESTORE**

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

### **B.4) ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AI LETAMI E DEI FERTILIZZANTI**

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

## **IMPEGNI C) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI**

### **C.1) DIVIETI TEMPORALI**

#### **C.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale**

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

**A. 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue** quando utilizzati su:

- prato stabile o prato permanente
- erbaio autunno vernino
- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

**B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:**

- per i **liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione** di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A);
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2019/2020 il provvedimento in vigore è il D.d.g. 31 ottobre 2019 - n. 15623 *"Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2019/2020 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016"*, pubblicato sul BURL S.O. n. 45 del 06/11/2019.

La stagione autunno-vernina 2020/2021 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2020.

### **C.1.2. Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti**

1. L'utilizzazione agronomica è comunque vietata:
  - nei giorni di pioggia<sup>5</sup> e nei giorni immediatamente successivi al fine di evitare la percolazione in falda e il costipamento del terreno.
  - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

## **C.2) DIVIETI SPAZIALI**

### **C.2.1. Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai FERTILIZZANTI**

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietata entro:
  - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
  - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
  - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
  - e) in golena entro argine a meno che non vengano distribuiti nel periodo di magra e, in golena aperta, vengano interrati immediatamente;
  - f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

<sup>5</sup> per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore

5. L'utilizzo dei fertilizzanti<sup>6</sup> è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

### **C.2.2. Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
  - g) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - h) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
  - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
  - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
  - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
  - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
  - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
  - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana<sup>7</sup> e collinare<sup>8</sup>) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
  - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - j) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
  - k) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)<sup>9</sup>;
  - l) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA).
5. E' vietato distribuire i liquami con le seguenti tecniche:
  - a) irrigatori a lunga gittata;

<sup>6</sup> di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

<sup>7</sup> Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

<sup>8</sup> Individuata con codice ISTAT

<sup>9</sup> Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
  - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
  - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto 7 punto b) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
  - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
    - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
    - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
    - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
    - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

### C.3) DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

### C.4) DIVIETI RELATIVI AI FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 99/92 deve avvenire nel rispetto della D.G.R. 1 luglio 2014, n. 10/2031 "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.G.R. 18 aprile 2012, n. 9/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" (pubblicata nel B.U. Lombardia 10 luglio 2014, n. 28), ai fini del presente CGO l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
- c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
- d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
  - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
  - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - i) interessati da boschi naturali;
  - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
  - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
  - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
  - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
  - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
  - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
  - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
  - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
  - r) territorialmente localizzati in comuni<sup>10</sup> in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

## **IMPEGNI D) IL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**

### **D.1) DOSI DI APPLICAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR n. XI/2893/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

<sup>10</sup> Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.s. 13 dicembre 2019 - n. 18334 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2019-2020, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031" e vengono riportati in Allegato 4 alla presente DGR.

6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)<sup>11</sup>", di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
9. Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
  - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
  - b) delle acque reflue così come definite al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMO DELLE ACQUE REFLUE" del Programma d'azione nitrati (DGR XI/2893/2020).

#### **D.2) DOSI DI APPLICAZIONE PER FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.**

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)", di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
3. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
4. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

#### **D.3) DOSI DI APPLICAZIONE E CRITERI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO**

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

---

<sup>11</sup> Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)



## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 uncivies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Normativa nazionale e sovregionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
  - Art 117, commi 1 e 2 (Piano di gestione)
  - Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche":
    - Sezione I - Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi" Capo I "Distretti idrografici"
    - Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - Titolo II "Obiettivi di qualità" Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76) - Allegato alla parte III ed in particolare:
      - Allegati 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" e s.m.i.
      - Allegato 3 "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica"
      - Allegato 4 "Contenuti dei piani" - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131**- Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** -Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08-11-2010, n. 260** - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015** ed approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.2/2016 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici<sup>12</sup> superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Obblighi da rispettare sulle superfici agricole:

**a) Divieto di fertilizzazione**

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua;
2. Il divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,
  - o si intende rispettato entro il limite di 3 metri;
  - o si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
3. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti per le ZVN dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

**b) Costituzione/non eliminazione di "fascia inerbita"**

1. Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006. Tale fascia può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
2. L'ampiezza della fascia è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata negli specifici elaborati del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, indicati nel precedente paragrafo "Normativa regionale e sovregionale", e viene aggiornata<sup>13</sup> sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo"
- stato chimico: "buono", "non buono"

a) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

b) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nei casi in cui il corpo idrico superficiale interessato abbia uno stato:

- A. ecologico di grado "sufficiente" o "buono" e uno stato chimico "buono" o "non definito"
- B. ecologico di grado "non definito" e uno stato chimico "buono"

<sup>12</sup> I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.

I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.


<sup>13</sup> L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l'applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

c) In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

3. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a) "Divieto di fertilizzazione", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

- a) "*Ciglio di sponda*": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- b) "*Alveo inciso*": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- c) "*Sponda*": alveo di scorrimento non sommerso.
- d) "*Argine*": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- a) "*Scoline e fossi collettori*" (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- b) "*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*": rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- c) "*Pensili*": corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- d) "*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*".

### Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. prato permanente, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera x) del DM n. 497 del 17/01/2019;
4. oliveti.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione****Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Normativa nazionale e regionale in materia di uso irriguo delle acque**

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici**, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5, ed in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- **Articolo 17**

**Comma 1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

**Comma 2.** La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96

- **Articolo 96**

**Comma 6.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

**Comma 7.** I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

- **Articolo. 167 Usi agricoli delle acque**
  - Comma 3.** La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
  - Comma 4.** La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- **Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"**, pubblicato nel B.U. Lombardia 28 marzo 2006, I S.O., al B.U. 27 marzo 2006, n. 13.
  - **Articolo 30 Rinnovo della concessione.**
    - Comma 1.** Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
    - Comma 2.** Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
  - **Articolo 35 Cause di estinzione delle concessioni.**
    - Comma 1.** Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
      - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
      - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
      - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
      - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
  - **Articolo 37 Decadenza**
    - Comma 1.** Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
      - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
      - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
      - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
      - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
      - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
      - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
      - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
      - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
- **L.R. 5-12-2008 n. 31** recante **"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"**. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).
  - **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione"**

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure necessarie per ottenere la concessione/licenza di utilizzo delle acque pubbliche per finalità irrigue ai sensi della normativa vigente dalla pubblica amministrazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- a) essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;

b) essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d.lgs. 152/06.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- a) regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m<sup>3</sup>.

L'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee è esente da concessione ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è comunque pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m<sup>3</sup>/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

#### **Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Normativa applicabile in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento**

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
- **Articolo 74 Definizioni**

**Comma 1.** Ai fini della presente sezione si intende per:

**g) acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

**ff) scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete

fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

**gg) acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

• **Articolo 101 Criteri generali della disciplina degli scarichi**

**Comma 7.** Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

• **Articolo 103 Scarichi sul suolo**

**Comma 1.** È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per "insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di queste ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate."

• **Articolo 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**

**Comma 1.** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

**CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**

• **Articolo 124 Criteri generali**

**Comma 1.** Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

**Comma 4.** In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

a) **Obblighi e divieti validi per tutte le aziende**

1. Rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
2. Garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

b) **Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

1. Possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
2. Rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art 74 c.1 ff) DLgs. 152/2006 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 c.1 DLgs. 152/2006) ad eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 c.4 DLgs. 152/2006).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 c.1 lettera g) del DLgs. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai fini della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi del DLgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 - Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali,

Per l'impegno di cui alla lettera b): Qualsiasi superficie agricola, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso:



- b.1) la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, il mantenimento sul terreno dei residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
- b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

#### **Deroghe**

- Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
  1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.
- Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

<b>BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</b>
--

#### **Ambito di applicazione**

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 uncivies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013

#### **Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, per convogliare l'acqua piovana così raccolta nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi su terreni, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche

specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Deroghe**

- In relazione all'impegno a) le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.  
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
- In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
- In relazione all'impegno c):
  1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
  2. l'impegno si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
  3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

#### **Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4**

**Recepimento nazionale**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco di zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

**Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 12 settembre 2003).

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

- **DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).
- **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).
- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** "Nuova classificazione delle Zone (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3,4,5, e 6 del DM 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" così come integrata dalla **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** "Misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde ai sensi del dm 17 ottobre 2007 n. 184 - Integrazione alla dgr n. 6648/2008".
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** - Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** - Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), la gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola deve rispettare le norme cogenti, vigenti nella ZPS e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle **norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA)**, contenute in:
  - A. Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A;
  - B. Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B;
  - C. Piani di Gestione del sito di appartenenza (vedi allegato 2);
  - D. Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza (vedi allegato 2).

Per ogni ZPS gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in allegato 2 alla presente deliberazione.

Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, vigono anche le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che, se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza.

2. Fuori dalle ZPS il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 7.

**A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)**

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo

di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- g) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

## **B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale**

### **1) ZPS in ambienti aperti alpini**

- a. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b. in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c. - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;  
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d. è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

### **2) ZPS in ambienti forestali alpini**

- a. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza;
- b. - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;  
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c. è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d. è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

### **3) ZPS in zone umide**

- a. è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b. è vietata l'irrorazione aerea;
- c. nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- d. è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

- e. è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

#### 4) ZPS in ambienti fluviali

- a. è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b. è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c. è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e. è vietata l'irrorazione aerea;
- f. nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g. è vietata la distruzione dei formicai;
- h. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i. è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
  1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
  3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
  4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
  5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
  6. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
  7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

#### 5) ZPS in ambienti agricoli

- a. è vietata l'irrorazione aerea;
- b. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

#### 6) ZPS in risaie

- a. è vietata l'irrorazione aerea;
- b. è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c. il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d. è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
  1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
  2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
  3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
  4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
  5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
  6. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
  7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
  8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.



**CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) - Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015** – Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. Serie Generale del 23 dicembre 2015, n. 298).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016** - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186).
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2017** – Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 3 Luglio 2017, n.153).
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

**Recepimento regionale**

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale della aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011).
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003).

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** – Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/5947 del 5 dicembre 2016** – Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) del sito "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere" in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza.
- **DGR n. X/6136 del 23 gennaio 2017** – Approvazione della candidatura a siti di importanza comunitaria (pSIC) dei siti "Sassi Neri – Pietra Corva" in comune di Romagnese (PV); "Le Torraie-Monte Lesima" in comune di Brallo di Pregola (PV) e trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza.

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. La gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola che ricadono in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve rispettare le norme cogenti, vigenti nel SIC/ZSC e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle **norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA)**, contenute in:
  - A. Misure di Conservazione generali (ovvero Criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC), di cui al seguente punto A;
  - B. Piani di Gestione del sito di appartenenza (vedi allegato 3);
  - C. Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza (vedi allegato 3).

Per ogni SIC/ZSC gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in allegato 3 alla presente delibera.

Oltre alle norme sopra richiamate:

2. sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al dlgs n.99/92;
3. per le superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, vigono, ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che, se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza.

**A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutti i SIC e ZSC)**

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.  
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

## IV TEMA PRINCIPALE:

### Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

#### Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 – Titolo III e Titolo IV
- b) pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- d) premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- e) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- f) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica:

- i. Per quanto riguarda le superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.
- ii. Ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede:

- a) il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- b) il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
- c) Il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per "**albero isolato**" si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella.

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre l.
Acer riccio	Acer platanoides l.

Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

Le specie arboree sopraelencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia

Per "**siepe**" si intende una struttura lineare, regolare od irregolare, costituita da specie vegetali arboree od arbustive e situata generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

#### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

## **SETTORE 2**

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) - Articoli 14 e 15, articolo 17 paragrafo 1 (\*) e articoli 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): *articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))*;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): *articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e)); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1)*;
- **Regolamento (CE) n. 183/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): *articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), articolo 5, paragrafo 6*;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): *articolo 18*.
- **Regolamento (CE) n. 470/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): *Articolo 14*;
- **Regolamento (UE) 37/2010** della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): *allegato al Regolamento*

#### Recepimento nazionale

- **D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)** (G.U. n. 165 del 18/7/2001) come modificato dal **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** (G.U. n. 109 del 11/5/2012)
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano: "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano» (S.O. alla G.U. n.9 del 12 gennaio 2006)
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10.05.2007)
- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano» (G.U. n. 287 del 09/12/2008)

- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". (G.U. n. 202 del 30/8/2012)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

#### Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE".
- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo»" (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli del Reg. (CE) n. 178/2002:

- art. 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti"
- art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi"
- art. 17 paragrafo 1 "Obblighi"
- art. 18 "Rintracciabilità"
- art. 19 "Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare"
- art. 20 "Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi"

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Sezione 4 - Requisiti generali della legislazione alimentare

#### Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
  - a) se sono dannosi per la salute;
  - b) se sono inadatti al consumo umano.



<p>3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;</li><li>b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.</li></ul> <p>4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;</li><li>b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;</li><li>c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.</li></ul> <p>5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.</p> <p>6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.</p> <p>7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.</p> <p>8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.</p> <p>9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.</p>
<p><b>Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi.</b></p> <p>1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.</p> <p>2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,</li><li>- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.</li></ul> <p>3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.</p> <p>4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.</p> <p>5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.</p> <p>6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.</p>
<p><b>Articolo 17 Obblighi.</b></p> <p>1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.</p>

In attuazione del suddetto art. 17 comma 1, gli operatori agricoli sono tenuti, per il regime di condizionalità, a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola:

<p><b>Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato</b></p>
<p><b>Articolo 4 - Requisiti generali e specifici in materia d'igiene.</b></p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.</p>
<p>Allegato I Produzione primaria</p> <p>PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e) e sez. 9 (lettere a e c));</p>
<p><b>II. Requisiti in materia di igiene</b></p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;</li> <li>j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul> <p>5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;</li> <li>h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.</li> </ul> <p>6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.</p>
<p><b>III Tenuta delle registrazioni</b></p> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;</li> <li>b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;</li> <li>d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e</li> <li>e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.</li> </ul> <p>9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;</li> <li>c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.</li> </ul>
<p><b>Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale</b> (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)</p>
<p><b>Obblighi degli operatori del settore alimentare</b></p> <p><b>Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato</b></p>
<p><b>Articolo 3 Obblighi generali.</b></p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.</p>

**ALLEGATO III****SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PRIMARIA****I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO**

1. Il latte crudo e il colostro devono provenire da animali:

- b) che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della *direttiva 64/432/CEE*;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della *direttiva 91/68/CEE*; oppure
- iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

b) Per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della *direttiva 64/432/CEE*; oppure
- ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

c) In caso di compresenza di capre e mucche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;
- b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
  - i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure
  - ii) previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;
- c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

**II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO**

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

- 1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro.

<p>2. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.</p> <p>3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte e il colostro (utensili, contenitori, bidoni, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto) debbono essere facili da pulire ed eventualmente da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.</p> <p>4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio o dopo ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte e del colostro devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di essere riutilizzati.</p>
<p><b>B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto</b></p> <p>1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;</li> <li>d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;</li> </ul> <p>2. Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.</li> <li>b) Il colostro deve essere immagazzinato separatamente e immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, oppure congelato.</li> </ul> <p>4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; oppure</li> <li>b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.</li> </ul>
<p><b>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI - CAPITOLO I: UOVA</b></p> <p>1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
<p><b>Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</b> (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p><b>Articolo 5 Obblighi specifici.</b></p> <p>1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;</li> <li>b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;</li> <li>c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.</li> </ul> <p>5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:</b></p>
<p><b>ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA</b></p>
<p><b>I. Disposizioni in materia di igiene</b></p>
<p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:</p>

<p>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</p> <p>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</p>
<p><b>II. Tenuta di registri</b></p>
<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:</p> <p>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</p> <p>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</p> <p>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</p>
<p><b>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:</b></p>
<p><b>Articolo 5 Comma 5</b></p> <p>5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.</p>
<p><b>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</b></p> <p><b>SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI</b></p> <p><u>1. Stoccaggio</u></p> <p>I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.</p> <p>[...].</p> <p>I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p><u>2. Distribuzione</u></p> <p>[...]. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.</p>
<p><b>Articolo 5 Comma 6</b></p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p><b>Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.</b> (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p><b>Capo III - LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale</b></p> <p><b>Articolo 18 - Rispetto degli LMR.</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:</p> <p>a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;</p> <p>b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.</p> <p>2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:</p> <p>a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che</p> <p>b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.</p>

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

**Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)**

**Estratto articoli del Reg. (CE) n. 470/2009 Articoli 1, 2, 14, 16, 23**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:
  - a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
  - b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
  - b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

**Articolo 2 Definizioni**

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o  $\mu$ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

**CAPO II - CLASSIFICAZIONE**

**Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive**

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:
  - a) un limite massimo di residui;
  - b) un limite massimo di residui provvisorio;
  - c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
  - d) un divieto di somministrazione di una sostanza.
3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
  - a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
  - b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.
4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:
  - a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
  - b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.
7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

#### **Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti**

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

#### **Articolo 23 Immissione in commercio**

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
- b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi, sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

**Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento**

**Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010**

**Articolo 1**

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

**Allegato**

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

**Articolo 18 Rintracciabilità.**

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

In particolare, ai fini della rintracciabilità, gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno inoltre l'obbligo di: a) realizzare il Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente; b) datarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo "Gestione della documentazione" della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida; d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

**Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

**Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare.**

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.



Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

**Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi.**

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni relativi a:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali, vengono controllati nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 10.
- garantire lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari così come riportato nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

**CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) - Articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7**

#### Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o producono latte, uova, miele.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

Divieto di somministrazione, detenzione in azienda, immissione sul mercato e trasformazione

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006:
  - a) divieto di somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
  - b) divieto di detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;
  - c) divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
  - d) divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
  - e) divieto di trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

2. Nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.
3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:
  - 3.1 - animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
  - 3.2 - animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
  - 3.3 - prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2.

## II TEMA PRINCIPALE:

### Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) - Articoli 3, 4 e 5**

#### Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 200/2010** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" (GU n. 282 del 02 dicembre 2010)

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

##### a) Comunicazione alle ATS per la registrazione in BDN/BDR dell'azienda agricola

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- a.2** Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica al Servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

##### b) Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDR/BDN

- b.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- b.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale, con registrazione delle entrate e delle uscite dei capi entro 3 giorni dall'evento e per i nati ed i morti entro 30 giorni dall'evento;
- b.3** Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata il 31 marzo di ogni anno, in Banca Dati Nazionale (BDN) e Regionale (BDR) comprensiva del totale di nascite e morti;

**b.4** Comunicazione alla BDR/BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni);

**b.5** Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**c) Identificazione degli animali**

L'agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) - Articoli 4 e 7**

**Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138) e s.m.i.
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e s.m.i.
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001)
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e s.m.i
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166).
- **Nota del Ministero della Salute** protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del passaporto per animali della specie bovina-bufalina
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015)
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamento bovino/bufalino.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

##### **a) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDR/BDN);
- a.2** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento);
- a.3** Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione in BDN/BDR degli eventi che riguardano gli animali:
  - direttamente nella BDR/BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario dell'ATS.

##### **b) Identificazione e registrazione degli animali**

- b.1** Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDR/BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- b.2** Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b.3** Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b.4** Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDR/BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

##### **c) Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN**

- c.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- c.2** Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- c.3** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- c.4** Comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

##### **d) Movimentazione dei capi in entrata/uscita dall'azienda**

- d.1** Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicare/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza;
- d.2** Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso in azienda, notificare l'evento al Servizio Veterinario competente per territorio entro 48 ore;
- d.3** Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi. Inoltre lo smarrimento o il furto di capi deve essere registrato in BDR/BDN entro 7 giorni dalla comunicazione al Servizio veterinario dell'evento.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64 /432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). - Articoli 3, 4 e 5**

#### Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- **Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- **D.M. 28 giugno 2016** –"Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016)

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovi-caprini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

##### a) **Registrazione dell'azienda in BDR/BDN**

- a.1** Registrazione dell'azienda in BDR/BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDR/BDN);
- a.2** Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione in BDN/BDR degli eventi che riguardano gli animali:
  - direttamente nella BDR/BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario;
- a.3** Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni.

##### b) **Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN**

- b.1** Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- b.2** Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDR/BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente

alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

**b.3** Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico;

**b.4** Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

**b.5** Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (identificazione, decesso e movimentazione dei capi in entrata ed in uscita) e comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN entro 7 giorni dai medesimi eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**c) Identificazione e registrazione degli animali**

**c.1** Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

**c.2** Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatori elettronici con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti);

**c.3** Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010: ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

## III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

### Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. n. 59 dell'11-03-2000).

### Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità' n. 29956 del 30 novembre 2001** - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia. (BURL S.O. n.52 del 24.12.2001).

### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione

degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

**Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

## IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

**Recepimento regionale**

- **DGR 11 marzo 2019 n. XI/1376** "Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".



**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:

**a) Modalità di impiego e deposito dei prodotti, facendo particolare attenzione a:**

1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;
3. Corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente.

**DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - Allegato VI, Punto VI.1 – DM 22 gennaio 2014 (PAN).**

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
  - un locale appositamente costituito;
  - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
  - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
  - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

- b) **Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti** eseguiti, procedere al suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservarlo per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.).

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

- c) **Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:**

- a) in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- b) in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- c) delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

- d) **Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari** (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile

che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

Si evidenzia che:

- a) la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO;
- b) la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente CGO per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - dalla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

## SETTORE 3

### Benessere degli animali

## I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4**

#### Recepimento nazionale

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 126** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2011, n. 180).

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

- 1) Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata

- dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- 2) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi. Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:
  - 3) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
  - 4) Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
  - 5) L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
  - 6) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
  - 7) I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
  - 8) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
  - 9) I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
  - 10) I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
  - 11) La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
  - 12) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
  - 13) Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

- 14) Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
- 15) A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
- 16) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
- 17) Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4**

#### Recepimento nazionale

**D.Lgs. 7-7-2011 n. 122** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"  
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

#### Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
  - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scroffetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m<sup>2</sup> e 2,25 m<sup>2</sup>. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m<sup>2</sup> per scroffetta e ad almeno 1,3 m<sup>2</sup> per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
- 11 mm per i lattonzoli,
  - 14 mm per i suinetti,
  - 18 mm per i suini all'ingrasso,
  - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
  - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
- b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- 9) Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

### Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

- 1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi
- 2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno
- 3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
  - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
  - riposare e alzarsi con movimenti normali,
  - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- 4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
- 5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

- 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
- 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:
- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
  - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
  - il mozzamento di una parte della coda,
  - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
  - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

#### **Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini**

##### **A. VERRI**

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m<sup>2</sup>.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m<sup>2</sup> e il recinto deve essere libero da ostacoli.

##### **B. SCROFE E SCROFETTE**

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

##### **C. LATTONZOLI**

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente

puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

#### **D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4**

#### **Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27/12/2004, n. 306** (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo (G.U. n. 277 del 28/11/2001)

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

#### **Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

##### **PERSONALE**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

##### **CONTROLLO**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

##### **REGISTRAZIONE**



5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

#### **LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

#### **FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE**

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

#### **ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI**

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

#### **IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI**

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### **MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE**

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### **MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE**

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso

dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

**PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO**

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

## Allegato 2 Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
1	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
2	ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCCUOIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUINO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIIDE					
3	ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUJUGGIATE, CAZZAGO BRABIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
4	ZPS	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
5	ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	LC CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			
6	ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			
7	ZPS	IT2020303	VALSOLDA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE VALSOLDA	VALSOLDA	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010	X			
8	ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord				ZONE UMIIDE - AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
9	ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, PESCARTE, VALMADRERA	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
10	ZPS	IT2030601	GRIGNE	PROVINCIA DI LECCO	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESSINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
11	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
12	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
13	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
14	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
15	ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Plan di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	SO CO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 14 del 15/09/2010 Burt. n. 39 29/09/2010				
16	ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDAIO, TEMU', VALIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGGIO, VIONE	SO BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO n. 49 del 9/12/2016	X	X
17	ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI, FORESTA DEMANIALE VAL LESINA, FORESTA DEMANIALE VAL GEROLA	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CIAIOLO, CASTELLO DELL'ACQUA, CEDRASCO, COLORINA, COSSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, FUSINE, GEROLA ALTA, PEDRESINA, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, ROGOLO, TARTANO, TEGLIO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DAC n. 2 24.01.2011 Burt n. 6 09/02/2011				
18	ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DAC n. 14 del 27.09.2010 Burt n. 40 06/10/2010	X			
19	ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUCCIO DI OGA	Comunità Montana Alta Valtellina	RISERVA NATURALE PALUCCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
20	ZPS	IT2040801	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDIA ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCD n. 84 del 26/11/2010 BURL n. 50 del 15/12/2010	X			
21	ZPS	IT2040802	VALLE DEI RATTI-CIME DI GIAZZO	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA 24 del 27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X			
22	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLINO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
23	ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011				
24	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DGR 10522 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONI E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
25	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	AMBIENTI FLUVIALI	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
26	ZPS	IT2060301	MONTE RESEGONE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1.2.2009	X			
27	ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1.2.2009	X			
28	ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.1.2.2009	X			
29	ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE, FORESTA DEMANIALE FOPPADONA, FORESTA DEMANIALE AZZAREDO CASU	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRÀ, LENNA, MEZZOLDO, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESSENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMIOLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALCOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DCA n. 43 del 30.09.2010 Buri n. 8 23/02/2011	X			
30	ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	VALBONDIONE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.C.D. 12.05.2010 Buri n. 28 14/07/2010	X			
31	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ZONE UMIDE	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 dell'11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
32	ZPS	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DGR 10822/16.12.20.09	X			
33	ZPS	IT2070302	VAL CAFFARO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE ANFO-VAL CAFFARO, FORESTA DEMANIALE ALPE VAIA	BAGOLINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DGR 10822/16.12.20.09	X			
34	ZPS	IT2070303	VAL GRIGNA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOGARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - VALICHI MONTANI	DGR 10822/16.12.20.09	X			
35	ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLIO, INARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIGONE	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA n. 24 del 26/09/2014 Buri n. 44 del 29/10/2014				

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
36	ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DA N. 3 del 28.01.2011 Buri n. 6 9/02/2011	X			
37	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 26 del 28/03/2011 Buri n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
38	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 22 del 28/03/2011 Buri n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
39	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAE	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
40	ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	ABBIATEGRASSO, BEREGLIARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA, BORGIO SAN SIRO, CARONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALÒ, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROSECCHECCO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, SOPRA TICINO, TRAVACÒ SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'	PV MI VA	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
41	ZPS	IT2080501	RISAE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALINGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSSI	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV	RISAE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
42	ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA		ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/7/1070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
43	ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA		MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			
44	ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		PIEVE PORTO MORONE	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			
45	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
46	ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
47	ZPS	IT2090502	GARZIAE DEL PARCO ADDA SUD	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
48	ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
49	ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		SAN ROCCO AL PORTO	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
50	ZPS	IT2090702	PO DI CORTE SANDREA	PROVINCIA DI LODI		ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
51	ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
52	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
53	ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	CR BS	AMBIENTI FLUVIALI	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
54	ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
55	ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	ZONE UMIDE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
56	ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
57	ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	ZONE UMIDE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
58	ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011				
59	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARONARA DI PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DCC n. 40 del 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
60	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
61	ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MIN	ZONE UMIDE	DCC n. 80 del 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X			
62	ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 15 del 21/09/2010 Burl n. 13 30/03/2011	X			
63	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGLIO	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 12 del 16/03/2011 Burl n. 13 30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
64	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	DD n. 11/2010 Burl n. 7 16/02/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
65	ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGGIO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	MN CR	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl n. 13 30/03/2011	X			
66	ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPENESCO	COMUNE DI POMPENESCO	RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPENESCO	POMPENESCO	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
67	ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	BORGOFORTE, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPENESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA -VIADANA	MIN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl n. 13 30/03/2011	X			
<p><b>NOTE</b></p> <p>(1) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione". NB - La D.G.R. 10822/16.12.2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<a href="http://www.ersaf.lombardia.it/">http://www.ersaf.lombardia.it/</a>).</p> <p>(2) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.</p> <p>(3) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione".</p> <p>(4) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000.</p> <p>(5) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione per habitat di interesse comunitario. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima pagina dedicata ai Piani di Gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000.</p>													



Allegato 3 - Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
1	ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856 19/12/84	BEDERO VALCUVIA, VALGANNA	VA	DAC n.28 - 28/11/2007 BURL n. 52/27.12.2007	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
2	ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, INDUNO OLONA, VARESE	VA	D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
3	ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO - TREVISAGO, CUVIO, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 13/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
4	ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BARASSO, COCQUIO - TREVISAGO, COMERIO, GAVIRATE, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 14/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
5	ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, INDUNO OLONA, RANCIO VALCUVIA, VALGANNA, VARESE	VA	DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
6	ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	BARDELLO, BIANDRONNO, BREGANO	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
7	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
8	ZSC	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	MERCALLO, COMABBIO, TERNATE, VERGIATE, VARANO BORGHI	VA	DAC 7/13.7.2007 BURL n. 38/19.09.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
9	ZSC	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SESTO CALENDE	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
10	ZSC	IT2010010	BRUGHERIA DEL VIGANO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	GOLASECCA, SOMMA LOMBARDO, VERGIATE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
11	ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE, BESNATE, SOMMA LOMBARDO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
12	ZSC	IT2010012	BRUGHERIA DEL DOSSO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.f. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DCP n. 6 del 11/04/2014 BURL n. 19/30.04.2014	X	DGR n. 1873 del 23.05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014	X	X
13	ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.f. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
14	ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.f. 2/9.01.73	BERNATE TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, NOSATE, ROBECHETTO CON INDIUNO, TURBIGO, LONATE POZZOLO	MI VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
15	ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
16	ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		AGRA, CURIGLIA CON MONTEVIASCO, DUMENZA, MACCAGNO, PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, TRONZANO LAGO MAGGIORE, VEDDASCA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
17	ZSC	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE		BESOZZO, MONVALLE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
18	ZSC	IT2010018	MONTE SANGIANO	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CARAVATE, CITTIGLIO, LAVENO MOMBELLO, SANGIANO	VA	DA n. 5 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		X
19	ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA	DA n. 6 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		X
20	ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVASIANO	PROVINCIA DI VARESE		CUASSO AL MONTE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
21	ZSC	IT2010021	SABBIE D'ORO	PROVINCIA DI VARESE		BREBBIA, ISPRÀ	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
22	ZSC	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, GALLIATE LOMBARDO, VARESE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
23	ZSC	IT2020001	LAGO DI PIANO	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DOR 1808/15.11.84	BENE LARIO, CARLAZZO, PORLEZZA	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
24	ZSC	IT2020002	SASSO MALASCARPA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA, VALMADRERA	CO LC	dgr 19609/26.11.2004 BURL n. 52/21.12.2004	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
25	ZSC	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	PROVINCIA DI COMO		CASNATE CON BERNATE, COMO, SENNA COMASCO	CO	D.C.P. 69/27.10.2008 BURL n. 23/10.06.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
26	ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - D.C.R. N. 1796/15.11.84	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
27	ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	ALBAVILLA, ALSERIO, ANZANO DEL PARCO, ERBA, MONGUZZO	CO	DCA n.60/20.12.2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
28	ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	ERBA, EUPILIO, MERONE, PUSIANO, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, ROGENO	CO LC	DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
29	ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	Ente Gestore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	APPIANO GENTILE, CASTELNUOVO BOZZENTE, TRADATE	CO VA	DAC n.2 del 16/03/2011 BURL n.15/13.04.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
30	ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	CARUGO	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
31	ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	PROVINCIA DI COMO		DOSSO DEL LIRO, LIVO	CO	DCP 39/30.05.2011 BURL n. 26/29.06.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
32	ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	Consorzio Lago Segrino	PLIS DGR 602/17.07.84	CANZO, EUPILIO, LONGONE AL SEGRINO, PROSERPIO	CO	DA 9/3.6.2010 BURL n. 24/16.6.2010	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
33	ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde	PARCO REGIONALE SPINA VERDE	CAPIAGO INTIMIANO, CAVALLASCA, COMO, DREZZO, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
34	ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA		CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	DAC n. 32 29.11.2012 BURL n. 52/27.12.2012		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
35	ZSC	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO		ABBADIA LARIANA, BALLABIO, LECCO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	DCP 63/16.10.2008 BURL n. 2/14.01.2009		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
36	ZSC	IT2030003	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	GALBIATE, MALGRATE, PESCATO, VALMADRERA	LC			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
37	ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CALOLZIOCORTE, OLGINATE	LC			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
38	ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	BRIVIO, CISANO BERGAMASCO, MONTE MARENZO	LC BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
39	ZSC	IT2030006	VALLE S. GROCE E VALLE DEL CURONE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	CERNUSCO LOMBARDO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MONTEVECCHIA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PEREGATE, VIGANO', ROVAGNATE, SIRTORI	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n. 16/20/04/2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
40	ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	MERATE	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
41	ZSC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	
42	ZSC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
43	ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 64/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
44	ZSC	IT2040004	VALLE ALPISSELLA	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
45	ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 65/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
46	ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 66/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
47	ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	DCP 67 /28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
48	ZSC	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
49	ZSC	IT2040009	VALLE DI FRAELE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	
50	ZSC	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
51	ZSC	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	DCP 68/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
52	ZSC	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO	SO	DCP 12/27.2.2008 BURL n. 16/16.04.2008	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
53	ZSC	IT2040013	VAL ZEBRUF - GRAN ZEBRUF - MONTE CONFINALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
54	ZSC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRUF - CEVEDALE	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
55	ZSC	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
56	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
57	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
58	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
59	ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	PROVINCIA DI SONDRIO		VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
60	ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
61	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
62	ZSC	IT2040023	VALLE DEI RATTI	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	DA 24/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
63	ZSC	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO		CORTENO GOLGI, SERNIO, TIRANO, VILLA DI TIRANO	BS SO	Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n.23 del 28/07/2016 e del Consiglio provinciale di Sondrio n.13 del 1/06/2016. BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 17/08/2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
64	ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	Comunità Montana Valtellina di Tirano	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	DAC 14 del 26/04/2010 BURL n. 52/30.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
65	ZSC	IT2040026	VAL LESINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, DELEBIO	SO	DAC 34 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
66	ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, COSIO VALTELLINO, GEROLA ALTA, PEDESINA, RASURA, ROGOLO	SO	DAC n. 35 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
67	ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBAREDO PER SAN MARCO, BEMA, GEROLA ALTA	SO	DAC n.10 del 26/04/2011 BURL n. 22/1.06.2011 u	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
68	ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	MEZZOLDI, TARTANO	BG SO	DAC 36/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
69	ZSC	IT2040030	VAL MADRE	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	COLORINA, FORCOLA	SO	DAC 37/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
70	ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CAIOLO, CEDRASCO, FUSINE	SO	DAC 38/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
71	ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBOSAGGIA, CAIOLO, FAEDO VALTELLINO	SO	DAC 39/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
72	ZSC	IT2040033	VAL VENINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	VALBONDIONE, PIATEDA	BG SO	DAC 40/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
73	ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CASTELLO DELL'ACQUA, CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	DAC 41/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
74	ZSC	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	DAC 42/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
75	ZSC	IT2040036	VAL BELVISO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	DAC 43/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
76	ZSC	IT2040037	RIFUGIO FALK	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO	SO	DCP 56/28.09.2012 BURL n.45/7.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
77	ZSC	IT2040038	VAL FONTANA	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	DCP n. 82 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
78	ZSC	IT2040039	VAL ZERTA	PROVINCIA DI SONDRIO		CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO	SO	DCP 62/29.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
79	ZSC	IT2040040	VAL BODENGO	PROVINCIA DI SONDRIO		GORDONA	SO	DCP 61/20.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
80	ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		GORDONA, MESE, NOVATE MEZZOLA, PRATA CAMPORACCIO, SAMOLACO	SO	DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
81	ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/E.02.85	GERA LARIO, SORICO, DUBINO, NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	CO SO	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
82	ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CESATE, LIMBIATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
83	ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MISINTO, SEVESO, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
84	ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	BESANA IN BRIANZA, CORREZZANA, LESMO, TRIUGGIO	MI	DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
85	ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	TRIUGGIO	MI	DCA n. 59 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
86	ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	BOFFALORA SOPRA TICINO, MAGENTA, ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
87	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
88	ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	BAREGGIO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
89	ZSC	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CUSAGO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
90	ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	PANTIGLIATE, RODANO, SETTALA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
91	ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	LACCHIARELLA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
92	ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	TREZZO SULL'ADDA	MI	DCP n. 28 del 22 dicembre 2016 BURL SAC n. 10 dell'8 marzo 2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
93	ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AVERARA, CUSIO, MEZZOLD, SANTA BRIGIDA, GEROLA ALTA	BG SO	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
94	ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MOIO DE' CALVI, VALNEGRA, OLMO AL BREMBO, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
95	ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, CARONA, GANDELLINO, VALGOLIO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
96	ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AZZONE, SCHILPARIO, VILMINORE DI SCALVE	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
97	ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, CLUSONE, COLERE, FINO DEL MONTE, VILMINORE DI SCALVE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ONORE, ROVETTA, VALBONDIONE, VILLA D'OGNA	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
98	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	



N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
99	ZSC	IT2060007	VALLE ASININA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CAMERATA CORNELLO, CASSIGLIO, SAN GIOVANNI BIANCO, TALEGGIO, VEDESETA	BG	DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
100	ZSC	IT2060008	VALLE PARINA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	DOSSENA, LENNA, OLTRE IL COLLE, SAN GIOVANNI BIANCO, SERINA	BG	DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
101	ZSC	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	ARDESIO, GORNO, OLTRE IL COLLE, ONETA, PARRE, PREMOLO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
102	ZSC	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
103	ZSC	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
104	ZSC	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	BERGAMO	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
105	ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - DCR 1894/5.02.85	CARAVAGGIO	BG	DGR n. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
106	ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	PUMENENGO	BG	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
107	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
108	ZSC	IT2060016	VALPREDINA E MISMA	WWF Oasi	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	DG n.31 18.01.2012 BURL n. 6/08.02.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
109	ZSC	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PONTE DI LEGNO	BS	DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
110	ZSC	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COIMO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, INCUDINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
111	ZSC	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALLINERA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
112	ZSC	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
113	ZSC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO, CIMBERGO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
114	ZSC	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRENO, NIARDO, PRESTINE	BS	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
115	ZSC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
116	ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE E CIMA BARBIGNANA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PASPARDO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
117	ZSC	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, TEMU'	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
118	ZSC	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
119	ZSC	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO	BS	DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
120	ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRAONE	BS	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
121	ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, PONTE DI LEGNO, SAVIORE DELL'ADAMELLO, TEMU'	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
122	ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
123	ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
124	ZSC	IT2070016	CIMA COMER	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	GARGNANO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
125	ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	COMUNE DI CORTENO GOLGI	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	CORTENO GOLGI	BS	DCC n. 4 del 5/04/2014 BURL n. 21/21.05.2014	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
126	ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	COMUNE DI SERLE	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	DAC 4/16.9.2010 BURL n. 39/ 29.9. 2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014		
127	ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI	COMUNE DI VOBARNO	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI - DGR 1904/5.02.85	VOBARNO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
128	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
129	ZSC	IT2070021	VALVESTINO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CAPOVALLE, GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, VALVESTINO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
130	ZSC	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
131	ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEDEGOLO, PASPARDO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
132	ZSC	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.	CASTELNOVETTO, COZZO, ROSASCO	PV	DCP n. 23 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
133	ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ABBATEGRASSO, BESATE, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, BEREGUARDO, BORGO SAN SIRO, CASSOLNOVO, GAMBOLO, VIGEVANO, ZERBOLO	MI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
134	ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.86	CASTELNOVETTO, COZZO, SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	DCP n. 31 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
135	ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA DCR 758/1.10.87	ZEME	PV	DCP n. 24 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
136	ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	CANDIA LOMELLINA	PV	DCP n. 27 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
137	ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	DCP n. 29 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
138	ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
139	ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	SCALDASOLE	PV	DCP n. 30 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
140	ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	LOMELLO, MEDE	PV	DCP n. 25 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
141	ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	SARTIRANA LOMELLINA, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
142	ZSC	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	FRASCAROLO, MEDE, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCP n. 20 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
143	ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	COMUNE DI GALLIAVOLA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.86	GALLIAVOLA, PIEVE DEL CAIRO	PV			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
144	ZSC	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	VIGEVANO	PV	DAC n.3 del 16.03.2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
145	ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	BEREGUARDO, CARBONARA AL TICINO, TORRE D'ISOLA, ZERBOLO	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
146	ZSC	IT2080015	SAN MASSIMO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	GARLASCO, GROPELLO CAIROLI, ZERBOLO	PV			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
147	ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	GARLASCO, ZERBOLO	PV	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
148	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANTALESSIO CON VIALONE	PV	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
149	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
150	ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	LINAROLO	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
151	ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	BRESSANA BOTTARONE	PV	DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
152	ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	MENCONICO, ROMAGNESE, VARZI	PV	DCA 250/26.05.2011 BURL n. 24/15.06.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
153	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
154	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTECCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTECCHIE	SOMAGLIA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
155	ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/11/8.09.83	COMAZZO, MERLINO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
156	ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 8/11/8.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
157	ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
158	ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPPO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
159	ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	SPINO D'ADDA, BOFFALORA D'ADDA, GALCAGNANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
160	ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CAVENAGO D'ADDA, CORTE PALASIO, SAN MARTINO IN STRADA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
161	ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CREDERA RUBBIANO, CAVENAGO D'ADDA, TURANO LODIGIANO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
162	ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	BERTONICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
163	ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	FORMIGARA, CAMAIRAGO, CASTIGLIONE D'ADDA	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
164	ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CAMAIRAGO, CAVACURTA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
165	ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PIZZIGHETTONE	CR			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
166	ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, TICENGO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
167	ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	Ente Gestore del Parco Regionale del Serio	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	PIANENGO, RICENGO	CR			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
168	ZSC	IT20A0004	LE BINE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	CALVATONE, ACQUANEGRÀ SUL CHIESE	CR MN			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
169	ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89 VA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO, CASTELVISCONTI, BORGO S. GIACOMO	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
170	ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA, GENIVOLTA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
171	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
172	ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
173	ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
174	ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
175	ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA		CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
176	ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	PARCO DELL'OGLIO NORD	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
177	ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	PROVINCIA DI CREMONA		CASALETTO DI SOPRA, SONCINO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
178	ZSC	IT20A0019	BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	ORZINUOVI, SONCINO	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		X
179	ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	GABBIONETA, BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
180	ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	BORGOFORTE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, SUZZARA, VIADANA	MN	DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
181	ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
182	ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MARCARIA	MN	DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
183	ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CANNETO SULL'OGLIO	MN	DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
184	ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	MARCARIA	MN	DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
185	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARBONARA DI PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	DCC n. 40 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
186	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
187	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	DAC n. 12 del 16/03/2011 BURL n. 13/30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
188	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo Forestale dello Stato	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	DD n. 11/2010 Burl n. 7 16/02/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
189	ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	CAVRIANA, MONZAMBANO	MN	DAC n. 11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
190	ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	DAC n. 9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
191	ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	COMUNE DI POMPONESCO	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	POMPONESCO	MN	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015		
192	ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	OSTIGLIA, SERRAVALLE A PO	MN	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
193	ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	DAC n. 10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
194	SIC	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN					
195	SIC	IT2080024	SASSI NERI - PIETRA CORVA	Provincia di Pavia		ROMAGNESE	PV					
196	SIC	IT2080025	LE TORRAIE - MONTE LESIMA	Provincia di Pavia		BRALLO DI PREGOLA	PV					
NOTE	<p>(1) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione". NB - La D.G.R. 10822/16.12.2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<a href="http://www.ersaf.lombardia.it/">http://www.ersaf.lombardia.it/</a>).</p> <p>(2) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.</p> <p>(3) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 all'interno del database e servizio di ricerca "Natura 2000: Piani di Gestione e Misure di Conservazione".</p> <p>(4) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno delle Misure di conservazione sito specifiche.</p> <p>(5) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione per habitat di interesse comunitario. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima pagina dedicata ai Piani di Gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000.</p>											

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

## Allegato 4 "CGO 1 – Zone vulnerabili ai nitrati"

<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI</b>	<b>ANNO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI 2020-2023 (DGR XI/2093/2020)</b>
BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO	2020
BG	ANTEGNATE	2020
BG	ARZAGO D'ADDA	2020
BG	BARBATA	2020
BG	BARIANO	2020
BG	BONATE SOPRA	2020
BG	BONATE SOTTO	2020
BG	BRIGNANO GERA D'ADDA	2020
BG	CALCINATE	2020
BG	CALCIO	2020
BG	CALVENZANO	2020
BG	CANONICA D'ADDA	2020
BG	CAPRIATE SAN GERVASIO	2020
BG	CARAVAGGIO	2020
BG	CARVICO	2020
BG	CASIRATE D'ADDA	2020
BG	CASTEL ROZZONE	2020
BG	CAVERNAGO	2020
BG	CHIGNOLO D'ISOLA	2020
BG	CIVIDATE AL PIANO	2020
BG	COLOGNO AL SERIO	2020
BG	CORTENUOVA	2020
BG	COVO	2020
BG	CURNO	2020
BG	FARA GERA D'ADDA	2020
BG	FARA OLIVANA CON SOLA	2020
BG	FONTANELLA	2020
BG	FORNOVO SAN GIOVANNI	2020
BG	GHISALBA	2020
BG	GRASSOBBIO	2020
BG	ISSO	2020
BG	MARTINENGO	2020
BG	MISANO DI GERA D'ADDA	2020
BG	MORENGO	2020
BG	MORNICO AL SERIO	2020
BG	MOZZANICA	2020
BG	PAGAZZANO	2020
BG	PALOSCO	2020
BG	PONTE SAN PIETRO	2020
BG	PONTIROLO NUOVO	2020
BG	PRESEZZO	2020
BG	PUMENENGO	2020
BG	ROMANO DI LOMBARDIA	2020
BG	SERiate	2020
BG	TELGATE	2020
BG	TORRE PALLAVICINA	2020



BG	TREVIGLIO	2020
BG	URGNANO	2020
BG	ZANICA	2020
BS	ACQUAFREDDA	2020
BS	ALFIANELLO	2020
BS	AZZANO MELLA	2020
BS	BAGNOLO MELLA	2020
BS	BARBARIGA	2020
BS	BASSANO BRESCIANO	2020
BS	BEDIZZOLE	2020
BS	BERLINGO	2020
BS	BORGO SAN GIACOMO	2020
BS	BORGOSATOLLO	2020
BS	BOTTICINO	2020
BS	BRANDICO	2020
BS	BRESCIA	2020
BS	CALCINATO	2020
BS	CALVISANO	2020
BS	CAPRIANO DEL COLLE	2020
BS	CARPENEDOLO	2020
BS	CASTEL MELLA	2020
BS	CASTELCOVATI	2020
BS	CASTENEDOLO	2020
BS	CASTREZZATO	2020
BS	CAZZAGO SAN MARTINO	2020
BS	CHIARI	2020
BS	CIGOLE	2020
BS	COCCAGLIO	2020
BS	COLOGNE	2020
BS	COMEZZANO-CIZZAGO	2020
BS	CORTE FRANCA	2020
BS	CORZANO	2020
BS	DELLO	2020
BS	FIESSE	2020
BS	FLERO	2020
BS	GAMBARA	2020
BS	GHEDI	2020
BS	GOTTOLENGO	2020
BS	ISORELLA	2020
BS	LENO	2020
BS	LOGRATO	2020
BS	LONATO	2020
BS	LONGHENA	2020
BS	MACLODIO	2020
BS	MAIRANO	2020
BS	MANERBIO	2020
BS	MAZZANO	2020
BS	MILZANO	2020
BS	MONTICHIARI	2020
BS	MONTIRONE	2020

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

BS	NUVOLENTO	2020
BS	NUVOLERA	2020
BS	OFFLAGA	2020
BS	ORZINUOVI	2020
BS	ORZIVECCHI	2020
BS	OSPITALETTO	2020
BS	PADENGHE SUL GARDA	2020
BS	PADERNO FRANCIACORTA	2020
BS	PALAZZOLO SULL'OGLIO	2020
BS	PASSIRANO	2020
BS	PAVONE DEL MELLA	2020
BS	POMPIANO	2020
BS	PONCARALE	2020
BS	PONTEVICO	2020
BS	PONTOGLIO	2020
BS	PRALBOINO	2020
BS	QUINZANO D'OGLIO	2020
BS	REMEDELLO	2020
BS	REZZATO	2020
BS	ROCCAFRANCA	2020
BS	ROVATO	2020
BS	RUDIANO	2020
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	2020
BS	SAN PAOLO	2020
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	2020
BS	SENIGA	2020
BS	SILANUOVA	2020
BS	SILAVECCHIA	2020
BS	TORBOLE CASAGLIA	2020
BS	TRAVAGLIATO	2020
BS	TRENZANO	2020
BS	URAGO D'OGLIO	2020
BS	VILLACHIARA	2020
BS	VISANO	2020
CO	BREGNANO	2020
CO	CABIATE	2020
CO	CANTU'	2020
CO	CAPIAGO INTIMIANO	2020
CO	CARIMATE	2020
CO	CARUGO	2020
CO	CERMENATE	2020
CO	CUCCIAGO	2020
CO	FIGINO SERENZA	2020
CO	LOMAZZO	2020
CO	MARIANO COMENSE	2020
CO	MONTORFANO	2020
CO	NOVEDRATE	2020
CO	ROVELLASCA	2020
CO	ROVELLO PORRO	2020
CO	TURATE	2020

CO	VERTEMATE CON MINOPRIO	2020
CR	AGNADELLO	2020
CR	BAGNOLO CREMASCO	2020
CR	BONEMERSE	2020
CR	CALVATONE	2020
CR	CAMISANO	2020
CR	CAMPAGNOLA CREMASCA	2020
CR	CAPERGNANICA	2020
CR	CAPPELLA CANTONE	2020
CR	CAPRALBA	2020
CR	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	2020
CR	CASALETTO CEREDANO	2020
CR	CASALETTO DI SOPRA	2020
CR	CASALETTO VAPRIO	2020
CR	CASTEL GABBIANO	2020
CR	CASTELLEONE	2020
CR	CHIEVE	2020
CR	CREDERA RUBBIANO	2020
CR	CREMA	2020
CR	CREMONA	2020
CR	CREMOSANO	2020
CR	CROTTA D'ADDA	2020
CR	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	2020
CR	DOVERA	2020
CR	FIESCO	2020
CR	FORMIGARA	2020
CR	GABBIONETA-BINANUOVA	2020
CR	GERRE DE' CAPRIOLI	2020
CR	GOMBITO	2020
CR	ISOLA DOVARESE	2020
CR	IZANO	2020
CR	MADIGNANO	2020
CR	MALAGNINO	2020
CR	MONTE CREMASCO	2020
CR	MONTODINE	2020
CR	MOSCAZZANO	2020
CR	OFFANENGO	2020
CR	OSTIANO	2020
CR	PALAZZO PIGNANO	2020
CR	PANDINO	2020
CR	PESSINA CREMONESE	2020
CR	PIADENA DRIZZONA	2020
CR	PIANENGO	2020
CR	PIERANICA	2020
CR	PIEVE D'OLMI	2020
CR	PIEVE SAN GIACOMO	2020
CR	PIZZIGHETTONE	2020
CR	QUINTANO	2020
CR	RICENGO	2020
CR	RIPALTA ARPINA	2020

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

CR	RIPALTA CREMASCA	2020
CR	RIPALTA GUERINA	2020
CR	RIVOLTA D'ADDA	2020
CR	ROMANENGO	2020
CR	SALVIROLA	2020
CR	SAN BASSANO	2020
CR	SAN DANIELE PO	2020
CR	SERGNANO	2020
CR	SONCINO	2020
CR	SOSPIRO	2020
CR	SPINADESCO	2020
CR	SPINO D'ADDA	2020
CR	STAGNO LOMBARDO	2020
CR	TICENGO	2020
CR	TORLINO VIMERCATI	2020
CR	TORNATA	2020
CR	TRESCORE CREMASCO	2020
CR	TRIGOLO	2020
CR	VAIANO CREMASCO	2020
CR	VAILATE	2020
CR	VESCOVATO	2020
CR	VOLONGO	2020
LC	CERNUSCO LOMBARDONE	2020
LC	LOMAGNA	2020
LC	MERATE	2020
LC	MONTEVECCHIA	2020
LC	OSNAGO	2020
LO	ABBADIA CERRETO	2020
LO	BERTONICO	2020
LO	BOFFALORA D'ADDA	2020
LO	BREMBIO	2020
LO	CASTIGLIONE D'ADDA	2020
LO	CAVENAGO D'ADDA	2020
LO	CORTE PALASIO	2020
LO	CRESPIATICA	2020
LO	FOMBIO	2020
LO	GUARDAMIGLIO	2020
LO	LODI	2020
LO	MAIRAGO	2020
LO	SAN MARTINO IN STRADA	2020
LO	SECUGNAGO	2020
LO	TURANO LODIGIANO	2020
MB	AGRATE BRIANZA	2020
MB	AICURZIO	2020
MB	ALBIATE	2020
MB	ARCORE	2020
MB	BARLASSINA	2020
MB	BELLUSCO	2020
MB	BERNAREGGIO	2020
MB	BESANA IN BRIANZA	2020

MB	BIASSONO	2020
MB	BOVISIO-MASCIAGO	2020
MB	BRUGHERIO	2020
MB	BURAGO DI MOLGORA	2020
MB	CAMPARADA	2020
MB	CAPONAGO	2020
MB	CARATE BRIANZA	2020
MB	CARNATE	2020
MB	CAVENAGO DI BRIANZA	2020
MB	CERIANO LAGHETTO	2020
MB	CESANO MADERNO	2020
MB	COGLIATE	2020
MB	CONCOREZZO	2020
MB	CORREZZANA	2020
MB	DESIO	2020
MB	GIUSSANO	2020
MB	LESMO	2020
MB	LIMBIATE	2020
MB	LISSONE	2020
MB	MACHERIO	2020
MB	MEDA	2020
MB	MEZZAGO	2020
MB	MISINTO	2020
MB	MUGGIO'	2020
MB	NOVA MILANESE	2020
MB	ORNAGO	2020
MB	RENATE	2020
MB	RONCELLO	2020
MB	RONCO BRIANTINO	2020
MB	SEREGNO	2020
MB	SEVESO	2020
MB	SOVICO	2020
MB	SULBIATE	2020
MB	TRIUGGIO	2020
MB	USMATE VELATE	2020
MB	VAREDO	2020
MB	VEDANO AL LAMBRO	2020
MB	VEDUGGIO CON COLZANO	2020
MB	VERANO BRIANZA	2020
MB	VILLASANTA	2020
MB	VIMERCATE	2020
MI	ARESE	2020
MI	ARLUNO	2020
MI	BARANZATE	2020
MI	BAREGGIO	2020
MI	BASIANO	2020
MI	BOLLATE	2020
MI	BRESSO	2020
MI	BUSSERO	2020
MI	BUSTO GAROLFO	2020

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

MI	CAMBIAGO	2020
MI	CANEGRATE	2020
MI	CARUGATE	2020
MI	CASSANO D'ADDA	2020
MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	2020
MI	CERRO MAGGIORE	2020
MI	CESATE	2020
MI	CINISELLO BALSAMO	2020
MI	COLOGNO MONZESE	2020
MI	CORMANO	2020
MI	CORNAREDO	2020
MI	CUSANO MILANINO	2020
MI	DAIRAGO	2020
MI	GARBAGNATE MILANESE	2020
MI	GESSATE	2020
MI	GREZZAGO	2020
MI	LAINATE	2020
MI	LAZZATE	2020
MI	LEGNANO	2020
MI	LENTATE SUL SEVESO	2020
MI	MAGENTA	2020
MI	MAGNAGO	2020
MI	MASATE	2020
MI	MILANO	2020
MI	MONZA	2020
MI	NERVIANO	2020
MI	NOVATE MILANESE	2020
MI	PADERNO DUGNANO	2020
MI	PARABIAGO	2020
MI	PERO	2020
MI	PESSANO CON BORNAGO	2020
MI	PIOLTELLO	2020
MI	POGLIANO MILANESE	2020
MI	POZZO D'ADDA	2020
MI	PREGNANA MILANESE	2020
MI	RESCALDINA	2020
MI	RHO	2020
MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO	2020
MI	SAN VITTORE OLONA	2020
MI	SANTO STEFANO TICINO	2020
MI	SEDRIANO	2020
MI	SEGRATE	2020
MI	SENAGO	2020
MI	SESTO SAN GIOVANNI	2020
MI	SETTIMO MILANESE	2020
MI	SOLARO	2020
MI	TREZZANO ROSA	2020
MI	TREZZO SULL'ADDA	2020
MI	VANZAGHELLO	2020
MI	VANZAGO	2020

MI	VAPRIO D'ADDA	2020
MI	VILLA CORTESE	2020
MI	VIMODRONE	2020
MI	VITTUONE	2020
MN	ACQUANEGRA SUL CHIESE	2020
MN	ASOLA	2020
MN	BAGNOLO SAN VITO	2020
MN	BORGO VIRGILIO	2020
MN	BORGOCARBONARA	2020
MN	BOZZOLO	2020
MN	CANNETO SULL'OGLIO	2020
MN	CASALMORO	2020
MN	CASALOLDO	2020
MN	CASALROMANO	2020
MN	CASTEL GOFFREDO	2020
MN	CASTELLUCCHIO	2020
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	2020
MN	CAVRIANA	2020
MN	CERESARA	2020
MN	CURTATONE	2020
MN	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2020
MN	GAZZUOLO	2020
MN	GOITO	2020
MN	GONZAGA	2020
MN	GUIDIZZOLO	2020
MN	MANTOVA	2020
MN	MARCARIA	2020
MN	MARIANA MANTOVANA	2020
MN	MARMIROLO	2020
MN	MEDOLE	2020
MN	MONZAMBANO	2020
MN	MOTTEGGIANA	2020
MN	OSTIGLIA	2020
MN	PEGOGNAGA	2020
MN	PIUBEGA	2020
MN	PORTO MANTOVANO	2020
MN	REDONDESCO	2020
MN	RODIGO	2020
MN	RONCOFERRARO	2020
MN	ROVERBELLA	2020
MN	SAN BENEDETTO PO	2020
MN	SAN MARTINO DALL'ARGINE	2020
MN	SERMIDE E FELONICA	2020
MN	SERRAVALLE A PO	2020
MN	SOLFERINO	2020
MN	SUSTINENTE	2020
MN	SUZZARA	2020
MN	VOLTA MANTOVANA	2020
PV	CERVESINA	2020
PV	COSTA DE' NOBILI	2020

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

PV	SAN ZENONE AL PO	2020
PV	SPESSA	2020
PV	VOGHERA	2020
VA	BESNATE	2020
VA	BUSTO ARSIZIO	2020
VA	CARONNO PERTUSELLA	2020
VA	CASTELLANZA	2020
VA	CASTIGLIONE OLONA	2020
VA	FERNO	2020
VA	GERENZANO	2020
VA	MALNATE	2020
VA	MARNATE	2020
VA	OLGIATE OLONA	2020
VA	ORIGGIO	2020
VA	SAMARATE	2020
VA	SARONNO	2020
VA	UBOLDO	2020
Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.		

<b>PROV.</b>	<b>COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VUNERABILI</b>	<b>ANNO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI 2020-2023 (DGR XI/2093/2020)</b>
BG	ALME'	2020
BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	2020
BG	ALMENNO SAN SALVATORE	2020
BG	ALZANO LOMBARDO	2021
BG	BOTTANUCO	2020
BG	BREMBATE	2020
BG	BREMBATE DI SOPRA	2020
BG	CALUSCO D'ADDA	2020
BG	CAMERATA CORNELLO	2021
BG	CASTELLI CALEPIO	2020
BG	CISANO BERGAMASCO	2021
BG	COSTA VOLPINO	2021
BG	CREDARO	2020
BG	DALMINE	2020
BG	FILAGO	2020
BG	GORLE	2021
BG	LENNA	2021
BG	MADONE	2021
BG	MEDOLAGO	2020
BG	NEMBRO	2021
BG	OSIO SOPRA	2020
BG	OSIO SOTTO	2020
BG	PALADINA	2020
BG	PEDRENGO	2021
BG	PIAZZA BREMBANA	2021



BG	PONTIDA	2021
BG	RANICA	2021
BG	ROGNO	2021
BG	SAN GIOVANNI BIANCO	2021
BG	SAN PELLEGRINO TERME	2021
BG	SARNICO	2020
BG	SCANZOROSCIATE	2021
BG	SEDRINA	2021
BG	SUISIO	2020
BG	TREVILOLO	2020
BG	UBIALE CLANEZZO	2021
BG	VAL BREMBILLA	2021
BG	VALBREMBO	2020
BG	VILLA D'ADDA	2020
BG	VILLA D'ALME'	2020
BG	VILLA DI SERIO	2021
BG	VILLONGO	2020
BG	ZOGNO	2021
BS	ARTOGNE	2021
BS	BERZO DEMO	2021
BS	BRAONE	2021
BS	BRENO	2021
BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA	2020
BS	CAPO DI PONTE	2021
BS	CAPRIOLO	2020
BS	CEDEGOLO	2021
BS	CERVENO	2021
BS	CETO	2021
BS	CIVIDATE CAMUNO	2021
BS	COLLEBEATO	2020
BS	CONCESIO	2020
BS	DARFO BOARIO TERME	2021
BS	ESINE	2021
BS	GAVARDO	2020
BS	GIANICO	2021
BS	LOSINE	2021
BS	MALEGNO	2021
BS	MALONNO	2021
BS	MUSCOLINE	2020
BS	NIARDO	2021
BS	ONO SAN PIETRO	2021
BS	PARATICO	2020
BS	PIAN CAMUNO	2021
BS	PIANCOGNO	2021
BS	PISOGNE	2021
BS	PREVALLE	2020
BS	ROE' VOLCIANO	2020
BS	RONCADELLE	2020
BS	SELLERO	2021
BS	SONICO	2021

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

BS	VILLANUOVA SUL CLISI	2020
CO	ERBA	2021
CO	EUPILIO	2021
CO	GERA LARIO	2021
CO	INVERIGO	2020
CO	LAMBRUGO	2020
CO	MERONE	2021
CO	PUSIANO	2021
CO	SORICO	2021
CR	AZZANELLO	2020
CR	BORDOLANO	2020
CR	CASALMAGGIORE	2020
CR	CASTELVISCONTI	2020
CR	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	2020
CR	CORTE DE' FRATI	2020
CR	GENIVOLTA	2020
CR	GUSSOLA	2020
CR	MARTIGNANA DI PO	2020
CR	MOTTA BALUFFI	2020
CR	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	2021
CR	ROBECCO D' OGLIO	2020
CR	SCANDOLARA RAVARA	2020
CR	SCANDOLARA RIPA D' OGLIO	2020
CR	SPINEDA	2021
CR	TORRICELLA DEL PIZZO	2020
LC	AIRUNO	2021
LC	BOSISIO PARINI	2021
LC	BRIVIO	2021
LC	CALCO	2020
LC	CALOLZIOCORTE	2021
LC	CESANA BRIANZA	2021
LC	COLICO	2021
LC	COSTA MASNAGA	2020
LC	IMBERSAGO	2020
LC	MONTE MARENZO	2021
LC	NIBIONNO	2020
LC	OLGINATE	2021
LC	PADERNO D' ADDA	2020
LC	ROBBIATE	2020
LC	ROGENO	2021
LC	VERDERIO	2020
LO	BORGHETTO LODIGIANO	2020
LO	BORGO SAN GIOVANNI	2020
LO	CASALETTO LODIGIANO	2020
LO	CASELLE LANDI	2020
LO	CASELLE LURANI	2021
LO	CASTELGERUNDO	2020
LO	CASTELNUOVO BOCCA D' ADDA	2020
LO	CASTIRAGA VIDARDO	2020
LO	CERVIGNANO D' ADDA	2020

LO	CODOGNO	2021
LO	COMAZZO	2020
LO	CORNO GIOVINE	2020
LO	CORNOVECCHIO	2020
LO	GALGAGNANO	2020
LO	GRAFFIGNANA	2020
LO	LIVRAGA	2020
LO	LODI VECCHIO	2020
LO	MACCASTORNA	2020
LO	MALEO	2020
LO	MARUDO	2021
LO	MELETI	2020
LO	MERLINO	2020
LO	MONTANASO LOMBARDO	2020
LO	ORIO LITTA	2020
LO	SALERANO SUL LAMBRO	2020
LO	SAN ROCCO AL PORTO	2020
LO	SANT'ANGELO LODIGIANO	2020
LO	SANTO STEFANO LODIGIANO	2020
LO	SENNA LODIGIANA	2020
LO	SOMAGLIA	2020
LO	VALERA FRATTA	2021
LO	VILLANOVA DEL SILLARO	2020
LO	ZELO BUON PERSICO	2020
MB	BRIOSCO	2020
MB	CORNATE D'ADDA	2020
MI	ABBIATEGRASSO	2020
MI	ARCONATE	2021
MI	BERNATE TICINO	2020
MI	BESATE	2020
MI	BOFFALORA SOPRA TICINO	2020
MI	CASSINA DE PECCHI	2021
MI	CASTANO PRIMO	2020
MI	CERRO AL LAMBRO	2020
MI	COLTURANO	2020
MI	CUGGIONO	2020
MI	DRESANO	2020
MI	GORGONZOLA	2021
MI	LISCATE	2021
MI	MEDIGLIA	2020
MI	MELEGNANO	2020
MI	MELZO	2021
MI	MORIMONDO	2020
MI	MOTTA VISCONTI	2020
MI	NOSATE	2020
MI	OZZERO	2020
MI	PESCHIERA BORROMEO	2020
MI	ROBECCHETTO CON INDUNO	2020
MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO	2020
MI	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	2020

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

MI	SAN DONATO MILANESE	2020
MI	SAN GIULIANO MILANESE	2020
MI	SAN ZENONE AL LAMBRO	2020
MI	TRUCCAZZANO	2020
MI	TURBIGO	2020
MI	VIZZOLO PREDABISSI	2020
MN	BORGO MANTOVANO	2020
MN	DOSOLO	2020
MN	MOGLIA	2020
MN	POMPONESCO	2020
MN	PONTI SUL MINCIO	2020
MN	QUINGENTOLE	2020
MN	QUISTELLO	2020
MN	SABBIONETA	2021
MN	VIADANA	2020
PV	ALBAREDO ARNABOLDI	2020
PV	ARENA PO	2020
PV	BASCAPE`	2021
PV	BASTIDA PANCARANA	2020
PV	BELGIOIOSO	2020
PV	BEREGUARDO	2020
PV	BORGO SAN SIRO	2020
PV	BREME	2020
PV	BRESSANA BOTTARONE	2020
PV	CANDIA LOMELLINA	2020
PV	CARBONARA AL TICINO	2020
PV	CASEI GEROLA	2020
PV	CASSOLNOVO	2020
PV	CASTELLO D`AGOGNA	2020
PV	CASTELNOVETTO	2020
PV	CAVA MANARA	2020
PV	CERETTO LOMELLINA	2020
PV	CERGNAGO	2020
PV	CHIGNOLO PO	2020
PV	CONFIENZA	2020
PV	CORANA	2020
PV	CORNALE E BASTIDA	2020
PV	FERRERA ERBOGNONE	2020
PV	FRASCAROLO	2020
PV	GALLIAVOLA	2020
PV	GAMBARANA	2020
PV	GAMBOLO`	2020
PV	GARLASCO	2020
PV	LANDRIANO	2021
PV	LANGOSCO	2020
PV	LINAROLO	2020
PV	LOMELLO	2020
PV	MAGHERNO	2021
PV	MARZANO	2021
PV	MEZZANA BIGLI	2020

PV	MEZZANA RABATTONI	2020
PV	MEZZANINO	2020
PV	MONTICELLI PAVESE	2020
PV	NICORVO	2020
PV	OLEVANO DI LOMELLINA	2020
PV	PALESTRO	2020
PV	PANCARANA	2020
PV	PAVIA	2020
PV	PIEVE ALBIGNOLA	2020
PV	PIEVE DEL CAIRO	2020
PV	PIEVE PORTO MORONE	2020
PV	PORTALBERA	2020
PV	REA	2020
PV	ROBBIO	2020
PV	ROSASCO	2020
PV	SAN CIPRIANO PO	2020
PV	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	2020
PV	SAN MARTINO SICCOMARIO	2020
PV	SANNAZZARO DE' BURGONDI	2020
PV	SARTIRANA LOMELLINA	2020
PV	SILVANO PIETRA	2020
PV	SIZIANO	2021
PV	SOMMO	2020
PV	STRADELLA	2020
PV	SUARDI	2020
PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO	2020
PV	TORRE D'ARESE	2021
PV	TORRE D'ISOLA	2020
PV	TORRE DE' NEGRI	2020
PV	TORREVECCHIA PIA	2021
PV	TRAVACO' SICCOMARIO	2020
PV	VALLE SALIMBENE	2020
PV	VELEZZO LOMELLINA	2020
PV	VERRUA PO	2020
PV	VIDIGULFO	2021
PV	VIGEVANO	2020
PV	VILLANTERIO	2021
PV	ZEME	2020
PV	ZERBO	2020
PV	ZERBOLO'	2020
PV	ZINASCO	2020
SO	ALBOSAGGIA	2021
SO	ANDALO VALTELLINO	2021
SO	ARDENNO	2021
SO	BERBENNO DI VALTELLINA	2021
SO	BIANZONE	2021
SO	BUGLIO IN MONTE	2021
SO	CAIOLO	2021
SO	CASTELLO DELL'ACQUA	2021
SO	CASTIONE ANDEVENNO	2021

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

SO	CEDRASCO	2021
SO	CERCINO	2021
SO	CHIAVENNA	2021
SO	CHIURO	2021
SO	CIVO	2021
SO	COLORINA	2021
SO	COSIO VALTELLINO	2021
SO	DAZIO	2021
SO	DELEBIO	2021
SO	DUBINO	2021
SO	FAEDO VALTELLINO	2021
SO	FORCOLA	2021
SO	FUSINE	2021
SO	GORDONA	2021
SO	GROSIO	2021
SO	GROSOTTO	2021
SO	LOVERO	2021
SO	MANTELLIO	2021
SO	MAZZO DI VALTELLINA	2021
SO	MESE	2021
SO	MONTAGNA IN VALTELLINA	2021
SO	MORBEGNO	2021
SO	NOVATE MEZZOLA	2021
SO	PIANTEDO	2021
SO	PIATEDA	2021
SO	POGGIRIDENTI	2021
SO	PONTE IN VALTELLINA	2021
SO	POSTALESIO	2021
SO	PRATA CAMPORACCIO	2021
SO	ROGOLO	2021
SO	SAMOLACO	2021
SO	SERNIO	2021
SO	SONDALO	2021
SO	SONDRIO	2021
SO	TALAMONA	2021
SO	TEGLIO	2021
SO	TIRANO	2021
SO	TOVO DI SANT'AGATA	2021
SO	TRAONA	2021
SO	VALDISOTTO	2021
SO	VERCEIA	2021
SO	VERVIO	2021
SO	VILLA DI TIRANO	2021
VA	ALBIZZATE	2020
VA	ARCISATE	2021
VA	BRUNELLO	2020
VA	CAIRATE	2020
VA	CANTELLIO	2021
VA	CARDANO AL CAMPO	2020
VA	CARNAGO	2020

VA	CARONNO VARESINO	2020
VA	CASSANO MAGNAGO	2020
VA	CASTELSEPRIO	2020
VA	CASTRONNO	2020
VA	CAVARIA CON PREMEZZO	2020
VA	FAGNANO OLONA	2020
VA	GALLARATE	2020
VA	GAZZADA SCHIANNO	2020
VA	GOLASECCA	2020
VA	GORLA MAGGIORE	2020
VA	GORLA MINORE	2020
VA	GORNATE OLONA	2020
VA	INDUNO OLONA	2021
VA	JERAGO CON ORAGO	2020
VA	LONATE CEPPINO	2020
VA	LONATE POZZOLO	2020
VA	LOZZA	2020
VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO	2020
VA	SESTO CALENDE	2020
VA	SOLBIATE ARNO	2020
VA	SOLBIATE OLONA	2020
VA	SOMMA LOMBARDO	2020
VA	VARESE	2021
VA	VEDANO OLONA	2020
VA	VIZZOLA TICINO	2020

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

<b>COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE E' VIETATO LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. 13 DICEMBRE 2019 - n. 18334</b>	<b>PROVINCIA</b>
ABBADIA CERRETO	LODI
ACQUAFREDDA	BRESCIA
AGNADELLO	CREMONA
ANTEGNATE	BERGAMO
ARZAGO D'ADDA	BERGAMO
BAGNOLO CREMASCO	CREMONA
BAGNOLO MELLA	BRESCIA
BAGNOLO SAN VITO	MANTOVA
BARBARIGA	BRESCIA
BARBATA	BERGAMO
BEDIZZOLE	BRESCIA
BERLINGO	BRESCIA
BERTONICO	LODI
BESNATE	VARESE
BORGIO SAN GIACOMO	BRESCIA
BORGIO VIRGILIO	MANTOVA
BREMBIO	LODI

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

BRESSO	MILANO
BRIGNANO GERA D'ADDA	BERGAMO
BUSSERO	MILANO
CALCINATO	BRESCIA
CALCIO	BERGAMO
CALVISANO	BRESCIA
CASTELGERUNDO	LODI
CAMISANO	CREMONA
CANNETO SULL'OGLIO	MANTOVA
CANONICA D'ADDA	BERGAMO
CAPERGNANICA	CREMONA
CAPRALBA	CREMONA
CAPRIANO DEL COLLE	BRESCIA
CARAVAGGIO	BERGAMO
CARPENEDOLO	BRESCIA
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	CREMONA
CASALETTO CEREDANO	CREMONA
CASALETTO DI SOPRA	CREMONA
CASALETTO VAPRIO	CREMONA
CASALOLDO	MANTOVA
CASTEL GABBIANO	CREMONA
CASTEL ROZZONE	BERGAMO
CASTELLEONE	CREMONA
CASTENEDOLO	BRESCIA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA
CASTREZZATO	BRESCIA
CAVRIANA	MANTOVA
CAZZAGO SAN MARTINO	BRESCIA
CHIARI	BRESCIA
CHIEVE	CREMONA
CHIGNOLO D'ISOLA	BERGAMO
CIGOLE	BRESCIA
CIVIDATE AL PIANO	BERGAMO
COCCAGLIO	BRESCIA
COLOGNO AL SERIO	BERGAMO
COMEZZANO - CIZZAGO	BRESCIA
CORTE PALASIO	LODI
CORTENUOVA	BERGAMO
CORZANO	BRESCIA
COSTA DE' NOBILI	PAVIA
COVO	BERGAMO
CROTTA D'ADDA	CREMONA
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CREMONA
DELLO	BRESCIA
DOVERA	CREMONA
PIADENA DRIZZONA	CREMONA
FLERO	BRESCIA
FONTANELLA	BERGAMO
FORMIGARA	CREMONA
FORNOVO SAN GIOVANNI	BERGAMO



GAMBARA	BRESCIA
GHEDI	BRESCIA
GHISALBA	BERGAMO
GOITO	MANTOVA
GOMBITO	CREMONA
GONZAGA	MANTOVA
GOTTOLENGO	BRESCIA
GUARDAMIGLIO	LODI
GUIDIZZOLO	MANTOVA
ISORELLA	BRESCIA
ISSO	BERGAMO
IZANO	CREMONA
LENO	BRESCIA
LESMO	MONZA E DELLA BRIANZA
LOGRATO	BRESCIA
LONATO DEL GARDA	BRESCIA
MACLODIO	BRESCIA
MAIRANO	BRESCIA
MALAGNINO	CREMONA
MANERBIO	BRESCIA
MARMIROLO	MANTOVA
MARTINENGO	BERGAMO
MILZANO	BRESCIA
MONTE CREMASCO	CREMONA
MONTICHIARI	BRESCIA
MONTIRONE	BRESCIA
MORNICO AL SERIO	BERGAMO
MOSCAZZANO	CREMONA
MOTTEGGIANA	MANTOVA
MOZZANICA	BERGAMO
NOVEDRATE	COMO
NUVOLENTI	BRESCIA
OFFLAGA	BRESCIA
OLGIATE OLONA	VARESE
ORZINUOVI	BRESCIA
ORZIVECCHI	BRESCIA
OSPITALETTO	BRESCIA
PADERNO FRANCIACORTA	BRESCIA
PALAZZO PIGNANO	CREMONA
PALOSCO	BERGAMO
PANDINO	CREMONA
PAVONE DEL MELLA	BRESCIA
PEGOGNAGA	MANTOVA
PESSINA CREMONESE	CREMONA
PIEVE SAN GIACOMO	CREMONA
PIUBEGA	MANTOVA
PIZZIGHETTONE	CREMONA
POMPIANO	BRESCIA
PONCARALE	BRESCIA
PONTEVICO	BRESCIA

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

PONTOGLIO	BRESCIA
PRALBOINO	BRESCIA
PUMENENGO	BERGAMO
QUINTANO	CREMONA
QUINZANO D'OGGIO	BRESCIA
REMEDELLO	BRESCIA
RICENGO	CREMONA
RIPALTA GUERINA	CREMONA
RIVOLTA D'ADDA	CREMONA
ROCCAFRANCA	BRESCIA
RODIGO	MANTOVA
ROMANENGO	CREMONA
ROMANO DI LOMBARDIA	BERGAMO
ROVATO	BRESCIA
ROVERBELLA	MANTOVA
RUDIANO	BRESCIA
SAN BASSANO	CREMONA
SAN GERVASIO BRESCIANO	BRESCIA
SAN PAOLO	BRESCIA
SAN ZENO NAVIGLIO	BRESCIA
SECUGNAGO	LODI
SEDRIANO	MILANO
SENIGA	BRESCIA
SERGNANO	CREMONA
SONCINO	CREMONA
SPINO D'ADDA	CREMONA
STAGNO LOMBARDO	CREMONA
TELGATE	BERGAMO
TORRE PALLAVICINA	BERGAMO
TRAVAGLIATO	BRESCIA
TRESCORE CREMASCO	CREMONA
TREVIGLIO	BERGAMO
TRIGOLO	CREMONA
TURANO LODIGIANO	LODI
URAGO D'OGGIO	BRESCIA
VEROLANUOVA	BRESCIA
VEROLAVECCHIA	BRESCIA
VESCOVATO	CREMONA
VILLACHIARA	BRESCIA
VISANO	BRESCIA
ZANICA	BERGAMO

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg (UE) 1306/13 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

**D.g.r. 12 maggio 2020 - n. XI/3125**  
**Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le**  
**Misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla**  
**d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

- la d.g.r. n. VIII/10672 del 2 dicembre 2009 «Approvazione degli schemi di «Accordo quadro» e «Contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. IX/2048 del 28 luglio 2011 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI» con una dotazione iniziale di euro 23.000.000,00 rinviando la successiva deliberazione l'approvazione dei criteri applicativi per l'attuazione dell'intervento;
- la d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 (Misura «Credito Adesso») con la quale sono state istituite, con una dotazione complessiva pari ad euro 500.000.000,00, le tre linee d'intervento denominate «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività» e approvati i relativi criteri attuativi;
- il decreto n. 11068 del 23 novembre 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011: estensione al settore delle costruzioni della possibilità di accesso alle linee d'intervento «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività»;
- la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della Strada Statale 36 (SS 36)», con cui a valere sulla linea «Generale» è stata istituita una riserva a favore delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36, di importo pari a euro 5.000.000,00 prevedendo al contempo di incrementare, portandolo al 3% il contributo in conto abbattimento tassi riconosciuto a tali imprese interessate dalla chiusura della SS 36 e successivo decreto n. 4744 del 4 giugno 2013 recante «Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni di cui alla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36»;
- la d.g.r. n. X/2519 del 17 ottobre 2014 recante «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese danneggiate dall'embargo russo introdotto ad agosto 2014»;
- la d.g.r. n. X/4865 del 29 febbraio 2016 ad oggetto «Rimodulazione Credito Adesso (d.g.r. n. IX/2411) e agevolazioni finanziarie alle agenzie di viaggio»;
- la d.g.r. 9 ottobre 2017 n. X/7203 avente ad oggetto: «Rimodulazione della misura «Credito Adesso» (d.g.r. n. IX/2411): ampliamento dei soggetti potenziali beneficiari» con la quale, tra l'altro si è estesa la possibilità di accesso alla misura «Credito Adesso» anche alle associazioni di professionisti e ai liberi professionisti, appartenenti al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, codice ISTAT primario - ATECO 2007 - lett. M definendo come «liberi professionisti» quelli che hanno avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i. e che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all'Albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso

dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco Mise);

- la d.g.r. 10 settembre 2018, n. XI/514 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. XI/2411 e istituzione di una riserva a favore delle emittenti radiotelevisive»;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. X/1671 «Ampliamento del plafond finanziamenti e modifica della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 24 ottobre 2011 n. IX/2411», con la quale è stato integrato il plafond finanziamenti ed è stato semplificato l'accesso alla misura, in ottica di snellimento degli adempimenti a carico delle imprese, tramite una unica modalità di accesso semplificata, opportunamente integrata con gli indicatori di bilancio;
- la d.g.r. 2 marzo 2020, n. X/2896 «Incremento della dotazione finanziaria della misura credito adesso, di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411» che quale prima risposta immediata all'emergenza COVID-19, ha ampliato la possibilità di finanziamenti fino a ulteriori euro 15.000.000,00 e integrato la disponibilità del Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per un importo di euro 500.000,00;

Richiamata altresì la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità» per la ripresa e la gestione dell'emergenza COVID 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento «Credito Adesso Evolution» che, in risposta all'emergenza COVID-19 e al bisogno di liquidità delle imprese lombarde, ha:

- apportato modifiche alla misura Credito Adesso e ampliato la possibilità di finanziamenti fino a ulteriori euro 39.000.000,00 e integrato la disponibilità del Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per un importo di euro 2.000.000,00;
- attivato la nuova linea Credito Adesso Evolution con una dotazione per i finanziamenti fino a euro 67.000.000,00 e per il Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per euro 7.353.000,00;
- previsto l'accesso alla misura Credito Adesso e alla sua nuova linea Evolution, da parte dei Liberi professionisti e degli Studi associati in continuità con la definizione data dalla richiamata d.g.r. 9 ottobre 2017 n. X/7203 e con una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno Euro 120.000,00 per finanziamenti con un valore nominale compreso tra 18.000 euro e 200.000 euro;

Considerato che il particolare periodo di emergenza necessita di:

- ampliare ulteriormente la misura Credito Adesso e la sua nuova linea Credito Adesso Evolution anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all'Albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso della relativa attestazione;
- abbassare il valore minimo di media dei ricavi tipici da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro coerentemente con le fasce previste in Credito Adesso Evolution per le PMI in cui il valore nominale minimo del finanziamento corrisponde ad un quarto del valore minimo della media dei ricavi tipici;

Dato atto che in ogni caso i professionisti devono:

- aver avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i. da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente;
- aver eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
- appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario ATECO 2007;

Dato atto altresì che nella misura Credito Adesso di cui all'allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 è previsto anche per le PMI e per le Mid-Cap un valore nominale del finan-

**Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020**

ziamento minimo di 18.000,00 euro e un valore minimo dei ricavi tipici di 120.000,00, al pari dei professionisti;

Ritenuto necessario per garantire nella misura Credito Adesso di cui all'allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 parità di condizioni anche alle PMI e Mid-Cap rispetto al valore minimo della media di ricavi tipici riducendo conseguentemente tale valore dagli attuali 120.000,00 euro a 72.000,00 euro;

Valutata l'opportunità di procedere con la modifica della Misura Credito Adesso di cui all'allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e Credito Adesso Evolution di cui all'allegato B della medesima richiamata d.g.r. per:

- ampliare la misura Credito Adesso e la sua nuova linea Credito Adesso Evolution anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all'Albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso della relativa attestazione;
- abbassare sulla misura Credito Adesso e sulla sua nuova linea Credito Adesso Evolution il valore minimo di media dei ricavi tipici dei liberi professionisti e degli studi professionali da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro;
- abbassare sulla misura Credito Adesso di cui all'Allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 il valore minimo di media dei ricavi tipici da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro anche per le PMI e per le Miid-cap;
- modificare conseguentemente sulla misura Credito Adesso di cui all'Allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 la disposizione prevista nel relativo Avviso inerente la percentuale massima del singolo Finanziamento richiedibile da professionisti, studi professionali, PMI e Mid-cap passando dall'attuale 15% al 25% della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

Ritenuto di confermare:

- tutti gli altri punti e relativi criteri di cui agli Allegati A e B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074;
- la dotazione finanziaria prevista nella richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, entro i cui limiti saranno concedibili i finanziamenti;
- che la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali, per entrambe le misure, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'EsI), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Stabilito di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, l'aggiornamento dell'Avviso per le imprese richiedenti i finanziamenti e il contributo in conto interessi sulla misura Credito Adesso e sulla misura Credito Adesso Evolution;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di ampliare la misura Credito Adesso e la sua nuova linea Credito Adesso Evolution, di cui agli allegati A e B della d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso della relativa attestazione;

2. di ridurre sulla misura Credito Adesso e sulla sua nuova linea Credito Adesso Evolution, di cui agli allegati A e B della d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, il valore minimo di media dei ricavi tipici dei liberi professionisti e degli studi professionali da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro;

3. di confermare che in ogni caso i professionisti devono:

- aver avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i., da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente;
- aver eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
- appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario ATECO 2007;

4. di ridurre sulla misura Credito Adesso di cui all'Allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 il valore minimo di media dei ricavi tipici da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro anche per le PMI e Mid-cap;

5. di modificare la disposizione prevista nell'Avviso attuativo della misura Credito Adesso di cui all'Allegato A della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 inerente la percentuale massima del singolo Finanziamento richiedibile da professionisti, studi professionali, PMI e Mid-cap passando dall'attuale 15% al 25% della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

6. di confermare:

- tutti gli altri punti e relativi criteri di cui agli Allegati A e B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074;
- la dotazione finanziaria prevista nella richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, entro i cui limiti saranno concedibili i finanziamenti;
- che la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali, per entrambe le misure, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'esI), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

7. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore del fondo e responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, per l'adozione degli atti di competenza ossia l'aggiornamento dell'Avviso per le imprese richiedenti i finanziamenti e il contributo in conto interessi sulla misura Credito Adesso e sulla misura Credito Adesso Evolution;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini



## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 11 maggio 2020 - n. 5599

**Approvazione dell'elenco dei beneficiari della componente Buono scuola di Dote scuola 2019/2020: impegno della relativa spesa di euro 10.810,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. secondo provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, come modificata dalla legge regionale n.30 del 5 ottobre 2015 e, in particolare, l'art. 8, Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie, dove si dispone che «la Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie»;

Viste:

- la d.g.r. del 28 gennaio 2019 n. XI/1177 «Programmazione del sistema unitario di Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico 2019/2020», con cui, tra le altre cose, è stata approvata la programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario, articolata, tra le altre, nella componente Buono scuola per i percorsi di istruzione;
- la d.g.r. del 2 marzo 2020 n. XI/2890, Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/2020. Determinazioni integrative della d.g.r. n. X/1177/2019, con cui sono state incrementate le risorse stanziare per la componente Buono scuola fino all'ammontare di euro 26.300.000,00, a seguito di variazione compensativa dal capitolo 7433 (appartenente alla medesima missione 4, Programma 07) per euro 2.300.000,00;

Richiamati i Decreti del 12 aprile 2019, n. 5286 e del 14 giugno 2019 n. 8629, con cui, in applicazione della richiamata d.g.r. n. 1177/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, contenente modalità operative e termini;

Dato atto che la richiamata d.g.r. n. 1238/2019 e i decreti n. 5286/2019 e n. 8629/2019, sono stati pubblicati nell'Amministrazione Trasparente del portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Rilevato che si è provveduto ad approvare l'elenco dei beneficiari della componente Buono scuola di Dote scuola dell'anno scolastico 2019/2020, con decreto del 19 marzo 2020 n. 3550 e del 2 aprile 2020 n. 4106, in cui risultano formalmente ammissibili domande per n. 25311 beneficiari, per una spesa complessiva di euro 26.281.776,00;

Dato atto che è stato necessario procedere ad una istruttoria integrativa, svolta dal competente ufficio, in quanto il sistema informatico di gestione di «Dote Scuola» non ha estratto, per mero errore della procedura informatica, i dati relativi alle domande ammissibili contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che a esito della suddetta istruttoria integrativa risultano formalmente ammissibili domande per n. 14 beneficiari, per una spesa complessiva di euro 10.810,00;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'elenco dei suddetti 14 beneficiari della componente Buono scuola di Dote scuola dell'anno scolastico 2019/2020, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che il suddetto importo trova copertura sul corrente esercizio, a valere sul cap. 4.07.104.5315, Contributi alle famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Richiamato il decreto n. 10533 del 4 settembre 2017 «Geca 5/2017 - Approvazione degli atti di svolgimento della procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza tecnica per l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e

2018/2019. Aggiudicazione in favore di Edenred Italia s.r.l. con sede in Milano. Codice CIG 6986025A32» e il relativo contratto sottoscritto in data 16 gennaio 2018, n. 4408/UR;

Richiamati:

- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020 - Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamati inoltre:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018» che ha approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 gennaio 2020, n. 239, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione dell'atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto, inoltre, che il presente decreto è adottato nel rispetto delle indicazioni previste dai decreti n. 5286/2019 e n. 8629/2019, idonee a consentire alle famiglie di fruire del buono scuola nel rispetto delle scadenze dell'anno scolastico;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nel corrente esercizio finanziario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco di 14 beneficiari della componente Buono scuola di Dote scuola dell'anno scolastico 2019/2020, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare l'importo complessivo di euro 10.810,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. (cod. 69473), imputato al capitolo di spesa 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2020, attestando

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

3. di disporre che Edenred Italia s.r.l. renda utilizzabili dai legittimi beneficiari i relativi titoli di spesa, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, al fine di consentire alle famiglie di spendere i relativi importi in conto pagamento delle rette scolastiche direttamente presso le scuole;

4. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

5. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

6. di dare atto che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) nella sezione Bandi.

Il dirigente  
Paolo Diana

— • —

Elenco beneficiari Dote Scuola - Buono scuola 2019/2020  
II PROVVEDIMENTO

ID	ID DOMANDA	RICHIEDENTE COGNOME	RICHIEDENTE NOME	VALORE BUONO SCUOLA
1	1201862	PIZZAMIGLIO	MICAELA	310,00 €
2	1203248	CARERE	MAURIZIO	450,00 €
3	1210774	BONIN	MAURIZIO	1.400,00 €
4	1214648	D'ORSI	ANTONELLA JESSICA	250,00 €
5	1239335	POLLONI	CHIARA	300,00 €
6	1239335	POLLONI	CHIARA	1.000,00 €
7	1267265	SAINI	MARISTELLA	300,00 €
8	1275170	PANZERA	ROBERTO	1.300,00 €
9	1306152	STRATI	DOMENICA	600,00 €
10	1317171	ZOCCHI	CHIARA	300,00 €
11	1363519	MAZZAFERRI	ELISA	150,00 €
12	1365111	PASINETTI	CLAUDIO	2.000,00 €
13	1365111	PASINETTI	CLAUDIO	2.000,00 €
14	1366619	MARIELLA	BARBARA	450,00 €

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

## D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

**D.d.u.o. 27 aprile 2020 - n. 4999**
**POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (10 febbraio - 31 marzo 2020 - d.d.s.n. 16109/2019 - 2499/2020 - 3177/2020) - CUP E85E19000420009**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
  - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
  - la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
  - la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
  - la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
  - il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
  - la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;
  - il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in officina di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
  - il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;
- Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:
- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
  - approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104.14048 (quota

Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

- il d.d.s.n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
  - la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
  - il d.d.s.n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;
- Vista la d.g.r. n. 2217 del 08 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (D.G.R. 4/2018) E A.S. 2019-2020 (D.G.R. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA», con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unione di Bellano e Vendrognò (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrognò nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di



tutti Comuni, Unioni di Comuni di Comuni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- a) la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- b) le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
  - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
  - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
  - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3<sup>a</sup> provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4<sup>a</sup> provvedimento) e d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5<sup>a</sup> provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 13855 domande ammesse;
- n. 534 non ammesse;
- n. 1261 sospese per completamento istruttoria, ivi comprese quelle campionate ai fini dell'accertamento delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia di campionamento di cui alla nota prof. n. J2.2019.0049035 del 22 novembre 2019 trasmessa all'Autorità di Gestione - Asse II;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 09 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1<sup>a</sup> provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione e proroghe;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nel-

le successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendicontazione e relative proroghe (dal 10 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 di cui al d.d.s. n. 16109/2019, n. 2499/2020 e n. 3177/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto un anticipo, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che, le somme presentate nella prima finestra di rendicontazione, siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto a cui viene dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 42.568,06 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 6.385,21
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 21.284,01
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 14.898,84

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 42.568,06 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61068	12.01.104.14050	14.898,84	0	0
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61069	12.01.104.14048	6.385,21	0	0
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61070	12.01.104.14049	21.284,01	0	0

2. di liquidare l'importo complessivo di € 42.568,06 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61068	12.01.104.14050	2020/0/0		14.898,84
FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61069	12.01.104.14048	2020/0/0		6.385,21
FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni	61070	12.01.104.14049	2020/0/0		21.284,01

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
61068	FSE_2014_2020 - cap. 014050 STATO - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni			
61069	FSE_2014_2020 - cap. 014048 RL- NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni			
61070	FSE_2014_2020 - cap. 014049 UE - NIDI GRATIS - 2019/2020 -Comuni			

3. di stabilire che per i Comuni beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l'importo già erogato a titolo di anticipo, pertanto viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Elena Sabbadini

ALLEGATO A alla proposta DDS n.270 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - I rendicontazione

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1756438	COMUNE DI BOVISIO MASIAGO	7551,53
1768610	COMUNE DI MUGGIO'	16713,39
1766260	COMUNE DI ORNAGO	4098,08
1765077	COMUNE DI SABBIONETA	526,65
1758198	COMUNE DI TORREVECCHIA PIA	3923,02
1763199	COMUNE DI VIGEVANO	9755,39

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.u.o. 7 maggio 2020 - n. 5472**  
**2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi Di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza dall'intervento finanziario pari ad € 65.000,00 concesso all'impresa Panificio Le Macine di Fusari Massimo per la realizzazione del progetto ID 631315 (CUP E27F18000000009) a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» e contestuale economia di € 6.500,00**

III DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
 INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  
 E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014- 2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), con Decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/2253 del 04 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva

di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;

- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1<sup>a</sup> finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1<sup>a</sup> finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando Intraprendo;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge. Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto può variare da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00 e si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota di finanziamento agevolato a tasso zero (art. 9, 1 comma, del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando, il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
  - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
  - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo

quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo punto 3;

- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo punto 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo punto 5;

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO in data 27 ottobre 2017, prot. O1.2017.0026143;

Richiamato il decreto n. 1205 del 1 febbraio 2018 con il quale è stato concesso all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO (P.I. 10049800963) per la realizzazione del progetto «Il laboratorio di Fusari Massimo» (ID 631315), a fronte di un investimento di € 108.422,44 l'intervento finanziario di complessivi € 65.000,00 di cui:

- € 58.500,00 a titolo di finanziamento;
- € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 giugno 2018 ha liquidato all'impresa a titolo di anticipazione, in data 27 luglio 2018, la prima tranche pari ad € 32.500,00, corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 18 giugno 2019 (prot. O1.2019.0009641), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto della nota prot. reg. n. O1.2020.0001230 del 22 gennaio 2020 inviata da Finlombarda s.p.a., alla scrivente Unità Organizzativa nella quale Finlombarda medesima, avendo effettuato la verifica della rendicontazione delle spese in qualità di soggetto gestore del fondo Intraprendo riferisce che:

- a seguito del controllo da parte di Finlombarda della rendicontazione delle spese, è emerso che le fatture presentate per € 108.554,10, a fronte di un investimento deliberato pari a € 108.422,44, risultano ammissibili per € 55.202,22 pari al 50,91 % dell'investimento deliberato, non raggiungendo, pertanto, come evidenziato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la soglia minima del 60% prevista dal Bando Intraprendo - art. 16 punto 1 lett. h) che recita: «I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

...omissis....;

h) realizzare il progetto *pù*almeno il 60% delle spese totali ammesse all'intervento finanziario;

...omissis....»;

- il rimborso alla data del 31 dicembre 2019 risulta ancora in preammortamento;
- a fronte dell'erogazione della prima tranche pari ad € 32.500,00 è stata emessa la fideiussione n. 226565 - 001 da parte di Unipol Banca s.p.a., sino alla concorrenza dell'importo di € 29.250,00, a favore di Finlombarda s.p.a. che ha efficacia dalla data di rilascio, 17 aprile 2018, fino alla comunicazione di svincolo inviata al garante dal beneficiario;

Preso atto, altresì, che nella medesima nota del 22 gennaio 2020 Finlombarda s.p.a. considerato quanto sopra indicato, propone la revoca dell'agevolazione deliberata ed il recupero dell'importo erogato pari a € 32.500,00, incrementato di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (27 luglio 2018) sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di decadenza, in applicazione all'art. 17, punto 3 lett. d) e punto 4, lett. a) del bando;

Richiamata la nostra lettera prot. n. O1.2020.0001315 del 23 gennaio 2020 (trasmessa via PEC), con la quale per le motivazioni sopra indicate:

- è stato comunicato all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO il preavviso di decadenza dall'intervento finanziario ai sensi della l. 241/90, dando contestualmente un termine di dieci giorni solari consecutivi dal ricevimento

della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

- si è precisato che, scaduto tale termine senza ulteriore comunicazione si sarebbe proceduto ad emanare il decreto di decadenza totale dall'intervento finanziario concesso, in attuazione degli artt. 16 punto 1 lett. h) e 17 punto 3 lett. d) del bando Intraprendo e di contestuale richiesta di restituzione della somma anticipata, incrementata degli interessi previsti al citato art. 17, punto 4 lett. a);

Vista la nota prot. n. O1.2020.0001923 del 31 gennaio 2020 con la quale l'impresa ha risposto alla comunicazione sopra indicata, esponendo le proprie controdeduzioni e precisando che:

- Finlombarda ha ritenuto di non considerare valida e di non approvare nella valutazione della rendicontazione presentata da PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO la fattura nr. 5418000351 del 23 marzo 2018 in quanto la stessa non risulterebbe quietanzata;
- il PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO ha dimostrato di aver già corrisposto - relativamente a tale fattura - l'importo pari ad € 63.853,00 IVA inclusa (ovvero € 52.338,52 al netto IVA), giusta copia dei bonifici regolarmente eseguiti;
- l'importo pari ad € 4.587,45 IVA inclusa (ovvero € 3.759,84 al netto IVA) risultante a saldo della fattura sopra citata non è stato corrisposto dal PANIFICIO LE MACINE avendo il signor Fusari Massimo riscontrato e tempestivamente segnalato al fornitore malfunzionamenti all'attrezzatura (in particolare al forno), circostanza confermata anche dalla ditta fornitrice, come da comunicazioni trasmesse;
- chiede che, ai fini della quantificazione del rendiconto finale presentato dal PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO, in aggiunta all'importo già approvato pari ad € 55.202,22, venga altresì considerato l'ulteriore importo pari ad € 52.338,52 ad oggi effettivamente ed incontrovertibilmente sostenuto dall'Istante e versato al fornitore e che venga revocato il preavviso di decadenza totale dell'intervento finanziario concesso in relazione alla pratica ID 631315;

Richiamati i seguenti articoli:

- l'art. 15. del bando e l'art. 3.6 delle linee guida per la rendicontazione del bando i quali prevedono che la domanda di erogazione della tranche a saldo debba essere presentata dai Soggetti beneficiari, allegando, tra l'altro, una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
- l'art. 26 lett. r) del bando e l'art. 2 delle linee guida per la rendicontazione del bando i quali stabiliscono che per spesa effettivamente sostenuta si intende la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario, che risulti interamente quietanzata a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, oppure assegno, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente;
- l'art. 26 lett. s) del bando il quale stabilisce che la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa ammissibile effettivamente sostenuto e quietanzato dal Soggetto beneficiario e comunque entro e non oltre i termini previsti all'art. 7 («Termine di Realizzazione dei Progetti»);
- l'art. 3.3.2 delle linee guida per la rendicontazione del bando il quale stabilisce, rispettivamente ai commi c) ed e) che ai fini della rendicontazione e dell'erogazione dell'Intervento Finanziario, tutte le spese devono:
  - essere sostenute e quietanzate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sino al termine di realizzazione del progetto di cui all'art. 7 del bando;
  - essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio che devono essere «quietanzati» ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;

Dato atto che in data 24 marzo 2020 è stato richiesto un approfondimento all'ufficio giuridico di Regione Lombardia in merito al caso di cui trattasi;



Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

Considerato che:

- la fattura relativa alla spesa per beni strumentali n. 5418000351 del 23 marzo 2018 e inserita nella rendicontazione, risulta non interamente quietanzata entro il termine di realizzazione del progetto, in violazione dei sopra citati articoli del bando, il quale costituisce lex specialis che il Responsabile del Procedimento è sempre tenuto ad applicare e delle linee guida per la rendicontazione;
- ad oggi tutti i casi precedenti sono stati trattati stabilendo la non ammissibilità di spese non interamente quietanzate entro il termine di realizzazione del progetto;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le controdeduzioni dell'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO con la nota del 31 gennaio 2020 e di confermare la necessità di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario concesso;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 15, comma 6, il quale stabilisce, tra l'altro, che le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
- l'art. 17, commi 3 e 4, del bando il quale recita:

*«3. Con decreto del Responsabile del Procedimento, l'Intervento Finanziario viene dichiarato decaduto:*

- a) ...omissis...;
- b) ...omissis...;
- c) ...omissis...;

*d) qualora il Progetto non sia stato realizzato per almeno il 60% (sessanta per cento) del costo ammesso all'Intervento Finanziario; .....omissis.....;*

*e) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 16 («Obblighi dei Soggetti beneficiari»);*

- f) ...omissis...;
- g) ...omissis...;
- h) ...omissis...;

*4. A fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Intervento Finanziario, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato:*

- a) per le ipotesi di cui al precedente comma lettere da a) a f), a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di decadenza;
- b) ...omissis...;

*Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'Intervento Finanziario indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.»*

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario complessivo di € 65.000,00 (€ 58.500,00 a titolo di finanziamento e € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto) concesso all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO per la realizzazione del progetto «Il laboratorio di Fusari Massimo» (ID 631315) per le motivazioni sopra indicate;
- di richiedere all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO la restituzione della somma di € 32.500,00, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (27 luglio 2018) sino alla data di assunzione del presente provvedimento, pari ad € 2.893,84;
- di stabilire che il versamento dell'importo complessivo di € 35.393,84 dovrà essere effettuato, in via eccezionale, en-

tro 60 giorni (in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, che sta comportando problematiche di scarsa liquidità per le aziende) dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. (via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano, dal 01 giugno 2020 via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN IT96H0306903390100000002136, specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione finanziamento da PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO»;

- decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 6.500,00, come di seguito indicato:
  - impegno n.22628/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10839: - € 3.250,00;
  - impegno n. 22630/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10855: - € 2.275,00;
  - impegno n. 22632/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10873: - € 975,00;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 223375;

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di rovoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo di € 32.500,00, incrementato degli interessi come sopra calcolati, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in quanto sono stati effettuati gli approfondimenti istruttori sopra riportati, a seguito delle controdeduzioni inviate dall'impresa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento dell'intervento finanziario complessivo di € 65.000,00 (€ 58.500,00 a titolo di finanziamento e € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto) concesso all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO per la realizzazione del progetto «Il laboratorio di Fusari Massimo» (ID 631315), per le motivazioni sopraindicate e riportate anche nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di richiedere all'impresa PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO la restituzione della somma di € 32.500,00, incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di ri-

ferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione (27 luglio 2018) sino alla data di assunzione del presente provvedimento, pari ad € 2.893,84;

3. di stabilire che il versamento dell'importo complessivo di € 35.393,84 dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. (via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano, dal 1 giugno 2020 via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN IT96H0306903390100000002136), specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione finanziamento da PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO »;

4. decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

5. di cancellare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 6.500,00:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
lo_dettaglio-capitolo_importi_capitolo	2019	22628	ubim	-3.250,00	0,00	0,00
lo_dettaglio-capitolo_importi_capitolo	2019	22630	ubim	-2.275,00	0,00	0,00
lo_dettaglio-capitolo_importi_capitolo	2019	22632	ubim	-975,00	0,00	0,00

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1205 del 1 febbraio 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it);

9. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente  
Cesare Giovanni Meletti

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

<b>ALLEGATO 1</b>				
<b>Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 631315 - Beneficiario PANIFICIO LE MACINE DI FUSARI MASSIMO</b>				
<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>IMPORTO PRESENTATO (domanda)</b>	<b>IMPORTO AMMESSO (domanda)</b>	<b>IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)</b>	<b>IMPORTO APPROVATO FINALE</b>
Spese per nuovo personale	€ 22.668,00	€ 22.668,00	€ 22.643,36	€ 18.120,80
Beni strumentali	€ 60.304,44	€ 60.304,44	€ 60.304,44	€ 14.000,00
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.396,00	€ 2.718,12
Servizi di consulenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.785,00	€ 7.995,00
Affitto locali	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.730,50	€ 6.730,50
Acquisto delle scorte	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.694,80	€ 5.637,80
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 108.422,44</b>	<b>€ 108.422,44</b>	<b>€ 108.554,10</b>	<b>€ 55.202,22</b>



ELENCO SPESE NON AMMESSE				
GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO	IMPORTO NON APPROVATO	MOTIVAZIONE
7613 del 18/11/2018	Servizi di consulenza	250	250	Spesa non ammissibile ai sensi del punto 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione in quanto riferita ad ordinaria amministrazione (tenuta contabilità semplificata quarto trimestre).
18/106 del 29/04/2018	Servizi di consulenza	1.450,00	1.290,00	Alcune spese non sono pertinenti alla tipologia di spesa "Spese per consulenze" previste alla voce 3.7.5. delle Linee guida di Rendicontazione (manifesti e decorazioni vetrine)
5418000351 del 22/03/2018	Beni strumentali	46.304,44	46.304,44	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.3.2. comma c) ed e) delle Linee Guida di Rendicontazione, fattura non quietanzata totalmente.
8405 del 09/05/2018	Acquisto delle scorte	418,45	19	Ai sensi dell'art. 3.3.2 j) delle Linee Guida di Rendicontazione non ammesse spese di trasporto (€ 19,00).
12063 del 30/08/2018	Acquisto delle scorte	516,32	38	Ai sensi dell'art. 3.3.2 j) delle Linee Guida di Rendicontazione, non ammesse spese di trasporto (€ 38,00).

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

5179 del 12/08/2018	Servizi di consulenza	250	250	Spesa non ammissibile ai sensi del punto 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione in quanto riferita ad ordinaria amministrazione (tenuta contabilità semplificata terzo trimestre).
	Spese forfettarie	3.396,00	677,88	La voce di spesa è stata ricondotta entro il 15% dell'importo approvato rispetto alle spese per nuovo personale ammissibili ai sensi dell'art.3.3.1.h delle Linee Guida di rendicontazione
	Spese per nuovo personale	22.643,36	4.522,56	La voce di spesa è stata ricondotta entro il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto ai sensi dell'art. 3.3.1. a) delle Linee Guida di rendicontazione.
		<b>TOT.</b>	<b>53.351,88</b>	

**D.d.s. 6 maggio 2020 - n. 5423  
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III  
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese  
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione  
concessa all'impresa F E R - Mont s.n.c. di Assefini Ermes e  
Cocca Fabio per la realizzazione del progetto ID 682886 - CUP  
E92B18000770006 a valere sul bando «AL VIA» Agevolazioni  
Lombarde Per La Valorizzazione Degli Investimenti Aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO  
E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 11928 del 9 agosto 2018 con il quale è stata concessa all'impresa F E R - MONT S.N.C. DI ASSETTINI ERMES E COCCA FABIO l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (2,5% Finanziamento)	Agevolazione concessa			
				Regime di aiuto	aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	Altre risorse del Beneficiario
281.000,00	€ 252.900,00	€ 177.030,00	€ 56.902,50	De minimis	€ 5.750,00	€ 28.100,00	€ 0,00

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 settembre 2018;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
  - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 177.030,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 settembre 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 581008
- Codice variazione concessione COVAR: 299445

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

#### DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa F E R - MONT S.N.C. DI ASSETTINI ERMES E COCCA FABIO (c.f. 01810690980 e coben 309468) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 11928 del 9 agosto 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente  
Rosa Castrionta

———— • ————

<b>ALLEGATO 1 - F E R - MONT S.N.C. DI ASSETINI ERMES E COCCA FABIO - PROG ID 682886 - RIDETERMINA</b>				
	<b>IMPORTO AMMESSO (domanda) €</b>	<b>IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €</b>	<b>IMPORTO APPROVATO €</b>	<b>MOTIVAZIONI RIDETERMINA</b>
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 275.000,00	€ 221.545,59	€ 217.381,59	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 6.000,00	€ 22.845,85	€ 22.845,85	
<b>totale importi</b>	<b>€ 281.000,00</b>	<b>€ 244.391,44</b>	<b>€ 240.227,44</b>	

<b>FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL</b>	€ 216.204,70		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 48.646,06		
<b>AGEVOLAZIONE RIDERMINATA</b>			
CONTRIBUTO	€ 24.022,74		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 4.916,00		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

<b>ALLEGATO 1 - F E R - MONT S.N.C. DI ASSETINI ERMES E COCCA FABIO - PROG ID 682886 - RIDETERMINA</b>			
<b>SPESE NON AMMESSE</b>	<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPORTI NON AMMESSI €</b>	<b>MOTIVAZIONE RIDETERMINA</b>
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	29 DEL 10/04/2018	€ 3.400,00	Ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione, non sono state ammesse le spese di progettazione.
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	49 DEL 30/11/2018	€ 764,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (intervento tecnico).
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.164,00</b>	

**D.d.s. 6 maggio 2020 - n. 5424  
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III  
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese  
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione  
concessa all'impresa To-Press s.r.l. per la realizzazione del  
progetto ID 766591 - CUP E55F18000750003 a valere sul  
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione  
degli investimenti aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO  
E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla promozione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinataro:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 1949 del 15 febbraio 2019 con il quale è stata concessa all'impresa TO-PRESS S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa aiuto in ESL corrispondente a rilsco Garanzia	Contributo in conto capitale	Altre risorse del Beneficiario
€ 750.000,00	€ 637.500,00	€ 446.250,00	€ 143.437,50	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 26.807,00	€ 112.500,00	€ 0,00



## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 13 marzo 2019;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- a) comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
  - prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
  - comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 318.750,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 13 marzo 2019;

Richiamato il decreto n. 5345 del 5 maggio 2020 nel quale:

- si rileva un errore materiale nell'inserimento dati nella sezione «costi» del COR n. 852908 assegnato con il sopra richiamato decreto di concessione n. 1949 del 15 febbraio 2019 all'impresa TO PRESS S.R.L.;

- si procede con la correzione dell'errore materiale, nella registrazione dell'aiuto individuale Codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR»: 852908, relativo al beneficiario TO-PRESS S.R.L., ID 766591, concesso con il decreto n. 1949 del 15 febbraio 2019, di cui si conferma la piena validità degli effetti e la cui pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dello stesso, attribuendo un codice identificativo di variazione COVAR 299021 ed un successivo codice Concessione COR 1738887;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1738887
- Codice variazione concessione COVAR: 299697

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le misure di cui agli artt. 13 e 15 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa TO-PRESS S.R.L. (c.f. 01527540171 e coben 911215) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1949 del 15 febbraio 2019 e del decreto n. 5345 del 5 maggio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente  
Rosa Castriotta

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



<b>ALLEGATO 1 - TO-PRESS S.R.L. - PROG ID766591 - RIDETERMINA</b>				
	<b>IMPORTO AMMESSO (domanda) €</b>	<b>IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €</b>	<b>IMPORTO APPROVATO €</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 750.000,00	€ 746.559,98	€ 746.559,98	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione.
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>totale importi</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 747.309,98</b>	<b>€ 747.309,98</b>	

<b>FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL</b>	€ 635.213,48		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 142.923,03		
<b>AGEVOLAZIONE RIDERMINATA</b>			
CONTRIBUTO	€ 112.096,50		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 26.711,00		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**Comunicato regionale 13 maggio 2020 - n. 49**  
**Pubblicazione avvisi credito adesso evolution approvati da**  
**Finlombarda s.p.a. ex dgr 20 aprile 2020, n. XI/3074 come**  
**modificata dalla d.g.r. 12 maggio 2020 n. XI/3125**

Con il presente comunicato si rende noto che Finlombarda s.p.a., in attuazione di quanto disposto con la d.g.r. 13 maggio 2020, n. XI/3125 « aprile 2020 n. XI/3074 «MODIFICHE E AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LE MISURE CREDITO ADESSO E CREDITO ADESSO EVOLUTION DI CUI ALLA D.G.R. 20 APRILE 2020, N. XI/3074» ha proceduto ad aggiornare e approvare nuovamente, con determina del Direttore Generale Prof. GR/PZ/ma/FL.2020.0001612 del 12 maggio 2020, i provvedimenti attuativi della misura «CREDITO ADESSO» e della nuova linea «CREDITO ADESSO EVOLUTION» per adeguarli alle modifiche introdotte dalla citata d.g.r. XI/3125. L'Avviso per il convenzionamento degli intermediari sulla misura Credito Adesso Evolution è quello già pubblicato con il Comunicato n. 45 pubblicato sul BURL S.O. n. 19 di venerdì 8 maggio 2020.

Gli atti approvati da Finlombarda s.p.a., allegati al presente comunicato, sono:

- Avviso pubblico per la partecipazione alla misura «Credito Adesso» da parte delle Banche;
- Avviso pubblico alle imprese per la concessione di interventi finanziari per il finanziamento di capitale circolante sull'iniziativa «Credito Adesso»;
- Avviso alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione all'iniziativa «Credito Adesso Evolution».

Cesare Giovanni Meletti

— • —

## **FINLOMBARDA**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA “CREDITO ADESSO” DA PARTE DELLE BANCHE**

#### **INDICE**

- 1. Definizioni**
- 2. Finalità dell’Iniziativa**
- 3. Descrizione dell’Iniziativa**
- 4. Caratteristiche del Contributo in conto interessi**
- 5. Dotazione Finanziaria**
- 7. Modalità e termini di partecipazione**
- 8. Pubblicazione e Informazioni**
- 9. Trattamento dei dati personali**
- 10. Responsabile del Procedimento**

## 1. Definizioni

1. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Banche il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

**Attivo circolante:** si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett. C) del Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");

**Atto di Adesione:** si intende l'atto sottoscritto dalla Banca con cui il medesimo accetta e aderisce ai termini e alle condizioni della Convenzione;

**Avviso alle Imprese:** si intende l'avviso rivolto alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione che contiene la disciplina dell'Iniziativa Credito Adesso così come modificata successivamente alla sua prima pubblicazione intervenuta sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2011

**Avviso Banche:** si intende il presente avviso mediante il quale Finlombarda intende rendere noti alle banche e ai confidi i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione all'Iniziativa;

**Banche Convenzionate:** si intendono: a) i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. e b) i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l'apposita Convenzione. c) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB. L'elenco delle Banche Convenzionate è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it), aggiornato in funzione delle adesioni;

**Contributo in conto interessi:** si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico delle Imprese derivanti dai Finanziamenti concessi;

**Convenzione:** si intende l'accordo tra Finlombarda e ciascuna Banca convenzionata che disciplina l'operatività dell'Iniziativa. La Convenzione sarà resa disponibile sul sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it);

**Debiti a breve o Passivo circolante:** si intende il totale della voce D) Debiti del Passivo di cui all'art 2424 codice civile, al netto degli importi relativi a tutti i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;

**Disponibilità Liquide:** si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett. C), n. IV del Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");

**Dotazione Finanziaria:** si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa Credito Adesso,

costituita dal Plafond e dal Fondo in conto interessi;

**Finanziamento:** si intende il finanziamento chirografario che verrà concesso da Finlombarda e dalla Banca convenzionata ai Soggetti beneficiari ai sensi dell'Avviso;

**Finlombarda:** Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della presente iniziativa;

**Fondo in conto interessi:** si intende il Fondo "abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI" istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011, incrementato per effetto di provvedimenti succedutisi nel tempo e, da ultimo con D.G.R. n. XI/2896 del 02 marzo 2020 di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020 di Euro 2.000.000 (duemilioni/00);

**Imprese:** si intendono le PMI e le MID CAP;

**Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l'Attività:** si intendono le imprese aventi codice Ateco 2007 primario N79 che presentano, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, dichiarazione rilasciata ex art. 47 del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di avere ricavi generati da attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici *outgoing* non superiore al 90% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato e che quindi almeno il 10% dell'attività svolta risulti di tipo differente. Si precisa che per *outgoing* si intende la gestione di flussi turistici in uscita senza una precisa delimitazione territoriale;

**Iniziativa Credito Adesso o Iniziativa:** si intende la destinazione del *Plafond* con il supporto del Fondo in conto interessi per la concessione, da parte di Finlombarda e delle Banche convenzionate, di Finanziamenti ai Soggetti beneficiari operanti in Lombardia;

**Intervento finanziario:** si intende l'intervento costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi;

**Libero Professionista:** si intende lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;

**MID CAP:** si intendono imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell'ultimo bilancio annuale approvato;

**Plafond:** si intende il *plafond* massimo pari a Euro 654.000.000,00 (seicentocinquantaquattromilioni/00), di cui Euro 261.600.000,00 (duecentosessantunomilioneisicentomila/00) messi a disposizione da Finlombarda su provvista BEI ed Euro 392.400.000,00 (trecentonovantaduemilioniquattrocentomila/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;

**PMI:** si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Ai fini del presente Avviso all'interno della definizione di PMI non sono ricompresi i Liberi Professionisti e gli Studi Associati;

**PMI danneggiate dall'Embargo Russo:** si intendono le PMI, aventi i requisiti di cui all'art. 4.1, che presentino, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, la dichiarazione di avere un volume di transazioni commerciali con imprese che operano all'interno del territorio della Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato;

**PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36:** si intendono le PMI aventi i requisiti di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni - Sezione I;

**PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27:** si intendono le PMI aventi i requisiti di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni - Sezione II;

**Ricavi Tipici:** si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi; c) per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati, l'ammontare dei proventi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Sono definiti proventi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata, come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;

**Studio Associato:** associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo finalizzato all'esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime

sono ricomprese nella definizione di PMI e/o MIDCAP.

## 2. Finalità dell'Iniziativa

1. Finlombarda intende rispondere al fabbisogno di capitale circolante delle imprese connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario e il sistema dei confidi di finanziamenti.

2. Con il presente Avviso Banche, Finlombarda intende dare la possibilità alle banche che non abbiano già aderito ed ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB di partecipare all'Iniziativa Credito Adesso. Le banche e i confidi che abbiano i requisiti di cui al presente Avviso Banche e intendano partecipare all'Iniziativa, devono sottoscrivere secondo le modalità descritte al successivo art. 7, la Convenzione e il relativo Atto di Adesione che sarà reso disponibile sul sito internet di Finlombarda: [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

3. Si precisa che le Banche già convenzionate con Finlombarda per l'Iniziativa Credito Adesso potranno aderire al presente Avviso Banche, qualora intendano finanziare anche i Liberi Professionisti e gli Studi Associati, solo dopo aver comunicato, ai sensi dell'art.15 della Convenzione già sottoscritta, l'eventuale recesso.

## 3. Descrizione dell'Iniziativa

1. Scopo dell'Iniziativa, i cui dettagli sono riportati nell'Avviso alle Imprese, è quello di finanziare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese attraverso la concessione di Finanziamenti tenendo conto che devono cumulativamente verificarsi le seguenti condizioni:

- a) il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% (venticinque per cento) della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
- b) per i Soggetti Richiedenti tenuti al deposito del bilancio d'esercizio, il singolo Finanziamento richiesto dovrà essere minore o uguale alla differenza media tra Attivo circolante e Disponibilità Liquide risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
- c) la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto per singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:
  - per le PMI: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
  - per le MID CAP: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00);

- per i Liberi Professionisti, gli Studi Associati e le Imprese appartenenti al codice Ateco J60 (attività di programmazione e trasmissione): tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

2. Ai fini della determinazione della sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto per singolo Soggetto Richiedente di cui al precedente comma:

- verrà considerato il valore nominale del finanziamento originariamente deliberato;
- non verranno considerati i Finanziamenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano stati completamente rimborsati o che siano stati oggetto di formale rinuncia da parte del Soggetto richiedente in una fase precedente all'erogazione o in relazione ai quali la delibera abbia perso efficacia.

#### **4. Caratteristiche del Contributo in conto interessi**

1. A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un Contributo in Conto Interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento e comunque sino all'abbattimento totale del tasso.

2. Alle Imprese con codice di attività Ateco N79, alle PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36, alle PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27 e alle PMI danneggiate dall'Embargo Russo, Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento. Per le Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l'Attività, tale valore potrà essere incrementato a 400 basis points.

#### **5. Dotazione Finanziaria**

1. Le risorse finanziarie iniziali, costituite a partire da novembre 2011, di cui all'Iniziativa Credito Adesso ammontano:

- a) per i Finanziamenti, ad Euro 654.000.000,00 (seicentocinquantaquattromilioni/00), di cui Euro 261.600.000,00 (duecentosessantunomilioneisecentomila/00) messi a disposizione da Finlombarda su provvista BEI e Euro 392.400.000,00 (trecentonovantaduemilioni quattrocentomila/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;
- b) per i Contributi in conto interessi, ad Euro 21.500.000,00 (ventunomilioneicinquacentomila/00);
- c) per i Contributi in conto interessi riservati alle imprese che svolgono attività codice



ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1 (programmazione e trasmissioni televisive) e codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2 (attività di trasmissioni radiofoniche), che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018 art. 4 comma 2, ad Euro 70.000,00 (settantamila/00).

## **6. Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa**

1. Possono partecipare all’iniziativa:

- a) i soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- b) i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- c) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB o nell’elenco di cui all’112 bis TUB;

che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l’apposita Convenzione.

## **7. Modalità e termini di partecipazione**

1. I soggetti di cui al precedente art. 6 partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo l’Atto di Adesione che sarà reso disponibile sul sito internet di Finlombarda: [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

All’Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della banca o del confidi o da altro soggetto munito dei necessari poteri, devono essere allegati:

- a) la Convenzione (disponibile sul sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)) siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione;
- b) copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante);
- c) copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;

2. La documentazione di partecipazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa a Finlombarda – via Fabio Filzi n. 25/A – 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile pro tempore del Servizio Sviluppo Prodotti mediante le seguenti modalità alternative di spedizione:

- a) servizio postale con raccomandata a.r.;
- b) servizio di corriere espresso;
- c) consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
- d) posta elettronica certificata all’indirizzo [finlombarda@pec.regione.lombardia.it](mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it) con la dicitura “Avviso Banche Credito Adesso”.

3. Nell’ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, ciascuno dei documenti di cui al comma 1 dovrà essere munito di firma digitale. Finlombarda verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà, periodicamente e

tempestivamente, sul sito Internet l'elenco delle Banche.

4. Le banche e i confidi possono partecipare all'Iniziativa dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del presente Avviso Banche.

#### **8. Pubblicazione e Informazioni**

1. Copia integrale del presente Avviso Banche è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul seguente sito: [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).
2. I soggetti interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Iniziativa inoltrando apposita richiesta al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo e-mail: [infofbei@finlombarda.it](mailto:infofbei@finlombarda.it).

#### **9. Trattamento dei dati personali**

1. Il Titolare del trattamento è Finlombarda, con sede in via Fabio Filzi 25/A, 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. Finlombarda ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è [rpd@finlombarda.it](mailto:rpd@finlombarda.it).
2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Banche saranno trattati esclusivamente per le finalità di adesione e partecipazione all'Iniziativa.
4. Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
5. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, con le limitazioni di cui al Capo III del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018. per l'esercizio di detti diritti, le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento, Finlombarda, a mezzo raccomandata A/R da inviare all'indirizzo di cui al punto 1 o a mezzo e-mail all'indirizzo [privacy@finlombarda.it](mailto:privacy@finlombarda.it).

#### **10. Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Banche viene individuato nel responsabile pro-tempore del Servizio Prodotti Finanziari della Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi.

Finlombarda

Il Responsabile del Procedimento

**FINLOMBARDA - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI  
PER IL FINANZIAMENTO DI CAPITALE CIRCOLANTE – INIZIATIVA CREDITO ADESSO**

<b>1.</b>	<b>FINALITÀ DELL'INIZIATIVA.....</b>	.....
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	.....
<b>3.</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA.....</b>	.....
<b>4.</b>	<b>SOGGETTI RICHIEDENTI.....</b>	.....
<b>5.</b>	<b>SOGGETTI ESCLUSI.....</b>	.....
<b>6.</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO.....</b>	.....
6.1.	FORME TECNICHE DEL FINANZIAMENTO.....	.....
6.2.	AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO.....	.....
6.3.	DURATA DEL FINANZIAMENTO.....	.....
6.4.	TASSI DI INTERESSE APPLICATI.....	.....
6.5.	GARANZIE.....	.....
6.6.	CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI.....	.....
<b>7.</b>	<b>COSTI E COMMISSIONI.....</b>	.....
<b>8.</b>	<b>REGIME DI AIUTO.....</b>	.....
<b>9.</b>	<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREDITO ADESSO.....</b>	.....
9.1.	DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	.....
9.2.	CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	.....
<b>10.</b>	<b>ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE.....</b>	.....
10.1.	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA FORMALE E DI MERITO CREDITIZIO.....	.....
10.2.	ESITI E COMUNICAZIONI.....	.....
<b>11.</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.....</b>	.....
<b>12.</b>	<b>EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO.....</b>	.....
12.1.	EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	.....
12.2.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI.....	.....
12.3.	RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI.....	.....
12.4.	DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO.....	.....
12.5.	DISPOSIZIONI OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	.....
<b>13.</b>	<b>MONITORAGGIO E CONTROLLI.....</b>	.....
<b>14.</b>	<b>RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO.....</b>	.....
14.1.	RINUNCIA.....	.....
14.2.	REVOCA.....	.....
14.3.	DECADENZA.....	.....
<b>15.</b>	<b>EFFICACIA DEL PRESENTE AVVISO.....</b>	.....
<b>16.</b>	<b>PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI.....</b>	.....
<b>17.</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	.....
<b>18.</b>	<b>RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO.....</b>	.....
<b>19.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	.....
<b>20.</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....</b>	.....
	<b>ALLEGATO 1 - ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLA CHIUSURA DELLA STRADA STATALE 36 E DALLA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE 27.....</b>	.....
	<b>ALLEGATO 2 - SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'INIZIATIVA CREDITO ADESSO.....</b>	.....

## 1. FINALITÀ DELL'INIZIATIVA

1. Con l'iniziativa di cui al presente Avviso, Finlombarda intende rispondere al fabbisogno di capitale circolante delle imprese connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari.
2. Il presente Avviso contiene la disciplina integrale dell'Iniziativa Credito Adesso, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte successivamente alla sua prima pubblicazione e compiutamente riepilogate nell'Allegato 2 – "Sintesi delle modifiche apportate all'iniziativa Credito Adesso".

## 2. DEFINIZIONI

1. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Avviso, il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, che formano parte integrante del presente Avviso:

**Attivo circolante:** si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett. C) del Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");

**Avviso:** si intende il presente Avviso, con i relativi allegati, che contiene la disciplina dell'Iniziativa Credito Adesso così come modificata nel tempo successivamente alla sua prima pubblicazione intervenuta sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2011;

**Banche convenzionate:** si intendono le banche ed i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB, che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l'apposita convenzione. L'elenco delle Banche convenzionate è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) e si compone (i) dell'elenco delle Banche convenzionate disponibili al finanziamento di PMI e MID CAP, esclusi i Liberi Professionisti e gli Studi Associati; (ii) dell'elenco delle Banche convenzionate disponibili al finanziamento dei Liberi Professionisti e degli Studi Associati,

**Bandi on Line:** si intende il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo [www.bandiservizi.it](http://www.bandiservizi.it);

**Contratto di finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dalla Banca convenzionata con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

**Contributo in conto interessi:** si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico dei Soggetti beneficiari derivanti dai Finanziamenti concessi;

**Debiti a breve o Passivo circolante:** si intende il totale della voce D) Debiti del Passivo di cui all'art

2424 codice civile, al netto degli importi relativi a tutti i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

**Disponibilità Liquide:** si intende la voce di bilancio di cui all'art. 2424, sezione "Attivo", lett. C), n. IV del Codice Civile ("Contenuto dello stato patrimoniale");

**Dotazione Finanziaria:** si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa Credito Adesso, costituita dal Plafond e dal Fondo in conto interessi;

**Elenco dei Comuni:** si intende l'elenco dei comuni allegato al presente Avviso - *ALLEGATO 1* comuni interessati dalla chiusura della Strada Statale 36, allegato alla D.G.R. n. X/151 e al Decreto 4744/2013 (SEZIONE I) comuni interessati dalla chiusura della Strada Provinciale 27, allegato alla D.G.R. n. X/1837 (SEZIONE II);

**Esercizio contabilmente chiuso:** si intende: a) per le società di capitali e quelle assimilate ai fini degli obblighi di deposito del bilancio, l'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; b) per le società di persone, le ditte individuali i Liberi Professionisti e gli Studi Associati l'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;

**ESL:** si intende l'Equivalentente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell'aiuto rappresentato dal Contributo in conto interessi;

**Finanziamento:** si intende il finanziamento chirografario che verrà concesso da Finlombarda e dalla Banca convenzionata ai Soggetti beneficiari ai sensi dell'Avviso;

**Finlombarda:** Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della presente Iniziativa;

**Fondo Centrale di Garanzia:** si intende il Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;

**Fondo in conto interessi:** si intende il Fondo "abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI" istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011, incrementato per effetto di provvedimenti succedutisi nel tempo e, da ultimo con D.G.R. n. XI/2896 del 02 marzo 2020 di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020 di Euro 2.000.000 (duemilioni/00);

**Garanzia CDP:** si intende la garanzia personale rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") a Finlombarda per finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese sino ad un importo massimo di Euro 150.000; parte di tale garanzia risulta essere a sua volta controgarantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), sulla base di un contratto stipulato tra FEI e CDP reso possibile dalla garanzia introdotta dal COSME (*Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises*) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI).

**Imprese:** si intendono le PMI e le MID CAP;

**Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l'Attività:** si intendono le imprese aventi codice Ateco 2007 primario N79 che presentano, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, dichiarazione rilasciata ex art. 47 del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di avere ricavi generati da attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici *outgoing* non superiore al 90% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato e che quindi almeno il 10% dell'attività svolta risulti di tipo differente. Si precisa che per *outgoing* si intende la gestione di flussi turistici in uscita senza una precisa delimitazione territoriale;

**Impresa Insolvente:** ai sensi del Regolamento de minimis si definisce insolvente l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

**Impresa Unica:** ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento de minimis, la dimensione d'impresa è calcolata con riferimento al concetto di Impresa unica. Per Impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

**Iniziativa Credito Adesso o Iniziativa:** si intende la destinazione del *Plafond* con il supporto del Fondo in conto interessi per la concessione, da parte di Finlombarda e delle Banche convenzionate, di Finanziamenti ai Soggetti beneficiari operanti in Lombardia;

**Intervento finanziario:** si intende l'intervento costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi;

**Libero Professionista:** si intende il lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;

**Linee Guida del Finanziamento:** si intendono le Linee Guida che le Banche convenzionate sono tenute a rispettare nella sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Le Linee Guida del Finanziamento sono disponibili sul sito di Finlombarda all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it);

**Luogo di esercizio prevalente:** si intende la sede nella quale il Libero Professionista o lo Studio Associato svolge, in via prevalente, la propria attività professionale. Il luogo di esercizio prevalente sarà identificato, ai fini del presente avviso, con il "domicilio fiscale" risultante dall'ultima dichiarazione fiscale dei redditi, oppure con copia della documentazione successiva mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del D.p.r. 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni;

**MID CAP:** si intendono le imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell'ultimo bilancio annuale approvato;

**Plafond:** si intende il *plafond* massimo pari a Euro 654.000.000,00 (seicentocinquantaquattromilioni/00), di cui Euro 261.600.000,00 (duecentosessantunomilioneisecentomila/00) messi a disposizione da Finlombarda su provvista BEI ed Euro 392.400.000,00 (trecentonovantaduemilioniquattrocentomila/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;

**PMI:** si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Ai soli fini del presente Avviso all'interno della definizione di PMI non sono ricompresi i Liberi Professionisti e gli Studi Associati;

**PMI danneggiate dall'Embargo Russo:** si intendono le PMI, aventi i requisiti di cui all'art. 4.1, che presentino, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, la dichiarazione di avere un volume di transazioni commerciali con imprese che operano all'interno del territorio della Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato;

**PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36:** si intendono le PMI aventi i requisiti di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni - Sezione I;

**PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27:** si intendono le PMI aventi i requisiti di cui all'art. 4.1 e sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni - Sezione II;

**Regolamento de minimis:** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352/1;

**Ricavi Tipici:** si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio

d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi; c) per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati, l'ammontare dei proventi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Sono definiti proventi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata, come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;

**Sede Operativa:** si intende qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino dell'Impresa;

**Soggetti richiedenti:** si intendono PMI, MID CAP, Liberi Professionisti e Studi Associati che richiedono l'Intervento finanziario;

**Soggetti beneficiari:** si intendono PMI, MID CAP, Liberi Professionisti e Studi Associati che hanno presentato domanda di partecipazione al presente Avviso e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'Intervento finanziario;

**Studio Associato:** si intende l'associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo tra professionisti finalizzato all'esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime sono ricomprese nella definizione di PMI e/o MIDCAP.

### 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie di cui all'Iniziativa Credito Adesso ammontano:

- a) per i Finanziamenti, ad Euro 654.000.000,00 (seicentocinquantaquattromilioni/00), di cui Euro 261.600.000,00 (duecentosessantunomilioneiseicentomila/00) messi a disposizione da Finlombarda su provvista BEI ed Euro 392.400.000,00 (trecentonovantaduemilioni quattrocentomila/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;
- b) per i Contributi in conto interessi, ad Euro 21.500.000,00 (ventunomilioneicinquacentomila/00);
- c) per i Contributi in conto interessi riservati alle imprese che svolgono attività codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1 (programmazione e trasmissioni televisive) e codice ISTAT



primario – ATECO 2007 – J60.2 (attività di trasmissioni radiofoniche), che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018 art. 4 comma 2, ad Euro 70.000,00 (settantamila/00).

#### 4. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono presentare domanda di partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso:

a) PMI e MIDCAP aventi i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso:

- i. singole e in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese artigiane;
- ii. Sede Operativa in Lombardia;
- iii. iscritte al registro delle imprese;
- iv. operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
- v. media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00);
- vi. appartenenti ad uno dei seguenti settori con riferimento al **codice ISTAT primario - ATECO 2007** (se il codice primario non fosse disponibile nel Registro Imprese si farà riferimento al codice prevalente):
  - a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit;
  - b. settore dei servizi alle imprese:
    - J60: attività di programmazione e trasmissione
    - J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
    - J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
    - M69: attività legali e contabilità;
    - M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
    - M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
    - M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
    - M73: pubblicità e ricerche di mercato;
    - M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
    - N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
    - N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
    - N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
    - N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;

- H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;
- c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit;
- d. settore del commercio all'ingrosso:
  - G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;
  - G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
    - G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
    - G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
    - G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
    - G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
    - G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
    - G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
- e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
  - G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
  - G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  - G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
  - G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
  - G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
  - G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;
- f. settore I55: Alloggio;
- g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;
- h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:
  - Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit.

Le Imprese con codice ATECO 2007 J60 (attività di programmazione e trasmissione) devono inoltre avere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, i seguenti requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018:

- (i) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente;
  - (ii) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
  - (iii) non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
  - (iv) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica;
  - (v) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private;
  - (vi) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale;
  - (vii) avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato;
  - (viii) non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti.
- b) Liberi Professionisti aventi i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso:**
- i. aver avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente ai sensi del successivo art. 9.1;
  - ii. aver eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
  - iii. appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
  - iv. media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).
- c) Studi Associati aventi i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso:**
- i. aver avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini

- IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente ai sensi del successivo art. 9.1;
- ii. aver eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
  - iii. appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007
  - iv. media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).

## 5. SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso i Soggetti Richiedenti:
  - a) che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 e che non rispettino i limiti di cui all'art. 3 del Regolamento de minimis;
  - b) che rientrino nella definizione di Impresa Insolvente;
  - c) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del D.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "*Impegno Deggendorf*");
  - d) che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  - e) che svolgano le attività:
    - i. destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
    - ii. destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
    - iii. attività attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
    - iv. destinate alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l'uso (ad es. sale per fumatori);
    - v. che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli

- animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
- vi. il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
  - vii. che sono proibite dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
  - viii. attività di puro sviluppo immobiliare;
  - ix. attività di natura puramente finanziaria (ad es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari).

## **6. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

1. L'Intervento finanziario è costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi.

### **6.1. Forme tecniche del Finanziamento**

1. Ai Soggetti beneficiari viene concesso, da parte di Finlombarda e della Banca convenzionata, nel rispetto delle rispettive percentuali di partecipazione alla costruzione del Plafond, un Finanziamento, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3, con rimborso *amortizing*, rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno) e senza preammortamento (ad eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza fissa utile).

### **6.2. Ammontare del Finanziamento**

1. L'ammontare di ogni singolo Finanziamento richiesto viene determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui al successivo art. 10, tenendo conto che devono cumulativamente verificarsi le seguenti condizioni:
  - a) il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% (venticinque per cento) della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
  - b) per i Soggetti Richiedenti tenuti al deposito del bilancio d'esercizio, il singolo Finanziamento richiesto dovrà essere minore o uguale alla differenza media tra Attivo circolante e Disponibilità Liquide risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
  - c) la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto per singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:

- per le PMI: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
- per le MID CAP: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);
- per i Liberi Professionisti, gli Studi Associati e le Imprese appartenenti al codice Ateco J60 (attività di programmazione e trasmissione): tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

2. Ai fini della determinazione della sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto per singolo Soggetto Richiedente di cui al precedente comma 1 lett. c):

- a) verrà considerato il valore nominale del finanziamento originariamente deliberato;
- b) non verranno considerati i Finanziamenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano stati completamente rimborsati o che siano stati oggetto di formale rinuncia da parte del Soggetto richiedente in una fase precedente all'erogazione o in relazione ai quali la delibera abbia perso efficacia secondo quanto previsto al successivo art. 10.

### **6.3. Durata del Finanziamento**

1. La durata di ogni singolo Finanziamento verrà determinata in base all'esito dell'istruttoria, fermo restando che ciascun Finanziamento avrà la durata di 24 mesi o di 36 mesi, oltre il preammortamento tecnico finalizzato all'allineamento delle scadenze.

### **6.4. Tassi di interesse applicati**

1. Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata al Soggetto richiedente sulla base di quanto di seguito stabilito:

<b>Classe di rischio</b>	<b>Range Margine applicabile</b>
1	0 - 200 bps p.a.
2	0 - 250 bps p.a.
3	0 - 325 bps p.a.
4	0 - 525 bps p.a.
5	0 - 600 bps p.a.

2. Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor su base 365<sup>1</sup> o 360 giorni come indicato dalla banca convenzionata per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato "Euro Inter Bank Offered Rate", quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters o sul circuito Bloomberg, o in caso di indisponibilità su tali circuiti, su un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dalla Banca convenzionata.

3. Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:

- (i) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 1° aprile e del 1° ottobre (esclusa) più vicina alla data di erogazione;
- (ii) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale scadente rispettivamente al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno;
- (iii) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.

4. I contenuti della tabella di cui al presente articolo potranno subire modifiche, rispetto a quanto indicato nel presente Avviso, fermo restando che le predette modifiche potranno avere effetto limitatamente ai Finanziamenti per i quali non sia ancora intervenuta la delibera di Finlombarda e della Banca convenzionata. Di tali variazioni Finlombarda darà tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

## 6.5. Garanzie

1. Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.

2. A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque connessa al Contratto di finanziamento nei confronti della Banca convenzionata, anche nell'interesse di Finlombarda, potranno essere richieste in relazione a ciascun Finanziamento e per l'intero importo (quota Finlombarda e quota Banca convenzionata):

- a. garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 del TUB vigente, purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico finanziamento per il quale viene

---

<sup>1</sup> Per le rilevazioni del tasso base "Act/365" successive al 31 marzo 2019, a causa della cessazione della pubblicazione del tasso Euribor secondo la convenzione "Act/365", verrà applicata la modalità di calcolo riportata sul sito dell'EMMI con cui si converte il tasso base "Act/360 giorni" in quello con base a "Act/365 giorni": "Tasso Euribor base 365" = "Tasso Euribor base 360" x (365/360).

- richiesta la garanzia). Agli Studi Associati saranno richieste garanzie personali rilasciate dagli associati dello Studio che detengono le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote. Pertanto, in sede di istruttoria formale e di merito creditizio di cui al successivo art. 10, saranno richieste informazioni fiscali e patrimoniali relative ad essi.
- b. garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia. Qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione della garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Finanziamento, è a carico esclusivo dell'Impresa, che, pertanto, sarà tenuta a rimborsare alla Banca convenzionata tutti gli oneri sostenuti a titolo di commissione a favore del Fondo Centrale di Garanzia.
3. I Finanziamenti con un importo massimo pari a Euro 150.000 potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia CDP.

#### **6.6. Caratteristiche del Contributo in conto interessi**

1. A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un Contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il Finanziamento sottostante.
2. Alle Imprese con codice di attività Ateco N79, alle PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36, alle PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27 e alle PMI danneggiate dall'Embargo Russo, Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento. Per le Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l'Attività, tale valore potrà essere incrementato a 400 basis points.
3. Il Contributo in conto interessi è determinato, in termini di ESL, sull'importo del Finanziamento concesso, come differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che al tasso contrattuale al netto rispettivamente di 300 basis points, ovvero, per le Imprese con codice di attività Ateco N79, per le PMI interessate dalla chiusura della Strada Statale 36, per le PMI interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27 e per le PMI danneggiate dall'Embargo Russo di 300 basis points ovvero per Imprese con Codice N79 che hanno Diversificato l'Attività di 400 basis points, secondo quanto disciplinato al precedente comma 2 e comunque sino all'abbattimento totale del tasso. Nella determinazione del Contributo in conto interessi non si terrà conto dell'eventuale preammortamento tecnico.
4. La somma dei differenziali degli interessi relativi alle singole scadenze di ammortamento verrà



attualizzata al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19.01.2008).

## 7. COSTI E COMMISSIONI

1. Finlombarda e le Banche convenzionate non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.5.

## 8. REGIME DI AIUTO

1. Il Contributo in conto interessi sarà concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis<sup>2</sup>, salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.

## 9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREDITO ADESSO

1. La domanda di partecipazione può essere presentata, pena l'inammissibilità, esclusivamente per mezzo di Bandi on Line, accessibile all'indirizzo [www.bandiservizirl.it](http://www.bandiservizirl.it), a partire dalle ore 10.30 del giorno **23 aprile 2020**.

2. Per presentare domanda di partecipazione, i Soggetti richiedenti devono:

- a. registrarsi (fase di registrazione) ai fini del rilascio delle credenziali di accesso;
- b. successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione);

<sup>2</sup> Il Regolamento de minimis prevede che:

- (art.3 c.2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;

- (art. 5) gli aiuti de minimis concessi non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'Impresa Unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

- c. attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative;
- d. compilare la domanda di partecipazione on line in tutte le sezioni previste da Bandi on Line.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi on Line è ad esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente.

3. Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, Bandi on Line genererà un modulo di domanda di partecipazione ("Modulo di adesione") che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente e caricato su Bandi on Line.

4. Successivamente al caricamento del Modulo di adesione debitamente sottoscritto, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento in modo virtuale del pagamento del bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (Visa e Mastercard) accedendo all'apposita sezione di Bandi on Line.

5. Espletate le attività di cui sopra le domande di partecipazione possono essere, inviate e protocollate elettronicamente. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte di Bandi on Line.

6. Si precisa che per firma digitale e elettronica si intende la firma digitale ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett.s. del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

7. Ciascun Soggetto Richiedente può presentare più domande a valere sul presente Avviso, tuttavia domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Soggetto richiedente se:

- a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;
- b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest'ultima sia stata positivamente deliberata e successivamente non rinunciata, siano trascorsi meno di 3 (tre) mesi;
- c) la somma tra l'ammontare dei Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto, supera l'ammontare massimo in funzione della categoria di Soggetto richiedente secondo quanto previsto al precedente art. 6.2 comma 1 lett. c);

8. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente del presente articolo:

- a. i Liberi Professionisti non potranno presentare domanda di partecipazione all'iniziativa Credito Adesso se lo Studio Associato al quale sono associati ha già presentato domanda di partecipazione e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata.
- b. uno Studio Associato non potrà presentare domanda di partecipazione all'iniziativa Credito Adesso se uno degli associati ha già presentato domanda di partecipazione come Libero

Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata.

9. Tutti i Soggetti Richiedenti dovranno inoltre indicare, mediante la compilazione di un apposito campo di Bandi on Line, un conto corrente (anche già esistente) dedicato all'erogazione del Contributo in conto interessi, sul quale dovranno obbligatoriamente transitare, entro 1 (uno) anno dall'erogazione del Finanziamento da parte della Banca Convenzionata, i pagamenti delle spese inerenti il capitale circolante, e pertanto destinate all'attività aziendale, per un importo pari ad almeno l'ammontare del Finanziamento ricevuto.

### **9.1. Documenti da allegare alla domanda di partecipazione**

1. Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente deve provvedere a compilare e/o allegare su Bandi on Line la seguente documentazione:

#### **1.1 Documenti da allegare da parte di tutti i Soggetti richiedenti:**

- a. modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 sottoscritto con firma digitale o elettronica;
- b. documento/i di identità in corso di validità del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- c. codice fiscale del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- d. documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'Impresa o, per gli Studi Associati, copia della carta d'identità del soggetto che presenta domanda di partecipazione;
- e. eventuale delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato nella domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno delegato da contattare);
- f. *NOTA BENE: da applicarsi sino al 1 luglio 2020 alle imprese il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento; dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all'impresa unica, come definita dall'art.2, par. 2 del Regolamento de minimis. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente. A corredo della stessa andrà altresì allegata analogo dichiarazione di eventuali imprese collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali rappresentanti. Per gli Studi Associati dovrà essere fornita una dichiarazione, firmata digitalmente o*

elettronicamente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis, da ciascuno dei soci dello Studio Associato in quanto rientranti nella nozione di Impresa Unica ai sensi del Regolamento de minimis;

- g. eventuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante dell'Impresa, con cui si dichiara di avere ricavi generati da attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici *outgoing* non superiore al 90% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato e che quindi almeno il 10% dell'attività svolta risulti di tipo differente (tale documentazione è obbligatoria per le Imprese che possiedono codice Ateco N79 e che dichiarano di avere diversificato l'attività);
- h. eventuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante della Impresa, con cui si dichiara di avere un volume di transazioni commerciali con imprese che operano all'interno del territorio della Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all'ultimo bilancio approvato (tale documentazione è obbligatoria se il soggetto una è una PMI danneggiate dall'Embargo Russo).

1.2 Documenti aggiuntivi da allegare solo per le società di persone e le ditte individuali:

- a. ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";
- b. copia delle ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

1.3 Documenti aggiuntivi da allegare solo per le imprese con codice ATECO 2007 - J60.1 e J60.2:

- a. copia della ricevuta di iscrizione, con relativo protocollo, al tribunale del luogo in cui vi è la sede legale;
- b. copia della ricevuta di iscrizione, con relativo protocollo, al registro degli operatori delle telecomunicazioni tenuto dal COPRECOM.

1.4 Documenti aggiuntivi da allegare solo per i Liberi Professionisti:

- a. copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della

- variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b. copia delle ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi del Libero Professionista complete di ricevuta di presentazione;
  - c. eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

#### 1.5 Documenti aggiuntivi da allegare solo per gli Studi Associati:

- a. copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b. copia delle ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi dello Studio Associato complete di ricevuta di presentazione;
- c. copia del contratto di associazione sottoscritto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata completo di tutte le eventuali e successive modifiche ed integrazioni; se non presente nel contratto di associazione, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza del soggetto che presenta domanda di partecipazione;
- d. copia dell'ultima dichiarazione fiscale dei redditi, completa di ricevuta di presentazione, e della carta d'identità dei soggetti che detengono le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote;
- e. autorizzazione al trattamento dei dati debitamente sottoscritta da ciascuno dei soci di cui al precedente punto e) secondo la modulistica presente dell'apposita sezione di Bandi on Line;
- f. eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

2. Nell'apposita sezione di Bandi on Line verrà resa disponibile la modulistica necessaria (e da utilizzarsi obbligatoriamente), relativa alle dichiarazioni da compilare ed allegare per la

partecipazione al presente Avviso.

## **9.2. Cause di inammissibilità della domanda di partecipazione**

1. Sono cause di inammissibilità della domanda di partecipazione:

- a) la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al successivo art. 10;
- b) la presentazione di una domanda di partecipazione da parte di un Soggetto richiedente che non sia in regola con il rimborso del Finanziamento eventualmente già in precedenza concesso;
- c) la presentazione di una domanda di partecipazione da parte di un Soggetto richiedente che abbia già ottenuto Finanziamenti per l'importo massimo previsto dall'art. 6.2 comma 1 lett. c) e comma 2;
- d) la presentazione di una domanda di partecipazione da parte di un Libero Professionista se lo Studio Associato del quale è socio ha già presentato domanda di partecipazione e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
- e) la presentazione di una domanda di partecipazione da parte di uno Studio Associato se uno dei soci ha già presentato domanda di partecipazione come Libero Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;

2. Finlombarda effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate tramite Bandi on Line e, sulla base dell'ammontare degli Interventi finanziari richiesti, potrà procedere alla chiusura dell'Avviso per esaurimento delle risorse disponibili. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

## **10. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE**

### **10.1. Attività di istruttoria formale e di merito creditizio**

1. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dalle Banche convenzionate con le seguenti modalità:

- a) **Istruttoria formale Finlombarda:** Finlombarda, entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione on line di ciascuna domanda di partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso, verificherà, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, a pena di inammissibilità, la sussistenza o meno dei requisiti di cui al precedente articolo 4, anche sulla base delle

autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto richiedente e ne darà comunicazione alla Banca convenzionata tramite Bandi on Line. Con particolare riferimento alla dimensione di impresa dichiarata, Finlombarda potrà effettuare verifiche anche nel corso dell'istruttoria di merito creditizio;

- b) **Istruttoria di merito creditizio Banca:** la Banca convenzionata, entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui alla precedente lettera a), svolgerà l'istruttoria di merito creditizio delle domande che hanno superato l'istruttoria formale e comunicherà l'esito della propria delibera a Finlombarda, tramite Bandi on Line, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie e la classe di rischio assegnata al Soggetto richiedente.
- c) **Istruttoria di merito creditizio Finlombarda e Delibera:** Finlombarda, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione di ciascuna delibera positiva di cui alla precedente lettera b) e in conseguenza dell'esito della propria istruttoria di merito creditizio, delibererà, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle predette delibere positive, a sua volta la concessione o meno dell'Intervento finanziario. In entrambi i casi, Finlombarda ne darà comunicazione alla Banca convenzionata. La delibera di concessione dell'Intervento Finanziario perderà efficacia qualora siano inutilmente trascorsi dalla sua assunzione sei mesi senza che sia intervenuta l'erogazione del Finanziamento per cause non imputabili ai finanziatori.

2. Nell'ambito dell'istruttoria formale e di merito creditizio di cui alle precedenti lett. a) e c), Finlombarda potrà richiedere al Soggetto richiedente i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari anche al fine di ottenere informazioni economico-patrimoniali relative a soggetti che potrebbero rilasciare garanzie personali ai sensi dell'art. 6.5 nell'interesse del Soggetto richiedente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono sospesi sino alla ricezione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richieste.

## 10.2. Esiti e comunicazioni

1. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio a cura della Banca convenzionata o di Finlombarda, il Soggetto richiedente non verrà ammesso all'Iniziativa Credito Adesso.
2. Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo e-mail generata da Bandi on Line e a mezzo PEC, dell'esito dell'istruttoria e, quindi, della ammissione o non ammissione all'Iniziativa Credito Adesso.
3. In ogni caso, l'Intervento finanziario verrà concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

## **11. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

1. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di esito positivo di cui al precedente art. 10.2, il Soggetto beneficiario sottoscriverà con la Banca convenzionata un Contratto di finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite integralmente le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di cui alle Linee Guida del Finanziamento disponibili sul sito di Finlombarda ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)).
2. In sede di sottoscrizione del Contratto di finanziamento, verrà inoltre acquisita ogni eventuale garanzia di cui al precedente art. 6.5 e formalizzata ogni previsione indicata in sede di delibera.
3. Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalle Linee Guida del Finanziamento saranno disciplinati dai singoli Contratti di finanziamento che le Banche convenzionate stipuleranno con i Soggetti beneficiari.

## **12. EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

### **12.1. Erogazione del Finanziamento**

1. L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, previa verifica:
  - a) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC o altre modalità pertinenti;
  - b) di quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
  - c) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità Finlombarda invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

### **12.2. Erogazione del Contributo in conto interessi**

1. Il Contributo in conto interessi sarà erogato su un conto corrente (anche già esistente), indicato dal Soggetto Richiedente nella domanda di partecipazione, sul quale dovranno obbligatoriamente transitare, entro 1 (uno) anno dall'erogazione del Finanziamento da parte della Banca



Convenzionata, i pagamenti di spese inerenti il capitale circolante, e pertanto destinate all'attività aziendale, per un importo pari ad almeno l'ammontare del Finanziamento.

2. Il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in un'unica soluzione al Soggetto beneficiario entro 45 (quarantacinque) giorni dall'erogazione del Finanziamento, previa verifica:

- a) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC o altre modalità pertinenti;
- b) di quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- c) di quanto previsto ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- d) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità il Finlombarda invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

3. Il Contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

4. Qualora emergano delle irregolarità nell'ambito delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), la quota di Contributo erogato al Soggetto beneficiario verrà decurtato a compensazione dei debiti dei Soggetti beneficiari nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (DURC).

### **12.3. Rideterminazione del Contributo in conto interessi**

1. Il rimborso anticipato volontario totale o parziale del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario può avvenire solo in concomitanza con la scadenza di una delle rate del Finanziamento di cui all'art. 6.1 e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Contratto di finanziamento.

2. In caso di rimborso anticipato volontario, Finlombarda rideterminerà il Contributo in conto interessi concesso al Soggetto beneficiario, con l'obbligo per quest'ultimo, di restituire a Finlombarda la parte del Contributo in conto interessi ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione.

#### **12.4. Disposizioni antiriciclaggio**

1. L'Intervento Finanziario rimane subordinato in tutte le fasi di gestione del rapporto, all'applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. in tema di antiriciclaggio ed alle connesse disposizioni attuative.

#### **12.5. Disposizioni Obblighi informativi erogazioni pubbliche**

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 relativamente alle informazioni riguardanti i contributi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione. Il rispetto di tali obblighi sarà sottoposto a controlli.

### **13. MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. Ai soli fini del monitoraggio dell'efficacia dell'iniziativa Credito Adesso, Finlombarda verificherà, ove possibile, sia in fase di ammissione che per tutta la durata del Finanziamento con periodicità annuale, il rapporto tra "Attivo circolante" e "Debiti a breve" dei Soggetti Beneficiari. A tal proposito, i Soggetti Beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati da parte di Finlombarda.

2. Allo scopo di accertare che i Soggetti Beneficiari rispettino le finalità dell'Intervento Finanziario concesso, Finlombarda potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, procedendo, per un campione di Soggetti Beneficiari per i quali è trascorso almeno 1 (uno) anno dall'erogazione del Finanziamento da parte della Banca Convenzionata, a verificare:

- a) che sul conto corrente dedicato all'erogazione del Contributo in conto interessi ed indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione (di cui all'art. 9), siano transitati, entro 1 (uno) anno dall'erogazione del Finanziamento da parte della Banca Convenzionata, pagamenti di spese inerenti il capitale circolante, e pertanto destinate all'attività aziendale, per un importo pari ad almeno l'ammontare del Finanziamento ricevuto;
- b) che, per un campione di spese di cui al precedente punto a), la documentazione contabile attesti che tali spese siano inerenti il capitale circolante e destinate all'attività aziendale.

3. Ai fini del presente Avviso per spese inerenti il capitale circolante (comprehensive di IVA) si intendono quelle relative a:

- materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- servizi;
- personale;
- oneri diversi di gestione.

Non sono considerate spese inerenti il capitale circolante quelle inerenti gli investimenti materiali ed

immateriale, le poste di natura finanziaria (ivi inclusi i leasing operativi e finanziari) e fiscale.

## **14. RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

### **14.1. Rinuncia**

1. Il Soggetto beneficiario può rinunciare all'Intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima dell'erogazione del Finanziamento, mediante comunicazione a mezzo PEC firmata dal legale rappresentante ed indirizzata a Finlombarda e alla Banca convenzionata e corredata dal documento d'identità del soggetto firmatario.

### **14.2. Revoca**

1. L'Intervento finanziario viene revocato da Finlombarda:

- a) in caso di mancato adempimento delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di finanziamento;
- b) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o alle procedure concorsuali (di cui alla legge fallimentare e alle sue successive modifiche e integrazioni) e alla liquidazione volontaria.

2. Il Contributo in conto interessi verrà revocato qualora il Soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi sull'utilizzo del conto corrente dedicato all'erogazione del Contributo in conto interessi ed indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come previsto al precedente art. 9 comma 9 che prevede che il Contributo in conto interessi venga erogato su un conto corrente (anche già esistente), indicato dal Soggetto Richiedente nella domanda di partecipazione, sul quale dovranno obbligatoriamente transitare, entro 1 (uno) anno dall'erogazione del Finanziamento da parte della Banca Convenzionata, pagamenti di spese inerenti il capitale circolante, e pertanto destinate all'attività aziendale, per un importo pari ad almeno l'ammontare del Finanziamento.

3. Nel caso di revoca dell'Intervento finanziario già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito nelle modalità e nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione.

4. Con riferimento al Contributo in conto interessi, l'importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali secondo quanto previsto dal D.lgs 123/1998.

### **14.3. Decadenza**

1. Qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda o della Banca convenzionata ai fini dell'erogazione, decade dall'intervento finanziario. Il Soggetto decade altresì dall'intervento finanziario qualora entro sei mesi dalla data di assunzione della delibera di concessione non sia intervenuta l'erogazione per cause non imputabili ai finanziatori, ivi inclusi i casi in cui, nel medesimo termine, non siano state sanate eventuali irregolarità relative alle verifiche di cui all'art. 12.1 lettera a) e b).
2. In caso di intervenuto fallimento del Soggetto beneficiario, ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza dalla concessione vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 123/1998.

### **15. EFFICACIA DEL PRESENTE AVVISO**

1. Le previsioni di cui al presente Avviso saranno efficaci a partire dalle ore **10.30 del giorno 23 aprile 2020** e dunque troveranno applicazione solo nei confronti delle domande di partecipazione protocollate elettronicamente, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, a partire dalla predetta data.

### **16. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI**

1. Copia integrale del presente Avviso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) e sui siti internet istituzionali di Regione Lombardia.
2. Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunzionamenti di Bandi on Line.

### **17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Saranno impartite ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
3. Il procedimento del presente Avviso è sottoposto al D.lgs. 123/98 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

## **18. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO**

1. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: [infoflbei@finlombarda.it](mailto:infoflbei@finlombarda.it).
2. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Aria S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del Direttore/Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una email a: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).
2. Responsabili del trattamento sono Finlombarda e le Banche Convenzionate.
3. I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 1 (Finalità dell'Iniziativa) e conformemente alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
4. Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
5. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, con le limitazioni di cui al Titolo I, Capo III del d.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018. Per l'esercizio di detti diritti, le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento, Regione Lombardia, a mezzo raccomandata A/R da inviare all'indirizzo di cui al punto 1 o a mezzo e-mail all'indirizzo [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## **20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento della presente Iniziativa viene individuato nel dirigente pro tempore della Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi di Finlombarda S.p.A..

**ALLEGATO 1 - ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLA CHIUSURA DELLA STRADA  
STATALE 36 E DALLA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE 27**

**SEZIONE I - ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLA CHIUSURA DELLA STRADA  
STATALE 36**

(allegato alla D.G.R. n. X/151 - Comuni della provincia di Sondrio)

- |     |                        |     |                        |
|-----|------------------------|-----|------------------------|
| 1.  | SONDRIO                | 40. | COLORINA               |
| 2.  | MORBEGNO               | 41. | LANZADA                |
| 3.  | TIRANO                 | 42. | PIANTEDO               |
| 4.  | CHIAVENNA              | 43. | BIANZONE               |
| 5.  | LIVIGNO                | 44. | VERCEIA                |
| 6.  | COSIO VALTELLINO       | 45. | CIVO                   |
| 7.  | TEGLIO                 | 46. | MAZZO DI VALTELLINA    |
| 8.  | TALAMONA               | 47. | VILLA DI CHIAVENNA     |
| 9.  | GROSIO                 | 48. | CAMPODOLCINO           |
| 10. | BERBENNO DI VALTELLINA | 49. | CAIOLO                 |
| 11. | SONDALO                | 50. | MELLO                  |
| 12. | BORMIO                 | 51. | VAL MASINO             |
| 13. | VALDIDENTRO            | 52. | FORCOLA                |
| 14. | DUBINO                 | 53. | TORRE DI SANTA MARIA   |
| 15. | VALDISOTTO             | 54. | CERCINO                |
| 16. | ARDENNO                | 55. | MANTELLIO              |
| 17. | DELEBIO                | 56. | CASTELLO DELL'ACQUA    |
| 18. | ALBOSAGGIA             | 57. | LOVERO                 |
| 19. | MONTAGNA IN VALTELLINA | 58. | POSTALESIO             |
| 20. | VILLA DI TIRANO        | 59. | FUSINE                 |
| 21. | SAMOLACO               | 60. | TOVO DI SANT'AGATA     |
| 22. | PRATA CAMPORTACCIO     | 61. | ROGOLO                 |
| 23. | VALFURVA               | 62. | MADESIMO               |
| 24. | CHIESA IN VALMALENCO   | 63. | FAEDO VALTELLINO       |
| 25. | CHIURO                 | 64. | ANDALO VALTELLINO      |
| 26. | TRAONA                 | 65. | SERNIO                 |
| 27. | PIATEDA                | 66. | CEDRASCO               |
| 28. | PONTE IN VALTELLINA    | 67. | DAZIO                  |
| 29. | BUGLIO IN MONTE        | 68. | SAN GIACOMO FILIPPO    |
| 30. | TRESIVIO               | 69. | CINO                   |
| 31. | PIURO                  | 70. | ALBAREDO PER SAN MARCO |
| 32. | POGGIRIDENTI           | 71. | RASURA                 |
| 33. | NOVATE MEZZOLA         | 72. | VERVIO                 |
| 34. | GORDONA                | 73. | GEROLA ALTA            |
| 35. | MESE                   | 74. | TARTANO                |
| 36. | GROSOTTO               | 75. | BEMA                   |
| 37. | APRICA                 | 76. | SPRIANA                |
| 38. | CASTIONE ANDEVENNO     | 77. | MENAROLA               |
| 39. | CASPOGGIO              | 78. | PEDESIN                |

(allegato al Decreto 4744/2013 - Comuni della provincia di Lecco)

1. ABBADIA LARIANA
2. BELLANO
3. COLICO
4. DERVIO
5. DORIO
6. ESINO LARIO
7. INTROZZO
8. LIERNA
9. MANDELLO DEL LARIO
10. PERLEDO
11. SUEGLIO
12. TREMENICO
13. VARENNA
14. VENDROGNO
15. VESTRENO

*SEZIONE II - ELENCO COMUNI INTERESSATI DALLA CHIUSURA DELLA STRADA  
PROVINCIALE 27*

(allegato alla D.G.R. n. X/1837 - Comuni della provincia di Bergamo)

1. ALGUA
2. BRACCA
3. CORNALBA
4. COSTA SERINA
5. OLTRE IL COLLE
6. SERINA

## ALLEGATO 2 - SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'INIZIATIVA CREDITO ADESSO

Con deliberazione n. IX/2048 del 28 luglio 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione, presso Finlombarda, di un fondo denominato "*abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI*", finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari concessi in attuazione dell'Accordo Quadro (di seguito, per brevità, il "Fondo in conto interessi").

L'iniziativa prevede l'utilizzo di una linea di credito concessa da BEI a Finlombarda pari a Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la costruzione di un *plafond* massimo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a valere su provvista del sistema bancario (di seguito, per brevità, il "*Plafond*"), il tutto con il supporto del Fondo in conto interessi.

Con deliberazione n. IX/2411 del 26/10/2011, la Giunta della Regione Lombardia ha istituito tre linee di intervento, denominate Linea "Generale", Linea "Aggregazione d'Impresa" e Linea "Attrattività" e ha demandato a Finlombarda la ripartizione del *Plafond*, seppur con possibilità di rimodulazione in funzione dell'effettivo utilizzo, come di seguito specificato: 50% Linea "Generale", 25% Linea "Aggregazione d'Impresa" e 25% Linea "Attrattività".

Finlombarda ha implementato l'iniziativa (di seguito "Credito Adesso") pubblicando, sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2011, l'avviso alle imprese, con cui ha dato attuazione alla Linea Generale con una dotazione iniziale pari ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00).

Con deliberazione n. IX/3848 del 25 luglio 2012 (di seguito la "D.G.R. n. IX/3848"), la Giunta Regionale ha modificato la D.G.R. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011, in particolare: a) rimandando l'attuazione delle linee di intervento "Aggregazione d'impresa" e "Attrattività" e dedicando il 100% del *Plafond* alla Linea Generale, in considerazione del perdurare della crisi economica e della forte difficoltà delle PMI a reperire le risorse economiche necessarie per il finanziamento aziendale; b) riservando, sulla Linea Generale, una quota pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), da impiegare su contratti/ordini in lingua estera nell'ottica di sostenere il bisogno del capitale circolante e di favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde e c) riservando, sulla Linea Generale, una quota pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) alle PMI lombarde colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento.

Onde adeguare l'avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2011 al contenuto della D.G.R. n. IX/3848, Finlombarda ha quindi pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 5 dicembre 2012 l'Avviso di Modifica.



Indi, nel periodo tra maggio 2013 e settembre 2013, la Giunta Regionale ha adottato una serie di delibere volte ad estendere l'operatività di Credito Adesso e precisamente:

a) la D.G.R. n. X/151 del 17 maggio 2013 con cui - per quanto qui interessa - ha deliberato di riservare sulla Linea Generale di Credito Adesso una quota pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alle PMI lombarde della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36, applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento (di seguito la "D.G.R. n. X/151");

b) la D.G.R. n. X/626 del 6 settembre 2013, con cui - per quanto qui interessa - ha deliberato di riservare sulla Linea Generale di Credito Adesso una quota pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) alle PMI lombarde di alcuni comuni della Provincia di Milano colpite dalla tromba d'aria del 29 luglio 2013, applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento (di seguito la "D.G.R. n. X/626").

Inoltre, in attuazione della D.G.R. n. X/151, la Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione ha adottato il decreto n. 4744 del 4 giugno 2013, con cui ha esteso le agevolazioni di cui alla D.G.R. n. X/151 alle PMI lombarde di alcuni comuni della Provincia di Lecco, parimenti interessate dalla chiusura della SS 36 (di seguito il "Decreto n. 4744/2013").

In data 20 settembre 2013, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/708 con cui ha introdotto, nell'ottica della massima partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso, alcune modifiche, prevedendo:

a) un incremento dell'incidenza massima del finanziamento concedibile dal 50% originariamente previsto al 60% del valore dei contratti/ordini ricevuti; b) l'ampliamento del target dei beneficiari; c) la possibilità di concedere più finanziamenti ad una singola impresa, comunque nel limite dell'importo massimo previsto per il singolo finanziamento; d) la previsione di una soglia minima degli ordini/contratti ammissibili differenziata in ragione della tipologia di PMI (micro, piccola o media impresa); e) l'incremento, limitatamente alle imprese di medie dimensioni, dell'importo massimo del finanziamento concedibile; f) l'aumento del contributo in conto interessi; g) la previsione di modalità semplificate per l'accesso all'iniziativa (di seguito la "D.G.R. n. X/708").

In particolare, la D.G.R. n. X/708, al fine di incentivare la partecipazione all'Iniziativa Credito Adesso, ha previsto modalità di accesso semplificate nel caso di finanziamenti non superiori a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

In data 2 agosto 2013, peraltro, la Direzione Generale Attività produttive Ricerca e Innovazione adottava il decreto n. 7436 con cui il Fondo in conto interessi veniva portato a Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) (di seguito il "Decreto n. 7436/2013").

In data 16 maggio 2014, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/1837 con cui ha deliberato di rimuovere i vincoli di dotazione finanziaria previsti con l'istituzione delle riserve di cui alle D.G.R.

n. IX/3848, D.G.R. n. X/151 e D.G.R. n. X/626 e ha previsto, per le PMI lombarde colpite dalla frana del 2 dicembre 2013 interessate dalla chiusura della Strada Provinciale 27, un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento.

In data 17 ottobre 2014, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/2519 con cui ha deliberato, per le imprese con sede operativa in Lombardia che intrattengono significativi rapporti commerciali con le imprese che operano all'interno del territorio della Federazione Russa danneggiate dall'embargo russo dell'agosto 2014, di applicare un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento.

In data 29 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. X/4865 con cui ha disposto la rimodulazione dell'Iniziativa Credito Adesso stabilendo in particolare:

- l'ampliamento della possibilità di aderire alla misura Credito Adesso da parte di imprese appartenenti alla categoria MID CAP, per le quali è incrementato a Euro 1.500.000,00 l'importo massimo per singolo finanziamento;
- di demandare a Finlombarda la definizione degli spread massimi (o range di spread) applicabili ad ogni classe di rischio, in considerazione delle mutate condizioni del mercato finanziario;
- di aumentare il contributo in conto interessi, passando da un abbattimento dell'1,25% ad un abbattimento del 2% sul tasso d'interesse applicato all'Intervento finanziario;
- di stabilire di includere le imprese con codice di attività Ateco N79 tra i soggetti richiedenti ai quali viene riconosciuto un contributo in conto interessi pari al 3%, incrementato al 4% per le imprese del settore che dimostrino di aver diversificato la propria attività;
- di demandare a Finlombarda la verifica della possibilità di definire un unico limite di importo per le Micro Imprese, Piccole Imprese e Medie Imprese per ogni singolo finanziamento fino ad un massimo di Euro 750.000,00;
- di aumentare il valore finanziabile fino ad un massimo dell'80% degli ordini o dei contratti di fornitura presentati dalle imprese richiedenti o, nel caso di agenzie di viaggio o altre imprese del settore (Ateco N79), anche delle prenotazioni/portafogli di prenotazioni;
- di ampliare la possibilità di presentare domanda mediante la modalità di accesso semplificata, così come prevista dagli artt. 4.2 e 5.2 dell'Avviso alle imprese relativo all'iniziativa Credito Adesso pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 49 del 2 dicembre 2014, nonché di incrementare ad Euro 200.000,00 l'importo massimo finanziabile con tale modalità di accesso;
- di revocare la riserva delle quote sulla Linea Generale Credito Adesso e del contributo in

conto interessi pari al 3% previsti dalle DGR n. IX/3848, X/626 e X/708 a favore delle imprese dalle stesse interessate.

Le rimodulazioni previste dalla la D.G.R. n. X/4865 sono state recepite nell'Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziaria favore delle PMI e delle imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti - Iniziativa Credito Adesso" pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi del 15 giugno 2016.

Le modifiche che si sono rese necessarie in seguito all'iscrizione di Finlombarda nell'albo unico ex art. 106 del TUB (al n. 124), che ha comportato la piena applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, con particolare riguardo agli adempimenti relativi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla medesima Banca d'Italia e alcune precisazioni connesse all'operatività dell'Iniziativa, sono state recepite con il VI Atto di modifica pubblicato sul B.U.R.L Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19 luglio 2017.

La D.G.R. 9 ottobre 2017 n. X/7203 "Rimodulazione della misura «Credito Adesso» (D.G.R. n. IX/2411): ampliamento dei soggetti potenziali beneficiari" alla luce della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art.1 c. 821 che equipara i professionisti alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, così come previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha deliberato di ampliare la possibilità di presentare domanda di agevolazione finanziaria sulla Misura «Credito Adesso», limitatamente alla procedura c.d. di Accesso Semplificato, anche alle associazioni di professionisti e ai liberi professionisti, appartenenti al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, codice ISTAT primario – ATECO 2007 - lett. M e alle attività di programmazione e trasmissioni televisive, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2.

La D.G.R. del 10 settembre 2018 n. XI/514 ha deliberato di estendere la possibilità di accedere all'Iniziativa Credito Adesso anche alle imprese appartenenti al settore delle attività di trasmissioni radiofoniche, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1, che queste possono presentare domanda di partecipazione solo attraverso la procedura c.d. di Accesso Semplificato e che tali imprese unitamente alle imprese che svolgono attività di programmazione e trasmissioni televisive, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018:

- a. essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente;
- b. aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- c. non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione

- né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- d. aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica;
  - e. applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private;
  - f. avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale;
  - g. avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato;
  - h. non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti.

La D.G.R. del 10 settembre 2018 n. XI/514 ha deliberato, inoltre, di:

- integrare la disponibilità presso Finlombarda sul fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI” con le risorse, pari ad Euro 70.000,00, disponibili sul capitolo 14.01.104.13493 “Contributi finalizzati al sostegno dell'emittenza radio televisiva locale lombarda” dell'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa”;
- istituire una riserva, nell'ambito della misura “Credito Adesso” pari ad almeno Euro 70.000,00 a favore dei soggetti richiedenti che svolgono attività di programmazione e trasmissioni televisive, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.2 e attività di trasmissioni radiofoniche, codice ISTAT primario – ATECO 2007 – J60.1, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 8 del 25 gennaio 2018 art. 4 comma 2;

Le rimodulazioni previste dalla D.G.R. n. X/7203 del 9 ottobre 2017 e dalla D.G.R. n. XI/514 del 10 settembre 2018 sono state recepite nell’”Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari per il finanziamento di capitale circolante – INIZIATIVA CREDITO ADESSO” pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 7 novembre 2018.

La D.G.R. n. X/1671 del 27 maggio 2019 ha deliberato di:

- ampliare il Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 100.000.000, o comunque sino ad esaurimento della dotazione residua del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI” già nelle disponibilità di Finlombarda e senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo di risorse intermedie da Finlombarda S.p.A. (euro 40.000.000) e di risorse del sistema bancario per l'intervento a titolo di cofinanziamento (euro 60.000.000 );

- di approvare, ai fini della dimostrazione del reale fabbisogno di capitale circolante ed al contempo del rispetto delle finalità del contributo concesso attraverso le verifiche e il monitoraggio individuati nell'Allegato 1 della medesima D.G.R. "Indicatori di fabbisogno di capitale circolante, verifiche e monitoraggio dei risultati";
- di definire quale unica modalità di accesso alla misura "Credito Adesso" la modalità di accesso semplificata opportunamente integrata con gli indicatori di bilancio di cui Allegato 1, eventualmente diversificati per tipologia di impresa e/o per importo del finanziamento richiesto, secondo modalità individuate da Finlombarda, fermi restando gli attuali massimali di finanziamento richiedibili per tipologia di impresa.

Le rimodulazioni previste dalla D.G.R. n. X/1671 del 27 maggio 2019 sono state recepite nell'"Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari per il finanziamento di capitale circolante – INIZIATIVA CREDITO ADESSO" pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 31 luglio 2019.

La D.G.R. n. XI/2896 del 02 marzo 2020 ha deliberato di:

- ampliare la possibilità di finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 15.000.000,00 (di cui euro 9.000.000,00 messi a disposizione dal sistema bancario ed euro 6.000.000,00 messi a disposizione da Finlombarda S.p.A.), nei limiti del Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI";
- integrare la disponibilità del Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI" presso Finlombarda S.p.A., per un importo di euro 500.000,00.

In data 15 aprile 2020 Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. 16 Serie Avvisi e Concorsi del 15 aprile 2020 l'estratto della modifica all'Avviso Banche con la quale sono stati ammessi in qualità di co-finanziatori i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB.

La D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020 ha deliberato di:

1. integrare lo stanziamento regionale previsto per l'incremento del fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI" per euro 2.000.000,00;
2. ampliare la possibilità di finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 39.000.000, o comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI" per la quota Credito Adesso, senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo di risorse intermedie da Finlombarda S.p.A. (euro 15.600.000) e di risorse dei funding partner dell'iniziativa per l'intervento a titolo di cofinanziamento (euro 23.400.000);
3. dare mandato a Finlombarda di approvare l'Avviso Banche per convenzionare anche i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'112 bis TUB ovvero

all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 quali Banche Convenzionate della misura Credito Adesso.

4. incrementare il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi dal 2% al 3% e, comunque, in misura tale da non superare il tasso applicato al Finanziamento sottostante.

La D.G.R. n. XI/3125 dell'12 maggio 2020 ha deliberato di:

1. ampliare la misura Credito Adesso anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso della relativa attestazione.
2. ridurre sulla misura Credito Adesso il valore minimo della media dei Ricavi Tipici dei Liberi Professionisti, degli Studi Associati, nonché per le PMI e MID CAP da 120.000,00 euro a 72.000,00 euro.
3. di modificare la percentuale massima del singolo Finanziamento richiedibile dai Liberi Professionisti, Studi Associati, PMI e MD CAP passando dall'attuale 15% al 25% della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione.



## **CREDITO ADESSO EVOLUTION**

### **AVVISO ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA**

in attuazione della  
della D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020

## INDICE

A.1 Finalità e obiettivi .....	
A.2 Definizioni e glossario .....	
A.3 Riferimenti normativi .....	
A.4 Soggetti richiedenti .....	
A.5 Soggetto gestore .....	
A.6 Dotazione finanziaria .....	
B.1 Caratteristiche del Finanziamento .....	
B.1.a Tipologia, importo e durata del Finanziamento .....	
B.1.b Garanzie a supporto del Finanziamento .....	
B.2 Caratteristiche del Contributo in conto interessi .....	
B.3 Regime di aiuto .....	
C.1 Presentazione delle Domande .....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse .....	
C.3 Istruttoria .....	
C.3.a Modalità e tempi del processo .....	
C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale .....	
C.3.c Istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati .....	
C.3.d Istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda .....	
C.3.e Integrazione documentale .....	
C.3.f Concessione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria .....	
C.4 Stipula del Contratto di Finanziamento ed erogazione del Finanziamento .....	
C.4.a Modalità e tempi di stipula del Contratto di Finanziamento .....	
C.4.b Modalità e tempi di erogazione del Finanziamento .....	
C.5 Erogazione del Contributo in conto interessi .....	
D.1 Obblighi dei Beneficiari .....	
D.1.a Obblighi dei Beneficiari .....	
D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari .....	
D.2 Rinunce, rimborso anticipato, risoluzione del Contratto di Finanziamento .....	
D.2.a Rinuncia e rimborso anticipato .....	
D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento .....	
D.3 Responsabile del procedimento .....	
D.4 Trattamento dati personali .....	
D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti .....	
D.6 Clausola Antitruffa .....	
D.7 Altre informative .....	
D.8 Allegati .....	
<b>ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA .....</b>	
<b>ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	



## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

1. In coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura di sostegno all'accesso al credito e nell'ambito delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza economica "Covid-19", con l'iniziativa "**Credito Adesso Evolution**", Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari.

### A.2 Definizioni e glossario

1. **Avviso alle imprese:** si intende il presente avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda per la presentazione delle Domande all'Iniziativa;
2. **Bandi on Line:** si intende il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo [www.bandiservizi.it](http://www.bandiservizi.it);
3. **Beneficiario:** si intende un'impresa beneficiaria di un Finanziamento assistito dal Contributo in conto interessi;
4. **Contratto di finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario Finanziario Convenzionato con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
5. **Contributo in conto interessi:** si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico dei Beneficiari derivanti dai Finanziamenti concessi;
6. **Domanda:** si intende la domanda di Finanziamento assistito dal Contributo in conto interessi presentata a valere sull'Avviso alle Imprese;
7. **Equivalentente Sovvenzione Lordo o ESL:** si intende l'Equivalentente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell'aiuto rappresentato dal Contributo in conto interessi;
8. **Esercizio contabilmente chiuso:** si intende: a) per le società di capitali e quelle assimilate ai fini degli obblighi di deposito del bilancio, l'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; b) per le società di persone, le ditte individuali, i Liberi Professionisti e gli Studi Associati l'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;
9. **Finlombarda:** si intende la società finanziaria regionale, con il ruolo di co-finanziatore, responsabile del procedimento e gestore dell'Iniziativa;
10. **Finanziamento:** si intende il finanziamento a medio lungo termine assistito dal Contributo in conto interessi concesso, a valere sul presente Avviso, da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato in favore di un Beneficiario;
11. **Firma Telematica:** si intende, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
12. **Fondo Centrale di Garanzia:** si intende il Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;

13. **Fondo in conto interessi:** si intende il Fondo “*abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BE*” istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011 la cui dotazione dedicata all’Iniziativa è stata attribuita con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020 ed è pari a Euro 7.353.000 (settemilionisettecentocinquantatre/00);
14. **Garanzia CDP:** si intende la garanzia personale rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) a Finlombarda per finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese sino ad un importo massimo di Euro 150.000; parte di tale garanzia risulta essere a sua volta controgarantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”), sulla base di un contratto stipulato tra FEI e CDP reso possibile dalla garanzia introdotta dal COSME (*Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises*) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI);
15. **Impresa Unica:** si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti. La nozione di impresa unica non rileva per gli aiuti concessi nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;
16. **Iniziativa:** si intende l’iniziativa “Credito Adesso Evolution”, promossa e sostenuta da Regione Lombardia e Finlombarda e regolata dall’Avviso alle Imprese;
17. **Intermediari Finanziari Convenzionati:** si intendono le banche ed i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB o nell’elenco di cui all’112 bis TUB, che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l’apposita convenzione con Finlombarda. L’elenco degli Intermediari Finanziari Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda all’indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it);
18. **Libero Professionista:** si intende il lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un’attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all’art. 1 dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
19. **Linee Guida del Finanziamento:** si intendono le Linee Guida che gli Intermediari Finanziari Convenzionati sono tenuti a rispettare nella sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Le Linee Guida del Finanziamento sono disponibili sul sito di Finlombarda all’indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it);
20. **Luogo di esercizio prevalente:** si intende la sede nella quale il Libero Professionista o lo Studio Associato svolge, in via prevalente, la propria attività professionale. Il luogo di esercizio prevalente sarà identificato, ai fini del presente avviso, con il “domicilio fiscale” risultante dall’ultima dichiarazione fiscale dei redditi, oppure con copia della documentazione successiva mediante la quale siano stati comunicati all’Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del D.p.r. 600/73), inclusa la documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni;
21. **Mid-Cap:** si intende le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell’ultimo bilancio annuale approvato;

22. **PMI:** si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (OJ L124, 20.05.2003, p.36), come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita;
23. **Procedure Concorsuali:** si intende il fallimento, il concordato preventivo non in continuità, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, come disciplinate nella Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/42 e ss.mm.. Ai fini del presente Avviso alle Imprese è ricompresa tra le Procedure Concorsuali la messa in liquidazione volontaria;
24. **Quadro Temporaneo:** si intende la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;
25. **Rating di legalità:** si intende l'indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
26. **Regolamento de minimis:** si intende il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Esso prevede (all'articolo 3 comma 2) che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 Euro (100.000 Euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Inoltre, all'articolo 3 commi 7-8-9, prevede che, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, non potrà essere concesso un aiuto a valere sul summenzionato Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
27. **Ricavi Tipici:** si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi; c) per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati, l'ammontare dei proventi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Sono definiti proventi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata, come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;
28. **Sede Operativa:** si intende un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente, ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;
29. **Soggetto Richiedente:** si intende il soggetto che presenta una Domanda;

30. **Studio Associato:** si intende l'associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo tra professionisti finalizzato all'esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime sono ricomprese nella definizione di PMI e/o MIDCAP.

### A.3 Riferimenti normativi

- **“D.C.R. n. XI/64”:** la Delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. XI/64 che approva il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura individuando tra gli obiettivi l'accesso al credito da parte delle imprese;
- **“D.G.R. 1213/2019”:** la DGR del 4 febbraio 2019, n. 1213, avente ad oggetto “Criteri generali per l'introduzione del Rating di legalità”;
- **“D.G.R. 28 luglio 2011, n. IX/2048”:** la DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI”;
- **“D.G.R. n. 3074/2020”:** la DGR del 20 aprile 2020, n. 3074 avente ad oggetto “Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza Covid 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla D.G.R. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento "Credito Adesso Evolution”;
- **“D.G.R. n. 3125/2020”:** la DGR del 12 maggio 2020, n. 3121 avente ad oggetto “Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, N. XI/3074”;
- **“D.lgs 123/1998”:** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- **“D.lgs 159/2011”:** il Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **“D.P.R. n. 445/2000”:** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- **“Decreto n. 115/2017”:** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- **“Regolamento de minimis”:** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- **“Quadro Temporaneo”:** la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e s.m.i. tramite le seguenti Comunicazioni della Commissione: “che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine” C(2020) 2044 final e “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020;

#### A.4 Soggetti richiedenti

1. Possono partecipare all'Iniziativa le imprese che, al momento della presentazione della Domanda, posseggano i seguenti requisiti:

a) **siano PMI oppure Mid-Cap** che:

- i. abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- ii. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
- iii. siano operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
- iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due<sup>1</sup> Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- v. svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario<sup>2</sup>, classificate in uno dei seguenti codici ATECO 2007:
  - a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit;
  - b. settore dei servizi alle imprese:
    - J60: attività di programmazione e trasmissione
    - J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
    - J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
    - M69: attività legali e contabilità;
    - M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
    - M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
    - M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
    - M73: pubblicità e ricerche di mercato;
    - M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
    - N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
    - N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
    - N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
    - N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
    - H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
    - H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
    - S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;
  - c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit;
  - d. settore del commercio all'ingrosso:
    - G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;

<sup>1</sup> Per sterilizzare gli effetti negativi generati dall'emergenza Covid 19 sui Ricavi Tipici, qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020, il valore dei Ricavi Tipici verrà calcolato sulla base della media degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari contabilmente chiusi (ad esempio se l'ultimo esercizio chiude al 31 dicembre 2019 verranno considerati 2 esercizi, se l'ultimo esercizio chiude in data successiva il 30 giugno 2020 verranno considerati 3 esercizi).

<sup>2</sup> Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

- G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:

- G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
- G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
- G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
- G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
- G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
- G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.

e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:

- G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
- G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- G.47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;

f. settore I55: Alloggio;

g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;

h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:

- Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit.

b) **siano Liberi Professionisti** che:

- i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente;
- ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
- iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
- iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici<sup>3</sup>, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).

c) **siano Studi Associati** che:

- i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente ai sensi del successivo art. 9.1;
- ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 1.

- iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
  - iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici<sup>4</sup>, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).
2. Non possono partecipare all'Iniziativa i soggetti:
- a) rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il Contributo in conto interessi sia concesso in regime de minimis;
  - b) rientranti in una delle situazioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 al 31 dicembre 2019, qualora il Contributo in conto interessi sia concesso nell'ambito del Quadro Temporaneo.
  - c) la cui attività:
    - i. è destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
    - ii. è destinata alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
    - iii. è attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
    - iv. è destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e/o ne incentiva l'uso (ad es. sale per fumatori);
    - v. implica l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici");
    - vi. ha un impatto ambientale non attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
    - vii. è proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
    - viii. è di puro sviluppo immobiliare;
    - ix. è di natura puramente finanziaria (ad es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari).

## A.5 Soggetto gestore

1. Finlombarda è co- finanziatore, responsabile del procedimento e gestore dell'Iniziativa.

## A.6 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'Iniziativa è pari a:
  - **per i Finanziamenti**, euro 67.000.000 (sessantasetteimilioni/00) di cui massimo euro 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila/00, messi a disposizione da Finlombarda (a valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti – BEI) e minimo euro 33.500.000, messi a disposizione dal sistema bancario e dei confidi in funzione della percentuale di partecipazione di ciascuno dei co-finanziatori al finanziamento;
  - **per i Contributi in conto interessi**, euro 7.353.000,00 (settemilionitrecentocinquantatremila/00) messi a disposizione da Regione Lombardia.

---

<sup>4</sup> Cfr. nota 1.



## B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

### B.1 Caratteristiche del Finanziamento

#### B.1.a Tipologia, importo e durata del Finanziamento

1. Ai Beneficiari viene concesso, da parte di Finlombarda e dell'Intermediario Finanziario Convenzionato, un Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche:
  - a) co-finanziamento con le seguenti quote di partecipazione: 40% Finlombarda e 60% Intermediari Finanziari Convenzionati, oppure 50% Finlombarda e 50% Intermediari Finanziari Convenzionati in funzione della scelta dell'Intermediario Finanziario al momento dell'adesione all'Iniziativa;
  - b) durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi di cui eventuale preammortamento massimo di 24 mesi (oltre il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile);
  - c) rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno);
2. L'ammontare di ogni singolo Finanziamento richiesto viene determinato tenendo conto che devono cumulativamente verificarsi le seguenti condizioni:
  - a) il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% (venticinque per cento) della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due<sup>5</sup> Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda;
  - b) la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati sull'Iniziativa e quello richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:
    - i. per le PMI: tra Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) ed Euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
    - ii. per le MID CAP: tra Euro 100.000,00 (centomila/00) ed Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00);
    - iii. per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
3. Ai fini della determinazione della sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto dal Soggetto Richiedente:
  - a) verrà considerato il valore nominale del finanziamento originariamente deliberato;
  - b) non verranno considerati i Finanziamenti che, alla data di presentazione della Domanda, siano stati completamente rimborsati o che siano stati oggetto di formale rinuncia da parte del Soggetto Richiedente in una fase precedente all'erogazione o in relazione ai quali la delibera abbia perso efficacia secondo quanto previsto al successivo art. C.3.d. comma 5.
4. Il Finanziamento sarà erogato, anche per la quota di Finlombarda, dall'Intermediario Finanziario Convenzionato in unica soluzione entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
5. Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata al Soggetto Richiedente sulla base di quanto di seguito stabilito:

Classe di rischio	Range Margine applicabile
1	0 - 200 bps p.a.

<sup>5</sup> Cfr. nota 1.



2	0 - 250 bps p.a.
3	0 - 325 bps p.a.
4	0 - 525 bps p.a.
5	0 - 600 bps p.a.

6. Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor su base 360 giorni come indicato dall'Intermediario Finanziario Convenzionato per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato "Euro Inter Bank Offered Rate", quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters o sul circuito Bloomberg, o in caso di indisponibilità su tali circuiti, su un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato.
7. Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:
- il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 1°aprile e del 1°ottobre (esclusa) più vicina alla data di erogazione;
  - il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale scadente rispettivamente al 1°aprile e al 1°ottobre di ogni anno;
  - l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.
8. I contenuti della tabella di cui al presente articolo potranno subire modifiche, rispetto a quanto indicato nel presente Avviso, fermo restando che le predette modifiche potranno avere effetto limitatamente ai Finanziamenti per i quali non sia ancora intervenuta la delibera di Finlombarda e dell'Intermediario Finanziario Convenzionato. Di tali variazioni Finlombarda darà tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

#### B.1.b Garanzie a supporto del Finanziamento

1. Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
2. A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque connessa al Contratto di finanziamento, anche nell'interesse di Finlombarda, l'Intermediario Finanziario Convenzionato potrà richiedere per l'intero importo (quota Finlombarda e quota Intermediario Finanziario Convenzionato):
- garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 e ex art. 112 bis del TUB vigente, purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico Finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia). Agli Studi Associati potranno essere richieste garanzie personali rilasciate dagli associati dello Studio che detengono le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote. Pertanto, in sede di istruttoria formale e di merito creditizio di cui ai successivi art. C.3.b e C.3.d, potranno essere richieste informazioni fiscali e patrimoniali relative ad essi.
  - garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia. Qualsiasi onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione della garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Finanziamento, è a carico esclusivo del Soggetto Richiedente, che,

pertanto, sarà tenuto a rimborsare all'Intermediario Finanziario Convenzionato tutti gli oneri sostenuti a titolo di commissione a favore del Fondo Centrale di Garanzia.

3. I Finanziamenti con un importo massimo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia CDP.
4. Finlombarda e gli Intermediari Finanziari Convenzionati non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia (fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe, l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia è gratuito).

### **B.2 Caratteristiche del Contributo in conto interessi**

1. A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un Contributo in conto interessi nella misura pari al 3% in termini di minore onerosità del Finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il Finanziamento sottostante.
2. Il Contributo in conto interessi concesso in regime de minimis è determinato, in termini di ESL, sull'importo del Finanziamento concesso, come differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che al tasso contrattuale al netto del 3%.
3. Nella determinazione del Contributo in conto interessi si terrà conto dell'eventuale periodo di preammortamento ma non dell'eventuale preammortamento tecnico.
4. La somma dei differenziali degli interessi relativi alle singole scadenze di ammortamento verrà attualizzata al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19.01.2008).
5. La possibilità di concessione del contributo in conto interessi concesso nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i. è demandata a provvedimento del Dirigente regionale competente conseguentemente alla Decisione della Commissione Europea sulla notifica unica statale o regionale.

### **B.3 Regime di aiuto**

1. Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto.
2. I Contributi in conto interessi saranno concessi nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, salvo (previa notifica unica statale o regionale) successivo inquadramento nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19/03/2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. Qualora Credito Adesso Evolution venga attivato nell'ambito del regime di aiuto ai sensi del Quadro Temporaneo, al termine del predetto Quadro Temporaneo, l'Avviso alle imprese sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'agevolazione connessa al Contributo in conto interessi è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 in caso di aiuto inquadrate in de minimis; per gli aiuti inquadrate nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 si seguiranno le regole dettate nel provvedimento del Dirigente regionale competente conseguentemente alla Decisione della Commissione Europea sulla notifica unica statale o regionale.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle Domande

1. La Domanda deve essere presentata, pena l'inammissibilità, esclusivamente per mezzo di Bandi on Line, accessibile all'indirizzo [www.bandiservizi.it](http://www.bandiservizi.it), a partire dalle ore 10.30 del giorno 18 maggio 2020.
2. Per presentare la Domanda, i Soggetti Richiedenti devono:
  - a. registrarsi (fase di registrazione) ai fini del rilascio delle credenziali di accesso;
  - b. successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione);
  - c. attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della Domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative;
  - d. compilare la Domanda on line in tutte le sezioni previste da Bandi on Line, allegando la documentazione prevista nell'Allegato 1 del presente Avviso e scegliendo uno degli Intermediari Finanziari Convenzionati presenti nell'elenco di Bandi On line e sul sito di internet di Finlombarda, [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).
3. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi on Line è ad esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente.
4. Al termine della compilazione della Domanda, Bandi on Line genererà un modulo di Domanda ("Modulo di adesione") che deve essere firmato con Firma Telematica del legale rappresentante del Soggetto Richiedente e deve essere caricato su Bandi on Line.
5. Successivamente al caricamento del Modulo di adesione debitamente sottoscritto, il Soggetto Richiedente deve procedere all'assolvimento in modo virtuale del pagamento del bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (Visa e Mastercard) accedendo all'apposita sezione di Bandi on Line.
6. Espletate le attività di cui sopra la Domanda può essere inviata e protocollata elettronicamente. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte di Bandi on Line.
7. Ciascun Soggetto Richiedente può presentare più Domande tenendo conto che non è possibile presentare una nuova domanda se:
  - a. la precedente Domanda è ancora in fase istruttoria;
  - b. la somma tra l'ammontare dei Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto, supera l'ammontare massimo in funzione della categoria di Soggetto Richiedente secondo quanto previsto al precedente art. B.1.a.
8. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente del presente articolo:
  - a. i Liberi Professionisti non potranno presentare Domanda se lo Studio Associato al quale sono associati ha già presentato Domanda e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
  - b. uno Studio Associato non potrà presentare Domanda se uno degli associati ha già presentato Domanda come Libero Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata.
9. Sono cause di inammissibilità della Domanda:

- a. la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 1, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al successivo art. C.3.e;
- b. la presentazione di una Domanda da parte di un Soggetto Richiedente che abbia già ottenuto Finanziamenti per l'importo massimo previsto al precedente l'art. B.1.a comma 2 lett. b);
- c. la presentazione di una Domanda da parte di un Libero Professionista se lo Studio Associato del quale è socio ha già presentato Domanda e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
- d. la presentazione di una Domanda da parte di uno Studio Associato se uno dei soci ha già presentato Domanda come Libero Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
- e. fermo restando il termine di cui all'art. C.3.c comma 1, il mancato completamento da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato della propria fase di istruttoria di merito creditizio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione di ammissibilità della fase di istruttoria formale di cui all'art. C.3.b comma 3.

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

1. La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione elettronica da parte di Bandi on Line.
2. Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che superino l'istruttoria sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione. Le imprese che dispongono del Rating di legalità accederanno prioritariamente alla fase di istruttoria di merito da parte di Finlombarda a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione.
3. La concessione del Finanziamento è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria residua per i Finanziamenti e per il Contributo in conto interessi, al momento della presentazione della Domanda.

## **C.3 Istruttoria**

### C.3.a Modalità e tempi del processo

1. L'istruttoria delle Domande prevede una istruttoria di ammissibilità formale, una istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati e una istruttoria di merito creditizio di Finlombarda.

### C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale

1. L'istruttoria formale è svolta a cura di Finlombarda nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione della Domanda ed è finalizzata a verificare:
  - a) la completezza e la regolarità formale della documentazione indicata all'Allegato 1 sezione a) prodotta in sede di Domanda e la sua conformità rispetto a quanto ivi richiesto;
  - b) la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.4 commi 1 e A.4 comma 2; nell'ambito dell'istruttoria di merito creditizio, Finlombarda potrà effettuare verifiche ulteriori concernenti la dimensione di impresa, nonché la sussistenza delle situazioni di cui all'Art. A.4 comma 2 lettere a) e b).
2. In caso di esito negativo, Finlombarda comunicherà a mezzo PEC al Soggetto Richiedente la non ammissibilità della Domanda, fornendo indicazioni sulla motivazione.

3. L'esito positivo dell'istruttoria formale sarà comunicato al Soggetto Richiedente e all'Intermediario Finanziario Convenzionato attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.

#### C.3.c Istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati

1. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato ha una durata massima di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità formale di cui al art. C.3.B comma 3 e si conclude in caso di delibera positiva, con una proposta di condizioni finanziarie e di classe di rischio assegnata al Soggetto Richiedente. La durata massima di tale istruttoria di merito creditizio è di 10 (dieci) giorni nel caso in cui l'Intermediario Finanziario Convenzionato abbia optato in fase adesione all'Iniziativa per una partecipazione al co-finanziamento del 50%.
2. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicata al Soggetto Richiedente attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.

#### C.3.d Istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda

1. Finlombarda svolge la propria istruttoria di merito creditizio in seguito a positiva istruttoria di merito da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato con la più ampia autonomia discrezionale in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito. A tal fine può accettare o modificare le condizioni finanziarie proposte dall'Intermediario Finanziario Convenzionato;
2. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte Finlombarda ha una durata massima di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di delibera positiva da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato.
3. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicato al Soggetto Richiedente ed all'Intermediario Finanziario Convenzionato attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.
4. Il Finanziamento e il Contributo in conto interessi saranno concessi da Finlombarda previa verifica di quanto previsto ai sensi della normativa in materia di verifiche Antimafia.
5. La delibera di concessione della singola Domanda perderà efficacia qualora siano inutilmente trascorsi dalla sua assunzione 6 (sei) mesi senza che sia intervenuta l'erogazione del Finanziamento per cause non imputabili ai finanziatori.
6. Nell'ambito dell'istruttoria di merito è effettuata l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

#### C.3.e Integrazione documentale

1. Nelle fasi di istruttoria di ammissibilità formale e di merito di cui ai precedenti art. C.3.b. e C.3.d. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
2. Per la sola fase di istruttoria di ammissibilità formale, la mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda. Per l'istruttoria di merito creditizio il mancato riscontro del Soggetto Richiedente oltre un termine di 30 (trenta) giorni costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

#### C.3.f Concessione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Finlombarda invia tramite PEC al Soggetto Richiedente la comunicazione di concessione o diniego del Finanziamento e del Contributo in conto interessi nonché, in caso di concessione, le principali condizioni del Finanziamento deliberato.

## **C.4 Stipula del Contratto di Finanziamento ed erogazione del Finanziamento**

### C.4.a Modalità e tempi di stipula del Contratto di Finanziamento

1. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda, il Beneficiario sottoscriverà con l'Intermediario Finanziario Convenzionato un Contratto di finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite integralmente le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di cui alle Linee Guida del Finanziamento disponibili sul sito di Finlombarda ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)).
2. In sede di sottoscrizione del Contratto di finanziamento, verrà inoltre acquisita ogni eventuale garanzia e formalizzata ogni previsione indicata in sede di delibera.
3. Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalle Linee Guida del Finanziamento saranno disciplinati dai singoli Contratti di finanziamento che gli Intermediari Finanziari Convenzionati stipuleranno con i Soggetti beneficiari.

### C.4.b Modalità e tempi di erogazione del Finanziamento

1. L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, previa verifica dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri.
2. In caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

## **C.5 Erogazione del Contributo in conto interessi**

1. Il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in un'unica soluzione al Beneficiario, entro e non oltre 15 (quindici) dall'erogazione del Finanziamento, fatto salvo la verifica:
  - a) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC o altre modalità pertinenti;
  - b) di quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
  - c) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità Finlombarda invierà una comunicazione al Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento.
2. Il Contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.
3. Qualora emergano delle irregolarità nell'ambito delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), la quota di Contributo erogato al Beneficiario verrà decurtato a compensazione dei debiti dei Soggetti beneficiari nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (DURC).

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei Beneficiari

#### D.1.a Obblighi dei Beneficiari

1. I Beneficiari sono obbligati a:
  - a) rispettare le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione del Finanziamento;
  - b) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa.
2. I Beneficiari sono, inoltre, obbligati a:
  - a) assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza quanto al Contributo in conto interessi di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 e ss.mm. - articolo 1, commi 125-129);
  - b) collaborare ai controlli che Finlombarda potrà svolgere.

#### D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari

1. I Beneficiari si impegnano altresì a segnalare tempestivamente a Finlombarda, a mezzo PEC, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento:
  - a) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Beneficiario intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
  - b) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento. In tal caso il soggetto subentrante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo A.4 e dovrà superare l'istruttoria di merito di cui all'articolo C.3.c, pena la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

### D.2 Rinunce, rimborso anticipato, risoluzione del Contratto di Finanziamento

#### D.2.a Rinuncia e rimborso anticipato

1. Il Beneficiario può presentare formale rinuncia al Finanziamento sino al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, a mezzo PEC, firmata dal legale rappresentante ed indirizzata a Finlombarda e all'Intermediario Finanziario Convenzionato e corredata dal documento d'identità del soggetto firmatario.
2. È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento. Il rimborso anticipato volontario totale o parziale del Finanziamento da parte del Beneficiario può avvenire solo in concomitanza con la scadenza di una delle rate del Finanziamento di cui all'art. B.1.a e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Contratto di finanziamento.
3. In caso di rimborso anticipato volontario, Finlombarda rideterminerà il Contributo in conto interessi concesso al Beneficiario, con l'obbligo per quest'ultimo, di restituire a Finlombarda la parte del Contributo in conto interessi ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione.

#### D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento potrà essere risolto nei seguenti casi:
  - a) inadempimento del Beneficiario rispetto al Contratto di Finanziamento;

- b) mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia;
  - c) assoggettamento del Beneficiario a Procedure Concorsuali;
  - d) esito positivo della verifica in tema di Antimafia;
  - e) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non superi l'istruttoria di merito di cui all'articolo C.3.c. e C.3.d.
2. In caso di riscontrata inosservanza degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, conformemente a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129, non sanata nei termini richiesti, Finlombarda provvederà a richiedere l'immediata restituzione del beneficio fruito secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento.
  3. Nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Beneficiario dovrà restituire l'importo del Finanziamento non ancora rimborsato e del Contributo in conto interessi, nelle modalità e nei tempi comunicati da Finlombarda.
  4. Con riferimento al Contributo in conto interessi, l'importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali nei casi previsti dal D.lgs 123/1998.

### **D.3 Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore del Servizio Prodotti finanziari di Finlombarda.

### **D.4 Trattamento dati personali**

1. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del Direttore/Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una email a: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).
2. Responsabili del trattamento sono Finlombarda e gli Intermediari Finanziari Convenzionati.
3. In attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2.

### **D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti**

1. Il presente Avviso alle Imprese è pubblicato in versione integrale sul sito internet di Finlombarda [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) e sul B.U.R.L.
2. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso alle Imprese e agli adempimenti connessi può essere richiesta a:
  - a) [infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it](mailto:infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it), per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
  - b) [infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it](mailto:infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it), per quesiti attinenti alle Domande ammesse o in lavorazione.
3. Per rendere più agevole la partecipazione all'Iniziativa, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.



<b>TITOLO</b>	<b>Credito Adesso Evolution</b>
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	Iniziativa per supportare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari.
<b>TIPOLOGIA</b>	Finanziamento assistito da Contributo in conto interessi
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	PMI, Mid-Cap, Liberi Professionisti e Studi Associati aventi le caratteristiche definite nell'articolo A.4
<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	67 milioni per i Finanziamenti e 7,353 milioni per il Contributo in conto interessi
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	Finanziamento a medio-lungo termine concesso da Finlombarda e dagli Intermediari Finanziari Convenzionati assistito da Contributo in conto interessi
<b>DATA DI APERTURA SPORTELLO</b>	Ore 10,30 del giorno 18 maggio 2020
<b>DATA DI CHIUSURA SPORTELLO</b>	Ad esaurimento delle risorse disponibili
<b>COME PARTECIPARE</b>	La Domanda deve essere presentata a Finlombarda in modalità telematica esclusivamente mediante la piattaforma Bandi on line
<b>PROCEDURA DI SELEZIONE</b>	Valutativa a sportello
<b>INFORMAZIONI E CONTATTI</b>	Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso alle Imprese e agli adempimenti connessi può essere richiesta a: <a href="mailto:infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it">infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it</a> , per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; <a href="mailto:infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it">infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it</a> , per quesiti attinenti alle Domande ammesse o in lavorazione.

(\*) La suddetta scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dell'Avviso alle Imprese per tutti i contenuti completi e vincolanti.

#### D.6 Clausola Antitruffa

1. Finlombarda e Regione Lombardia non hanno autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure dell'Iniziativa.

**D.7 Altre informative**

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Finlombarda si riserva, in accordo con Regione Lombardia, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
2. In caso di intervenuto fallimento del Soggetto beneficiario, ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza dalla concessione vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 123/1998.

**D.8 Allegati**

1. Allegato 1 - Documentazione da allegare alla domanda
2. Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali

## **ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Al termine della compilazione on line della Domanda, il Soggetto Richiedente deve provvedere a compilare e/o allegare su Bandi on Line la seguente documentazione:

### **Sezione A) documenti propedeutici alle fasi istruttorie:**

#### **1. Documenti da allegare da parte di tutti i Soggetti richiedenti:**

- a) eventuale delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato nella domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno delegato da contattare);

#### **2. Documenti aggiuntivi da allegare solo per le società di persone e le ditte individuali:**

- a) ultime due<sup>6</sup> situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";
- b) copia delle ultime due<sup>7</sup> dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

#### **3. Documenti aggiuntivi da allegare solo per i Liberi Professionisti:**

- a) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto Richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b) copia delle ultime due<sup>8</sup> dichiarazioni fiscali dei redditi del Libero Professionista complete di ricevuta di presentazione;
- c) eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

#### **4. Documenti aggiuntivi da allegare solo per gli Studi Associati:**

- a) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto Richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b) copia delle ultime due<sup>9</sup> dichiarazioni fiscali dei redditi dello Studio Associato complete di ricevuta di presentazione;

---

<sup>6</sup> Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

<sup>7</sup> Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

<sup>8</sup> Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

<sup>9</sup> Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

- c) copia del contratto di associazione sottoscritto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata completo di tutte le eventuali e successive modifiche ed integrazioni; se non presente nel contratto di associazione, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza del soggetto che presenta Domanda;
- d) copia dell'ultima dichiarazione fiscale dei redditi, completa di ricevuta di presentazione, e della carta d'identità dei soggetti che detengono le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati debitamente sottoscritta da ciascuno dei soci di cui al precedente punto e) secondo la modulistica presente dell'apposita sezione di Bandi on Line;
- f) eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

#### **Sezione B) documenti propedeutici per adempimenti normativi**

- a) *NOTA BENE: da applicarsi per gli aiuti in de minimis sino al 1 luglio 2020 alle imprese il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento*; dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all'impresa unica, come definita dall'art.2, par. 2 del Regolamento de minimis. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente. A corredo della stessa andrà altresì allegata analogha dichiarazione di eventuali imprese collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali rappresentanti. Per gli Studi Associati dovrà essere fornita una dichiarazione, firmata digitalmente o elettronicamente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis, da ciascuno dei soci dello Studio Associato in quanto rientranti nella nozione di Impresa Unica ai sensi del Regolamento de minimis. Per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo il modello di dichiarazione da compilare sarà definito nel provvedimento del dirigente regionale competente conseguente alla Decisione della Commissione Europea sulla notifica unica statale o regionale
- b) modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 sottoscritto con firma digitale o elettronica;
- c) documento/i di identità in corso di validità del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- d) codice fiscale del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- e) dichiarazione regolarità contributiva (DURC) per le imprese che non possiedono una posizione contributiva INPS e/o INAIL;
- f) documentazione, scaricabile dal sito della prefettura di competenza, per la "Comunicazione" antimafia.

Nell'apposita sezione di Bandi on Line verrà resa disponibile la modulistica necessaria (e da utilizzarsi obbligatoriamente), relativa alle dichiarazioni da compilare ed allegare per la partecipazione al presente Avviso.

## ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CONNESSA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "**Regolamento UE**") e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs n. 101/2018 (di seguito "**Decreto privacy**").

#### 1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 Milano, codice fiscale n. 80050050154, – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.

Le comunichiamo, inoltre, che la Giunta della Regione Lombardia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it)

#### 2 - Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati da lei forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla sua partecipazione al procedimento per la concessione e successiva gestione dei Finanziamenti a valere sull'iniziativa Credito Adesso Evolution di cui all'Avviso alle Imprese (di seguito l'"**Iniziativa**").

La base giuridica del trattamento dei dati personali da lei forniti è connessa all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il conferimento dei suoi dati personali è, pertanto, necessario per consentire la sua partecipazione all' Iniziativa e per l'eventuale successiva concessione e gestione dei Finanziamenti. Il mancato conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra descritte non consentirà lo svolgimento delle predette attività.

#### 3 - Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

#### 4 - Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari. L'art. 4 punto 9 del Regolamento UE definisce come destinatari di un dato personale "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi*" (nel seguito i "**Destinatari**").

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trattare i suoi dati Personali:

- Finlombarda S.p.A. con sede legale in via Fabio Filzi n. 25/A 20124 Milano, attuatore dell'Iniziativa, in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati;
- Intermediari Finanziari Convenzionati, in qualità di Sub-Responsabili del Trattamento dei dati;
- le competenti autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità

di cui al punto 2;

- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili del Trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali.

Inoltre, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i suoi dati personali potranno essere comunicati ad Autorità pubbliche o all'Autorità giudiziaria senza che questi possano essere considerati Destinatari ai sensi dell'art. 4 punto 9) del Regolamento (UE) 2016/679.

### 5- Durata del trattamento e periodo di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.

### 6- Profilazione

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti interessati.

### 7- Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

1. **Diritto di accesso:** lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto;
2. **Diritto di rettifica:** lei ha il diritto di ottenere la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati personali perché inesatti;
3. **Diritto alla cancellazione:** lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
  - (a) non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato;
  - (b) ritenga illecito il trattamento;
  - (c) voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano);
  - (d) ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
  - (e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  - (f) si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
4. **Diritto di limitazione del trattamento:** lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:
  - (a) lei ha contestato l'esattezza dei suoi dati personali;
  - (b) il trattamento è illecito ma lei si è opposto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo;
  - (c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i suoi dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- (d) lei si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento;
5. **Diritto alla portabilità dei dati:** lei ha il diritto di ottenere tutti i suoi dati personali trattati dal Titolare del trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile, oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso sarà sua cura fornirci gli estremi del nuovo titolare del trattamento con autorizzazione scritta al trasferimento;
  6. **Diritto di opposizione:** lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano qualora questi vengano trattati per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto;
  7. **Diritto di proporre reclamo:** lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che la riguardano condotto dal Titolare del trattamento sia avvenuto o avvenga in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile.

Per l'esercizio dei diritti summenzionati, lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento, a mezzo e-mail all'indirizzo [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

## D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5463

**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.G.R. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090,

su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
  - € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
  - la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
  - il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
    - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
    - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

Finestra di presentazione delle domande	Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda



*trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.*

- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 Novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del tretatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 51 domande ancora da rendicontare in quanto relative a prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure, elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 408.000,00 che si provvede ad impegnare;

Ritenuto:

- di procedere all'impegno per un importo pari ad euro 408.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- di rinviare la liquidazione dei contributi solo impegnati a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato delle autovetture elettriche pure prenotate;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della L. n.241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 27 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della quinta finestra (27-29 ottobre 2019) per cui non è

stata effettuata richiesta di integrazioni;

- con 24 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della sesta finestra (30 ottobre - 1 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2- 8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9- 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del tretatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre

**Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020**

2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autoveature» per un totale di contributi concessi pari ad euro 408.000,00 ;

2. di procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 408.000,00, assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<b>Beneficiario/Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
GALETTO FABIANO	992528	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
ORIA UMBERTO	992530	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
RESTUCCIA FABIO	992354	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
GIANNOTTI EUGENIO DANIELE	992531	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
TEDOLDI PIERO	992549	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BRAGATO FLAVIO	388743	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
D'ANGELO MAURIZIO	992477	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
PASSARELLA CINZIA	312030	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BRAVI EDOARDO	992485	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
TERENZI ROBERTO	992473	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BONVINI EMILIA	992555	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
GIDONI DAVIDE	993916	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CIMA ROBERTO	993892	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CELLA DAVIDE MASSIMILIANO	992537	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
MARCHINA UGO	314359	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BALDUZZI STEFANIA	993898	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
MILANI CARLO ANGELO	985375	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
FOCHI LUCA	992571	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
DE ZUANI MARISA	992582	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
KACHURINA TATYANA	855771	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
VITALE CINZIA PAOLA	638581	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CHIAPPA MARCO	992466	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BELOTTI RENATO	992510	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
VILLA GLORIA	992563	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
VASSENA FABIO BATTISTA	992508	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
LIN JIAN MIN	992462	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
PECORARO GIUSEPPE	224373	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
ZAMPONI MARCO	993877	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BONGIOVANNI MARCO	986298	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CAMPOPRESI BRUNA	757922	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
TESINI CARLO GIUSEPPE	992294	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
PEZZUCCHI LUCIANO	992502	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
PIANTONI FAUSTO	993880	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BELLERI STEVE GIOVANNI	992567	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
AVRINI ANTONIO	992475	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BELTRAMINI CLAUDIO	992547	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
MARSON MARTA	992464	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CONTE MERI CARMELA	992471	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
SOPRANO CAMILLA	992237	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
VERZOLA CLAUDIO	993891	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
VENTURI GUIDO	783102	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
SIGNORINI MARIA	993918	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
GALLI MARCO	992482	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
CHILLEMÌ ELISA	992489	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
INZERILLO GIUSEPPE	993878	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
PEDRETTI EDOARDO	992534	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
GLIASCHERA GIUSEPPE	993897	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
BARONCHELLI EGIDIO	992484	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00

<b>Beneficiario/Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
SEGNAN LUCA	993893	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
TIRONI DIEGO	993905	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00
OLDANI MARCO VALENTINO	217525	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00

3. di rinviare la liquidazione dei contributi impegnati a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato delle autoveature elettriche pure prenotate;

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTATRESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	992475	1643001	15/11/2019 00:50:54	T1.2019.0048676	AVRINI	ANTONIO	8.000,00 €	100	Prenotato
2	993898	1598290	02/11/2019 23:59:15	T1.2019.0044594	BALDUZZI	STEFANIA	8.000,00 €	100	Prenotato
3	992484	1638418	14/11/2019 17:29:41	T1.2019.0048591	BARONCHELLI	EGIDIO	8.000,00 €	100	Prenotato
4	992567	1637994	13/11/2019 22:29:50	T1.2019.0048256	BELLERI	STEVE GIOVANNI	8.000,00 €	100	Prenotato
5	992510	1637923	13/11/2019 18:14:57	T1.2019.0048201	BELOTTI	RENATO	8.000,00 €	100	Prenotato
6	992547	1638498	13/11/2019 21:22:30	T1.2019.0048241	Beltramini	Claudio	8.000,00 €	100	Prenotato
7	986298	1547465	13/11/2019 18:00:47	T1.2019.0048198	Bongiovanni	Marco	8.000,00 €	100	Prenotato
8	992555	1642254	14/11/2019 21:21:10	T1.2019.0048649	BONVINI	EMILIA	8.000,00 €	100	Prenotato
9	388743	1640013	14/11/2019 11:43:11	T1.2019.0048432	BRAGATO	FLAVIO	8.000,00 €	100	Prenotato
10	992485	1641239	14/11/2019 16:05:20	T1.2019.0048556	BRAVI	EDOARDO	8.000,00 €	100	Prenotato
11	757922	1635810	13/11/2019 12:28:14	T1.2019.0048100	Camporesi	Bruna	8.000,00 €	100	Prenotato
12	992537	1637563	13/11/2019 16:25:36	T1.2019.0048171	Cella	Davide Massimiliano	8.000,00 €	100	Prenotato
13	992466	1645862	15/11/2019 17:23:30	T1.2019.0048946	CHIAPPA	MARCO	8.000,00 €	100	Prenotato
14	992489	1642205	14/11/2019 18:31:06	T1.2019.0048613	CHILLEMI	ELISA	8.000,00 €	100	Prenotato
15	993892	1597451	02/11/2019 09:37:10	T1.2019.0044509	CIMA	ROBERTO	8.000,00 €	100	Prenotato
16	992471	1638739	14/11/2019 00:44:43	T1.2019.0048269	CONTE	MERI CARMELA	8.000,00 €	100	Prenotato
17	992477	1641992	14/11/2019 16:59:02	T1.2019.0048578	D'ANGELO	MAURIZIO	8.000,00 €	100	Prenotato
18	992582	1642632	14/11/2019 19:35:48	T1.2019.0048633	DE ZUANI	MARISA	8.000,00 €	100	Prenotato
19	992571	1636295	13/11/2019 13:19:17	T1.2019.0048106	FOCHI	LUCA	8.000,00 €	100	Prenotato
20	992528	1644293	15/11/2019 11:49:17	T1.2019.0048822	GALETTO	FABIANO	8.000,00 €	100	Prenotato
21	992482	1643476	15/11/2019 09:54:00	T1.2019.0048726	GALLI	MARCO	8.000,00 €	100	Prenotato
22	992531	1638005	13/11/2019 18:13:28	T1.2019.0048200	GIANNOTTI	EUGENIO DANIELE	8.000,00 €	100	Prenotato
23	993916	1642482	14/11/2019 18:40:44	T1.2019.0048619	Gidoni	Davide	8.000,00 €	100	Prenotato
24	993897	1623647	10/11/2019 12:49:36	T1.2019.0046846	GLIASCHERA	GIUSEPPE	8.000,00 €	100	Prenotato
25	993878	1584163	29/10/2019 17:30:09	T1.2019.0043477	Inzerillo	Giuseppe	8.000,00 €	100	Prenotato

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
26	855771	1633879	13/11/2019 19:31:08	T1.2019.0048217	KACHURINA	TATYANA	8.000,00 €	100	Prenotato
27	992462	1637343	13/11/2019 15:48:24	T1.2019.0048150	LIN	JIAN MIN	8.000,00 €	100	Prenotato
28	314359	1601179	04/11/2019 14:54:47	T1.2019.0044991	MARCHINA	UGO	8.000,00 €	100	Prenotato
29	992464	1644351	15/11/2019 12:05:16	T1.2019.0048841	MARSON	MARTA	8.000,00 €	100	Prenotato
30	985375	1639008	14/11/2019 09:01:28	T1.2019.0048275	milani	carlo angelo	8.000,00 €	100	Prenotato
31	217525	1642593	14/11/2019 19:19:51	T1.2019.0048631	OLDANI	MARCO VALENTINO	8.000,00 €	100	Prenotato
32	992530	1640904	14/11/2019 13:54:08	T1.2019.0048498	Oria	Umberto	8.000,00 €	100	Prenotato
33	312030	1642149	14/11/2019 17:12:10	T1.2019.0048584	PASSARELLA	CINZIA	8.000,00 €	100	Prenotato
34	224373	1644209	15/11/2019 12:01:48	T1.2019.0048835	PECORARO	GIUSEPPE	8.000,00 €	100	Prenotato
35	992534	1645991	15/11/2019 17:47:36	T1.2019.0048952	PEDRETTI	EDOARDO	8.000,00 €	100	Prenotato
36	992502	1634046	13/11/2019 09:20:23	T1.2019.0047888	PEZZUCCHI	LUCIANO	8.000,00 €	100	Prenotato
37	993880	1590179	30/10/2019 16:55:07	T1.2019.0043871	PIANTONI	FAUSTO	8.000,00 €	100	Prenotato
38	992354	1547330	15/11/2019 12:35:22	T1.2019.0048863	RESTUCCIA	FABIO	8.000,00 €	100	Prenotato
39	993893	1623240	09/11/2019 18:37:54	T1.2019.0046797	SEGNAN	LUCA	8.000,00 €	100	Prenotato
40	993918	1646261	15/11/2019 20:37:07	T1.2019.0048982	SIGNORINI	MARIA	8.000,00 €	100	Prenotato
41	992237	1632455	13/11/2019 16:49:58	T1.2019.0048180	SOPRANO	CAMILLA	8.000,00 €	100	Prenotato
42	992549	1646134	15/11/2019 19:11:29	T1.2019.0048970	TEDOLDI	PIERO	8.000,00 €	100	Prenotato
43	992473	1638647	14/11/2019 09:46:12	T1.2019.0048295	TERENZI	ROBERTO	8.000,00 €	100	Prenotato
44	992294	1624423	14/11/2019 10:56:52	T1.2019.0048373	TESINI	CARLO GIUSEPPE	8.000,00 €	100	Prenotato
45	993905	1598309	02/11/2019 23:12:49	T1.2019.0044593	TIRONI	DIEGO	8.000,00 €	100	Prenotato
46	992508	1639492	14/11/2019 10:24:38	T1.2019.0048348	VASSENA	FABIO BATTISTA	8.000,00 €	100	Prenotato
47	783102	1645288	15/11/2019 15:09:33	T1.2019.0048907	VENTURI	GUIDO	8.000,00 €	100	Prenotato
48	993891	1633217	12/11/2019 19:57:05	T1.2019.0047807	VERZOLA	CLAUDIO	8.000,00 €	100	Prenotato
49	992563	1646160	15/11/2019 19:31:25	T1.2019.0048972	VILLA	GLORIA	8.000,00 €	100	Prenotato
50	638581	1645581	15/11/2019 16:07:29	T1.2019.0048922	VITALE	CINZIA PAOLA	8.000,00 €	100	Prenotato

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
51	993877	1584285	02/11/2019 11:33:00	T1.2019.0044521	Zamponi	Marco	8.000,00 €	100	Prenotato
<b>Totale complessivo</b>							<b>408.000,00 €</b>		



Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5465**
**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentaquattresimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - *Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.*
  - *Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.*

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2-8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- *La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.*

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 01 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentaquattresimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 45 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 105.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 105.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 27 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della quinta finestra (27-29 ottobre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 24 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della sesta finestra (30 ottobre - 1 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2- 8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9- 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata

richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentaquattresimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 105.000,00 ;

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 105.000,00 , assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi

**Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020**

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
BERZI MICHELE MARIO	993890	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRILLO SONIA	992545	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLOMBO ESPOSITO ALESSANDRO	992538	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROLIS GIUSEPPINA	992376	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURIA DARIO	992451	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENIGNI GIACOMINA	992497	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BODINI CATERINA	992214	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOARU IOAN	992483	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICARDI MORENA	652127	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTALDO ROSANNA	993879	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPETTI MAURO	993882	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELMONTE ANGELA	993915	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORNO CLAUDIO	992514	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARUGO LUISA	590878	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARESI FABIO	992465	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONETTI ANGELO	994591	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIGIORDI ALBERTO	993886	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFALONIERI GIORGIO	993885	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BURATTI GIUSEPPE LUIGI	536734	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CROBU GERMANO	992515	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COCCONI LAURA	992486	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAGRANDE LORENA	992527	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERNASCONI GIANFRANCO	431669	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUPI ANGELA	992560	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRESCIANI MILENA	219580	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAZZANA FAUSTO	992487	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURBAT MIHAI	992516	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTI ALFREDO CARLO	992576	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONANOMI ALESSIO	992566	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBURNEA GIUSEPPINA	992513	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORTESI GABRIELLA	992200	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSONNI ROSALIA MARIA	992495	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNELLA ROBERTO	993911	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORTINOVIS GIANPIERO	992254	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMOSSI GIULIO	992478	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARAGIOLA ROSSELLA	992539	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPPELLETTI DONATO	808204	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COREA MARIA	409216	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITTADINI LUCIANO	992577	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOZZO SILVIA	992490	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE DOMINICIS SILVIA	992579	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL CORNO SUSANNA	992520	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIMI MARISA	353390	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASSO MAURIZIO	992569	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTELLO COSMA DAMIANO	993904	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
DE DOMINICIS SILVIA	992579	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL CORNO SUSANNA	992520	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIMI MARISA	353390	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASSO MAURIZIO	992569	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTELLO COSMA DAMIANO	993904	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BERZI MICHELE MARIO	993890	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
CIRILLO SONIA	992545	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
COLOMBO ESPOSITO ALESSANDRO	992538	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BROLIS GIUSEPPINA	992376	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
CURIA DARIO	992451	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BENIGNI GIACOMINA	992497	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BODINI CATERINA	992214	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
BOARU IOAN	992483	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CICARDI MORENA	652127	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CASTALDO ROSANNA	993879	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CAPETTI MAURO	993882	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BELMONTE ANGELA	993915	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
CORNO CLAUDIO	992514	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CARUGO LUISA	590878	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BARESI FABIO	992465	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
BONETTI ANGELO	994591	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BIGIORDI ALBERTO	993886	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CONFALONIERI GIORGIO	993885	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BURATTI GIUSEPPE LUIGI	536734	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CROBU GERMANO	992515	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
COCCONI LAURA	992486	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CASAGRANDE LORENA	992527	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BERNASCONI GIANFRANCO	431669	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
CUPI ANGELA	992560	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BRESCIANI MILENA	219580	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BAZZANA FAUSTO	992487	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CURBAT MIHAI	992516	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
CONTI ALFREDO CARLO	992576	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
BONANOMI ALESSIO	992566	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
EBURNEA GIUSEPPINA	992513	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CORTESI GABRIELLA	992200	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CONSONNI ROSALIA MARIA	992495	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BRUNELLA ROBERTO	993911	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
CORTINOVIS GIANPIERO	992254	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CAMOSSI GIULIO	992478	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BARAGIOLA ROSSELLA	992539	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CAPPELLETTI DONATO	808204	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
COREA MARIA	409216	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CITTADINI LUCIANO	992577	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BOZZO SILVIA	992490	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
DE DOMINICIS SILVIA	992579	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
DEL CORNO SUSANNA	992520	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CAIMI MARISA	353390	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
BASSO MAURIZIO	992569	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
CRISTELLO COSMA DAMIANO	993904	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;



6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

— • —

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI  
ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTAQUATTRESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019  
DOMANDE AMMESSE**

<b>N.</b>	<b>Codice beneficiario</b>	<b>ID domanda</b>	<b>Data invio</b>	<b>Numero protocollo</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Contributo assegnato</b>	<b>Punteggio Sostenibilità Ambientale</b>	<b>Veicolo nuovo prenotato/già in possesso</b>
1	992539	1646371	15/11/2019 22:41:02	T1.2019.0048994	BARAGIOLA	ROSSELLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
2	992465	1646255	15/11/2019 20:32:56	T1.2019.0048981	BARESI	FABIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
3	992569	1632426	15/11/2019 19:23:01	T1.2019.0048971	BASSO	MAURIZIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
4	992487	1642731	14/11/2019 21:23:52	T1.2019.0048650	BAZZANA	FAUSTO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
5	993915	1646237	15/11/2019 20:46:21	T1.2019.0048983	BELMONTE	ANGELA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
6	992497	1642842	14/11/2019 22:02:36	T1.2019.0048665	BENIGNI	GIACOMINA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
7	431669	1634293	15/11/2019 10:33:57	T1.2019.0048748	BERNASCONI	GIANFRANCO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
8	993890	1621799	08/11/2019 18:55:59	T1.2019.0046692	BERZI	MICHELE MARIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
9	993886	1594452	31/10/2019 14:30:43	T1.2019.0044259	BIGIORDI	ALBERTO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
10	992483	1645025	15/11/2019 16:46:28	T1.2019.0048935	BOARU	IOAN	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
11	992214	1631098	14/11/2019 13:13:55	T1.2019.0048481	BODINI	CATERINA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
12	992566	1639777	14/11/2019 10:54:52	T1.2019.0048371	BONANOMI	ALESSIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
13	994591	1623809	10/11/2019 14:57:29	T1.2019.0046854	BONETTI	ANGELO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
14	992490	1646397	15/11/2019 23:33:20	T1.2019.0048998	BOZZO	SILVIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
15	219580	1645535	15/11/2019 16:50:43	T1.2019.0048936	BRESCIANI	MILENA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
16	992376	1575013	13/11/2019 13:25:00	T1.2019.0048107	BROLIS	GIUSEPPINA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
17	993911	1621919	11/11/2019 10:24:09	T1.2019.0047021	BRUNELLA	ROBERTO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
18	536734	1579850	29/10/2019 13:18:17	T1.2019.0043349	BURATTI	GIUSEPPE LUIGI	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
19	353390	1641957	14/11/2019 17:05:59	T1.2019.0048579	CAIMI	MARISA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
20	992478	1642487	14/11/2019 18:50:59	T1.2019.0048625	CAMOSSÌ	GIULIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
21	993882	1596015	04/11/2019 22:35:46	T1.2019.0045142	Capetti	Mauro	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
22	808204	1646234	15/11/2019 22:25:08	T1.2019.0048992	CAPPELLETTI	DONATO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
23	590878	1645402	15/11/2019 15:23:42	T1.2019.0048911	Carugo	Luisa	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
24	992527	1638468	13/11/2019 20:34:14	T1.2019.0048233	Casagrande	Lorena	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
25	993879	1584913	02/11/2019 10:51:54	T1.2019.0044514	Castaldo	Rosanna	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
26	652127	1629132	12/11/2019 07:36:20	T1.2019.0047392	CICARDI	MORENA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
27	992545	1638415	13/11/2019 20:04:29	T1.2019.0048227	CIRILLO	SONIA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
28	992577	1642361	14/11/2019 20:48:43	T1.2019.0048643	CITTADINI	LUCIANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
29	992486	1640974	14/11/2019 15:43:43	T1.2019.0048547	COCCONI	LAURA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
30	992538	1641906	14/11/2019 17:44:44	T1.2019.0048597	COLOMBO ESPOSITO	ALESSANDRO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
31	993885	1580384	29/10/2019 09:01:13	T1.2019.0043140	CONFALONIERI	GIORGIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
32	992495	1638612	13/11/2019 21:52:21	T1.2019.0048247	CONSONNI	ROSALIA MARIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
33	992576	1643952	15/11/2019 11:24:59	T1.2019.0048787	CONTI	ALFREDO CARLO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
34	409216	1583459	14/11/2019 11:16:43	T1.2019.0048385	Corea	Maria	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
35	992514	1638700	13/11/2019 22:54:56	T1.2019.0048261	Corno	Claudio	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
36	992200	1630011	14/11/2019 10:40:34	T1.2019.0048361	CORTESI	GABRIELLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
37	992254	1625893	14/11/2019 10:35:11	T1.2019.0048356	CORTINOVIS	GIANPIERO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
38	993904	1609091	06/11/2019 11:42:29	T1.2019.0045632	CRISTELLO	COSMA DAMIANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
39	992515	1635852	13/11/2019 12:38:44	T1.2019.0048101	CROBU	GERMANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
40	992560	1646242	15/11/2019 21:06:45	T1.2019.0048984	CUPI	ANGELA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
41	992516	1638546	14/11/2019 16:51:59	T1.2019.0048572	CURBAT	MIHAI	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
42	992451	1617183	15/11/2019 18:09:26	T1.2019.0048958	CURIA	DARIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
43	992579	1638230	13/11/2019 18:55:55	T1.2019.0048210	DE DOMINICIS	SILVIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
44	992520	1638469	13/11/2019 20:40:18	T1.2019.0048234	DEL CORNO	SUSANNA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
45	992513	1643491	15/11/2019 10:42:05	T1.2019.0048757	EBURNEA	GIUSEPPINA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>105.000,00 €</b>		

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5466**
**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentacinquesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (pria) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
  - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque

*protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.*

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentacinquesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 45 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 118.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 118.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 27 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della quinta finestra (27-29 ottobre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 24 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della sesta finestra (30 ottobre - 1 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2-8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;

- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9- 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentaquattresimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 118.000,00 ;



**Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020**

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 118.000,00, assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ALGHISI PATRIZIA	524129	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
DE STEFANO MARIA LUISA	993895	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
GAIGA INES	993908	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GUAGLIONE MAURO	203206	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MELCHIORI FABIO	992529	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MOLLE GIUSEPPE	992581	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FOGGETTA GIOVANNI	779743	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GARUFFO PATRIZIA	992494	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GASPARINI MIRKO	409885	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
LAZZARINI GRAZIELLA MARISA	992366	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GUERINI TECLA	992498	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MANTELLI ANGELA	993876	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FERRAI LORENZO	992499	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
FEBO PIERLUIGI	992378	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FERRARI GIOVANNA	993887	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GALIMBERTI LORENZO	992491	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MAINARDI GIANFRANCO	992573	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MIOLA DIEGO	302376	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
FIORINO NICOLA	992488	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GALANTE NEGRI PIER LORENZO	992493	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
D'AMBROSIO ANDREA	993906	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
OLIVARI EMANUELE	992468	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GHITTONI DANIELE	992518	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FEZZARDI ANGELO	992474	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GIUBELLI LIA	993901	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
OLIVERIO GIUSEPPE	993917	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MONVERDE GIUSEPPE NICOLA	992550	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
LIMONTA LORIS	992361	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
LUPI ERIKA	242191	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
FANCELLO FABIO	992501	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
GALBIATI RAFFAELLA	992509	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GALBIATI ANGELO	992363	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
FARINA FILIPPO	992551	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MANZONI CRISTINA	992293	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FRANCESE STEFANO	992480	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
GILARDONI PIERANGELA	992469	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
GOTTI AUGUSTO	635162	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
DAMA ELENA	992381	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
LEONI MARCO	839825	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
FIGUS STEFANO	993919	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
MONTI MAURO	992428	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
ALBORGHETTI PAOLO	993889	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MONTI ANGELO	992553	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
GAZZOLA GIULIO	992492	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MAGGIONI LUCA	280782	9.08.203.10474	8.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ALGHISI PATRIZIA	524129	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
DE STEFANO MARIA LUISA	993895	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
GAIGA INES	993908	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GUAGLIONE MAURO	203206	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MELCHIORI FABIO	992529	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
MOLLE GIUSEPPE	992581	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FOGGETTA GIOVANNI	779743	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GARUFFO PATRIZIA	992494	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GASPARINI MIRKO	409885	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
LAZZARINI GRAZIELLA MARISA	992366	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GUERINI TECLA	992498	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MANTELLI ANGELA	993876	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FERRAI LORENZO	992499	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
FEBO PIERLUIGI	992378	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FERRARI GIOVANNA	993887	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GALIMBERTI LORENZO	992491	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MAINARDI GIANFRANCO	992573	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MIOLA DIEGO	302376	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
FIORINO NICOLA	992488	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GALANTE NEGRI PIER LORENZO	992493	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
D'AMBROSIO ANDREA	993906	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
OLIVARI EMANUELE	992468	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GHITTONI DANIELE	992518	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FEZZARDI ANGELO	992474	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GIUBELLI LIA	993901	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
OLIVERIO GIUSEPPE	993917	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
MONVERDE GIUSEPPE NICOLA	992550	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
LIMONTA LORIS	992361	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
LUPI ERIKA	242191	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
FANCELLO FABIO	992501	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
GALBIATI RAFFAELLA	992509	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GALBIATI ANGELO	992363	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FARINA FILIPPO	992551	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MANZONI CRISTINA	992293	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FRANCESE STEFANO	992480	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
GILARDONI PIERANGELA	992469	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
GOTTI AUGUSTO	635162	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
DAMA ELENA	992381	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
LEONI MARCO	839825	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
FIGUS STEFANO	993919	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
MONTI MAURO	992428	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
ALBORGHETTI PAOLO	993889	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MONTI ANGELO	992553	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
GAZZOLA GIULIO	992492	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
MAGGIONI LUCA	280782	9.08.203.10474	2020/0/0		8.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini



**All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTACINQUESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	993889	1574949	03/11/2019 17:51:00	T1.2019.0044648	ALBORGHETTI	PAOLO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
2	524129	1632992	13/11/2019 15:16:36	T1.2019.0048137	ALGHISI	PATRIZIA ANTONIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
3	992381	1630998	14/11/2019 13:29:44	T1.2019.0048484	DAMA	ELENA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
4	993906	1596026	31/10/2019 22:37:21	T1.2019.0044424	D'AMBROSIO	ANDREA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
5	993895	1628526	12/11/2019 10:50:42	T1.2019.0047513	DE STEFANO	MARIA LUISA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
6	992501	1635038	13/11/2019 11:18:02	T1.2019.0047995	FANCELLO	FABIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
7	992551	1638365	15/11/2019 15:48:57	T1.2019.0048919	FARINA	FILIPPO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
8	992378	1628398	15/11/2019 16:30:46	T1.2019.0048929	FEBO	PIERLUIGI	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
9	992499	1645053	15/11/2019 14:25:13	T1.2019.0048901	FERRAI	LORENZO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
10	993887	1576262	29/10/2019 13:09:55	T1.2019.0043346	FERRARI	GIOVANNA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
11	992474	1641433	14/11/2019 16:36:30	T1.2019.0048568	FEZZARDI	ANGELO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
12	993919	1633488	12/11/2019 21:47:52	T1.2019.0047832	FIGUS	STEFANO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
13	992488	1633298	13/11/2019 19:51:38	T1.2019.0048223	FIORINO	NICOLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
14	779743	1639839	14/11/2019 11:21:38	T1.2019.0048393	FOGGETTA	GIOVANNI	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
15	992480	1644969	15/11/2019 14:10:11	T1.2019.0048897	FRANCESE	STEFANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
16	993908	1600583	13/11/2019 14:06:29	T1.2019.0048112	GAIGA	INES	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
17	992493	1635082	13/11/2019 11:44:54	T1.2019.0048034	GALANTE NEGRI	PIER LORENZO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
18	992363	1584459	15/11/2019 16:06:09	T1.2019.0048921	GALBIATI	ANGELO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
19	992509	1638550	13/11/2019 21:27:24	T1.2019.0048243	GALBIATI	RAFFAELLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
20	992491	1633582	15/11/2019 09:25:54	T1.2019.0048715	GALIMBERTI	LORENZO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
21	992494	1638423	14/11/2019 13:22:00	T1.2019.0048483	GARUFFO	PATRIZIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
22	409885	1634674	13/11/2019 10:50:50	T1.2019.0047966	GASPARINI	MIRKO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
23	992492	1639701	14/11/2019 11:19:15	T1.2019.0048389	GAZZOLA	GIULIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
24	992518	1639741	14/11/2019 11:01:24	T1.2019.0048375	Ghittoni	Daniele	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
25	992469	1640898	15/11/2019 13:16:34	T1.2019.0048876	GILARDONI	PIERANGELA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
26	993901	1606213	05/11/2019 16:15:43	T1.2019.0045401	GIUBELLI	LIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
27	635162	1532612	14/11/2019 13:00:41	T1.2019.0048480	GOTTI	AUGUSTO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
28	203206	1645698	15/11/2019 16:53:23	T1.2019.0048938	GUAGLIONE	MAURO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
29	992498	1638678	15/11/2019 13:25:04	T1.2019.0048887	GUERINI	TECLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
30	992366	1567579	14/11/2019 18:48:22	T1.2019.0048623	LAZZARINI	GRAZIELLA MARISA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
31	839825	1613455	13/11/2019 17:53:59	T1.2019.0048196	LEONI	MARCO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
32	992361	1581046	15/11/2019 14:00:46	T1.2019.0048895	LIMONTA	LORIS	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
33	242191	1638698	14/11/2019 21:53:56	T1.2019.0048658	Lupi	Erika	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
34	280782	1637658	13/11/2019 16:30:37	T1.2019.0048174	MAGGIONI	LUCA	<b>8.000,00 €</b>	100	Già in possesso del richiedente
35	992573	1637136	13/11/2019 15:55:20	T1.2019.0048155	Mainardi	Gianfranco	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
36	993876	1528012	06/11/2019 18:37:46	T1.2019.0045842	MANTELLI	ANGELA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
37	992293	1624223	15/11/2019 15:38:44	T1.2019.0048916	MANZONI	CRISTINA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
38	992529	1645940	15/11/2019 17:37:05	T1.2019.0048948	Melchiori	Fabio	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
39	302376	1638684	15/11/2019 22:10:44	T1.2019.0048989	Miola	Diego	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
40	992581	1642664	14/11/2019 19:47:31	T1.2019.0048635	MOLLE	GIUSEPPE	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
41	992428	1618086	13/11/2019 23:00:25	T1.2019.0048262	MONTI	MAURO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
42	992553	1639680	14/11/2019 13:35:11	T1.2019.0048485	MONTI	ANGELO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
43	992550	1640845	14/11/2019 13:55:38	T1.2019.0048500	MONVERDE	GIUSEPPE NICOLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
44	992468	1645251	15/11/2019 15:19:57	T1.2019.0048909	OLIVARI	EMANUELE	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
45	993917	1646313	15/11/2019 22:36:39	T1.2019.0048993	OLIVERIO	GIUSEPPE	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>118.000,00 €</b>		

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5467**

**Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentaseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
  - il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

Finestra di presentazione delle domande	Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

*protocolgate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.*

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentaseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 36 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 85.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 85.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 27 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della quinta finestra (27-29 ottobre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 24 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della sesta finestra (30 ottobre - 1 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2-8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;

- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9- 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentaseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 85.000,00;



2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 85.000,00, assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
SPEZIA GIANNI	992536	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
SCARPA ALMERINO	992522	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
TESTINI ANTONELLA	992472	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
SIGNORI MANUELA	993894	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
VECCHIO DANIELE MARIO	992355	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
VALZELLI CRISTINA	992572	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SERRA ARMANDO	719704	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SANNA GUIDO	993907	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
SCARLATA GIUSEPPE	992570	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ESTE MAURIZIO	696122	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
TOCCHETTI DARIO	904546	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
ZILIANI MICHELE	992511	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SIRECI MATTIA	993884	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
VEZZOLI ANTONIO	992392	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ZANI GIUSEPPE	993881	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
STOCCO FORTUNATO	992517	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SQUILLACE GIUSEPPE	992564	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ZANGARI ELISABETTA	992220	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ZAMPATTI MARCO	992479	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SERGIO CLAUDIA	992521	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
VIZZA LUCA	992548	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
VENTURELLI NICOLA	992559	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ZANARDELLI MAURO	992574	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
VERDICCHIO ALFREDO	992535	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
TURCI TIZIANA	272725	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
VIELMI ALFREDO	536369	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
VALSECCHI ADELIO	962145	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SITZIA FRANCESCO	992561	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
SCORTI GIGLIOLA	992240	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SALA ALBERTA	780593	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ESPOSITO KATIA	489571	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
VICARI MARCO	992463	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SANVITO PAOLA	993902	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
IESSI ANGELA	992436	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ZUCCHI FELICE	993914	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
TASINATO MARCO	993888	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
SPEZIA GIANNI	992536	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
SCARPA ALMERINO	992522	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
TESTINI ANTONELLA	992472	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
SIGNORI MANUELA	993894	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
VECCHIO DANIELE MARIO	992355	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
VALZELLI CRISTINA	992572	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SERRA ARMANDO	719704	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SANNA GUIDO	993907	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
SCARLATA GIUSEPPE	992570	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ESTE MAURIZIO	696122	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
TOCCHETTI DARIO	904546	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ZILIANI MICHELE	992511	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SIRECI MATTIA	993884	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
VEZZOLI ANTONIO	992392	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ZANI GIUSEPPE	993881	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
STOCCO FORTUNATO	992517	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SQUILLACE GIUSEPPE	992564	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ZANGARI ELISABETTA	992220	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ZAMPATTI MARCO	992479	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SERGIO CLAUDIA	992521	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
VIZZA LUCA	992548	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
VENTURELLI NICOLA	992559	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ZANARDELLI MAURO	992574	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
VERDICCHIO ALFREDO	992535	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
TURCI TIZIANA	272725	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
VIELMI ALFREDO	536369	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
VALSECCHI ADELIO	962145	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SITZIA FRANCESCO	992561	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
SCORTI GIGLIOLA	992240	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SALA ALBERTA	780593	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ESPOSITO KATIA	489571	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
VICARI MARCO	992463	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SANVITO PAOLA	993902	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
IESSI ANGELA	992436	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ZUCCHI FELICE	993914	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
TASINATO MARCO	993888	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI  
ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTASEIESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019  
DOMANDE AMMESSE**

<b>N.</b>	<b>Codice beneficiario</b>	<b>ID domanda</b>	<b>Data invio</b>	<b>Numero protocollo</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Contributo assegnato</b>	<b>Punteggio Sostenibilità Ambientale</b>	<b>Veicolo nuovo prenotato/già in possesso</b>
1	489571	1642411	14/11/2019 18:25:09	T1.2019.0048609	ESPOSITO	KATIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
2	696122	1551658	14/11/2019 22:02:07	T1.2019.0048664	ESTE	MAURIZIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
3	992436	1623943	14/11/2019 21:47:27	T1.2019.0048655	IESSI	ANGELA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
4	780593	1642831	14/11/2019 21:57:57	T1.2019.0048660	SALA	ALBERTA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
5	993907	1614181	07/11/2019 10:28:55	T1.2019.0046035	SANNA	GUIDO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
6	993902	1612879	06/11/2019 20:58:04	T1.2019.0045872	SANVITO	PAOLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
7	992570	1644087	15/11/2019 11:59:43	T1.2019.0048831	SCARLATA	GIUSEPPE	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
8	992522	1637279	13/11/2019 19:31:50	T1.2019.0048218	SCARPA	ALMERINO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
9	992240	1633363	14/11/2019 17:58:29	T1.2019.0048599	Scorti	Gigliola	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
10	992521	1637674	13/11/2019 16:41:55	T1.2019.0048178	SERGIO	CLAUDIA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
11	719704	1634620	15/11/2019 11:55:58	T1.2019.0048829	SERRA	ARMANDO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
12	993894	1628316	12/11/2019 18:01:43	T1.2019.0047778	SIGNORI	MANUELA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
13	993884	1597190	01/11/2019 23:02:16	T1.2019.0044501	SIRECI	MATTIA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente



N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
14	992561	1646131	15/11/2019 19:10:08	T1.2019.0048969	SITZIA	FRANCESCO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
15	992536	1645278	15/11/2019 15:12:23	T1.2019.0048908	SPEZIA	GIANNI	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
16	992564	1641288	14/11/2019 15:53:45	T1.2019.0048550	Squillace	Giuseppe	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
17	992517	1643966	15/11/2019 11:12:55	T1.2019.0048780	STOCCO	FORTUNATO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
18	993888	1574179	28/10/2019 13:17:05	T1.2019.0042878	TASINATO	MARCO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
19	992472	1642700	14/11/2019 20:07:29	T1.2019.0048637	Testini	Antonella	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
20	904546	1638149	13/11/2019 18:25:03	T1.2019.0048205	TOCCHETTI	DARIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
21	272725	1636830	13/11/2019 17:24:12	T1.2019.0048188	TURCI	TIZIANA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
22	962145	1621844	14/11/2019 22:01:35	T1.2019.0048663	VALSECCHI	ADELIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
23	992572	1638235	13/11/2019 18:34:07	T1.2019.0048206	VALZELLI	CRISTINA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
24	992355	1529483	13/11/2019 11:05:19	T1.2019.0047983	VECCHIO	DANIELE MARIO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
25	992559	1646039	15/11/2019 18:12:47	T1.2019.0048959	VENTURELLI	NICOLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
26	992535	1644951	15/11/2019 13:24:57	T1.2019.0048886	VERDICCHIO	ALFREDO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
27	992392	1615799	14/11/2019 11:49:49	T1.2019.0048442	VEZZOLI	ANTONIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
28	992463	1637498	13/11/2019 16:22:02	T1.2019.0048166	VICARI	MARCO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
29	536369	1541858	13/11/2019 10:12:56	T1.2019.0047940	VIELMI	ALFREDO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
30	992548	1639936	14/11/2019 15:59:03	T1.2019.0048553	VIZZA	LUCA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
31	992479	1637501	13/11/2019 16:41:29	T1.2019.0048177	ZAMPATTI	MARCO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
32	992574	1635481	13/11/2019 12:03:16	T1.2019.0048078	ZANARDELLI	MAURO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
33	992220	1627509	14/11/2019 17:11:23	T1.2019.0048583	ZANGARI	ELISABETTA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
34	993881	1579248	28/10/2019 19:52:21	T1.2019.0043060	ZANI	GIUSEPPE	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
35	992511	1640859	14/11/2019 14:07:38	T1.2019.0048517	ZILIANI	MICHELE	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
36	993914	1645425	15/11/2019 16:16:13	T1.2019.0048927	ZUCCHI	FELICE	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>85.000,00 €</b>		

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5469****Bando Rinnova Autoveature, approvazione degli esiti istruttori del trentaseftesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. X/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - *Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.*
  - *Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.*

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- *La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque*

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

*protocolgate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.*

- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autoveature», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autoveature», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 01 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autoveature»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentasettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autoveature» e di conseguenza risultano ammesse n. 15 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 40.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 40.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessità di disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autoveature», è assunto:

- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2-8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9-15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentasettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autoveature» per un totale di contributi concessi pari ad euro 40.000,00 ;

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 40.000,00 , assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ARTIOLI GIAN LUCA	992372	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
SCHIUMA GIUSEPPE	992525	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
RISOLO FRANCESCO ROSARIO	412158	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RAVELLI BRUNO	992583	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
RUSCONI VANETTI FRANCESCA MARIA	992519	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
RIZZI FAUSTO	992338	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
SACCOMANI MARIANGELA	993883	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RUSCONI MICHELA	992500	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RESNATI BRUNO	992542	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
ERRIGO DOMENICO	993896	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
URBANI GIORGIO	992257	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RATTI GIULIO CARLO	992418	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RASTELLI DEBORAH	992470	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
ROVIDA MASSIMILIANO	993903	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ORTALLI GIACOMO	993913	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ARTIOLI GIAN LUCA	992372	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
SCHIUMA GIUSEPPE	992525	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
RISOLO FRANCESCO ROSARIO	412158	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RAVELLI BRUNO	992583	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
RUSCONI VANETTI FRANCESCA MARIA	992519	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
RIZZI FAUSTO	992338	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
SACCOMANI MARIANGELA	993883	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RUSCONI MICHELA	992500	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RESNATI BRUNO	992542	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
ERRIGO DOMENICO	993896	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
URBANI GIORGIO	992257	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RATTI GIULIO CARLO	992418	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RASTELLI DEBORAH	992470	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
ROVIDA MASSIMILIANO	993903	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
ORTALLI GIACOMO	993913	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTASETTESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	992372	1578638	14/11/2019 09:04:25	T1.2019.0048276	ARTIOLI	GIAN LUCA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
2	993896	1622012	09/11/2019 10:55:12	T1.2019.0046738	ERRIGO	DOMENICO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
3	993913	1627721	11/11/2019 16:15:10	T1.2019.0047250	ORTALLI	GIACOMO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
4	992470	1636737	13/11/2019 15:01:23	T1.2019.0048124	RASTELLI	DEBORAH	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
5	992418	1628659	13/11/2019 11:54:52	T1.2019.0048056	RATTI	GIULIO CARLO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
6	992583	1646174	15/11/2019 19:37:05	T1.2019.0048973	RAVELLI	BRUNO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
7	992542	1638058	13/11/2019 17:38:12	T1.2019.0048191	RESNATI	BRUNO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
8	412158	1636855	13/11/2019 15:11:14	T1.2019.0048134	RISOLO	FRANCESCO ROSARIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
9	992338	1616001	13/11/2019 13:27:06	T1.2019.0048108	RIZZI	FAUSTO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
10	993903	1602535	04/11/2019 20:19:29	T1.2019.0045101	ROVIDA	MASSIMILIANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
11	992500	1645272	15/11/2019 15:05:25	T1.2019.0048905	Rusconi	Michela	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
12	992519	1637931	13/11/2019 17:11:26	T1.2019.0048187	RUSCONI VANETTI	FRANCESCA MARIA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
13	993883	1579483	05/11/2019 18:31:47	T1.2019.0045444	SACCOMANI	MARIANGELA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
14	992525	1638677	13/11/2019 22:35:43	T1.2019.0048257	Schiama	Giuseppe	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
15	992257	1623443	14/11/2019 13:16:03	T1.2019.0048482	URBANI	GIORGIO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>40.000,00 €</b>		



Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5471**
**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentottesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
  - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
  - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della finestra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso



dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentottesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 15 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 44.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 44.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2- 8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9- 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire

ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentottesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 44.000,00;

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 44.000,00, assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

<b>Beneficiario/Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
MARTEGANI RENATO	992580	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
ONANO DINO	992558	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
MAZZOLENI DANIEL	993912	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
PANISI MARTA	482938	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
MARIANI GIAMP-PRIMO	237931	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
NEMBRINI LUCA	992505	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MUZZI LOREDANA	992554	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PLACANICA ROCCO	992503	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
MEROLA MICHELE	993900	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
AMATO ELENA	992506	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
MORAN ESTRADA EDWIN ISMAEL	992552	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
IPPOLITO FRANCESCO	992524	9.08.203.10474	5.000,00	0,00	0,00
MAZZOLENI NARCISO	992526	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
PELLIZZON GABRIELLA MARCELLA	992271	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PEDRANZINI ANTONIA	992540	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

<b>Beneficiario/Ruolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Imp. Perente</b>	<b>Da liquidare</b>
MARTEGANI RENATO	992580	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
ONANO DINO	992558	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
MAZZOLENI DANIEL	993912	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
PANISI MARTA	482938	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
MARIANI GIAMP-PRIMO	237931	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
NEMBRINI LUCA	992505	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
MUZZI LOREDANA	992554	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
PLACANICA ROCCO	992503	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
MEROLA MICHELE	993900	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
AMATO ELENA	992506	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00
MORAN ESTRADA EDWIN ISMAEL	992552	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
IPPOLITO FRANCESCO	992524	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		5.000,00
MAZZOLENI NARCISO	992526	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		4.000,00
PELLIZZON GABRIELLA MARCELLA	992271	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		2.000,00
PEDRANZINI ANTONIA	992540	9.08.203.10474	2020 / 0 / 0		3.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

**AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTOTTESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	992506	1633601	13/11/2019 19:33:27	T1.2019.0048219	AMATO	ELENA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
2	992524	1633482	14/11/2019 20:36:14	T1.2019.0048639	IPPOLITO	FRANCESCO	<b>5.000,00 €</b>	80	Già in possesso del richiedente
3	237931	1601706	15/11/2019 17:23:09	T1.2019.0048945	Mariani	Giamprimo	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
4	992580	1642303	14/11/2019 17:29:32	T1.2019.0048590	MARTEGANI	RENATO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
5	993912	1606449	05/11/2019 17:19:32	T1.2019.0045419	MAZZOLENI	DANIEL	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
6	992526	1642765	14/11/2019 21:06:57	T1.2019.0048646	MAZZOLENI	NARCISO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
7	993900	1600087	04/11/2019 11:36:02	T1.2019.0044859	MEROLA	MICHELE	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
8	992552	1633581	14/11/2019 21:52:43	T1.2019.0048657	MORAN ESTRADA	EDWIN ISMAEL	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
9	992554	1638337	13/11/2019 19:19:58	T1.2019.0048213	MUZZI	LOREDANA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
10	992505	1633544	13/11/2019 12:57:24	T1.2019.0048105	NEMBRINI	LUCA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
11	992558	1642088	14/11/2019 18:12:31	T1.2019.0048604	ONANO	DINO	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
12	482938	1642394	14/11/2019 18:17:00	T1.2019.0048607	PANISI	MARTA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
13	992540	1645448	15/11/2019 15:34:03	T1.2019.0048914	PEDRANZINI	ANTONIA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
14	992271	1627906	13/11/2019 10:29:17	T1.2019.0047954	PELLIZZON	GABRIELLA MARCELLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
15	992503	1637896	15/11/2019 16:13:57	T1.2019.0048926	PLACANICA	ROCCO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>44.000,00 €</b>		

**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5475**

**Bando rinnovo autoveiture, approvazione degli esiti istruttori del trentanovesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI / 449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1° ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveiture» - Contributi per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 Novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveiture», approvato con decreto 13942 del 01 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziare per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesima missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
  - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della fine-



**Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020**

stra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1° ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del trentanovesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 10 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 24.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 24.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n.241/1990, dell'art. 5 della l.r.1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 17 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della settima finestra (2 - 8 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9 - 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;

- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

#### DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del trentanovesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 24.000,00;

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 24.000,00, assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ROLFI MARIA ANGELA	992424	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
POTA GAETANO	992568	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RELLIERI SILVIA	993909	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
PASTORE GENNARO	992512	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
RONDA MARIA STELLA	993910	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PORTA MADDALENA	840438	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PIETRAGALLA RAFFAELE	768458	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PIVA EMANUELA	992533	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
IORI ANDREA	992532	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
PIAZZA NEDA	993899	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ROLFI MARIA ANGELA	992424	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
POTA GAETANO	992568	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RELLIERI SILVIA	993909	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
PASTORE GENNARO	992512	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
RONDA MARIA STELLA	993910	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
PORTA MADDALENA	840438	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
PIETRAGALLA RAFFAELE	768458	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
PIVA EMANUELA	992533	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
IORI ANDREA	992532	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
PIAZZA NEDA	993899	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

— • —

**All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL TRENTANOVESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	992532	1636916	13/11/2019 15:26:57	T1.2019.0048143	IORI	ANDREA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
2	992512	1641361	14/11/2019 15:41:11	T1.2019.0048546	PASTORE	GENNARO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
3	993899	1602010	04/11/2019 17:37:21	T1.2019.0045069	PIAZZA	NEDA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
4	768458	1631424	14/11/2019 16:19:27	T1.2019.0048561	PIETRAGALLA	RAFFAELE	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
5	992533	1638349	13/11/2019 19:17:45	T1.2019.0048212	PIVA	EMANUELA	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
6	840438	1634791	13/11/2019 15:21:50	T1.2019.0048142	PORTA	MADDALENA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
7	992568	1638748	13/11/2019 23:29:20	T1.2019.0048265	POTA	GAETANO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
8	993909	1599522	04/11/2019 10:11:57	T1.2019.0044756	RELLIERI	SILVIA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
9	992424	1628742	15/11/2019 17:50:37	T1.2019.0048953	ROLFI	MARIA ANGELA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
10	993910	1607360	08/11/2019 15:43:33	T1.2019.0046647	RONDA	MARIA STELLA	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>24.000,00 €</b>		



**D.d.s. 7 maggio 2020 - n. 5477**

**Bando rinnovo autoveature, approvazione degli esiti istruttori del quarantesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI / 449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1° ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autoveature» - Contributi per la sostituzione di auto-veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autoveature», approvato con decreto 13942 del 1° ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

## Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziare per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/ 2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesima missione e programma e risultavano così ripartite:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la delibera del 31 luglio 2019 n. XI/ 2090 ha demandato al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri indicati nell'Allegato alla delibera medesima, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il bando approvato con decreto 13942/2019 ha previsto che:
  - Il contributo è concesso con procedura valutativa «a sportello» all'interno di finestre temporali variabili, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale.
  - Il termine di conclusione del procedimento, per ogni finestra, è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura della finestra (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni). In tabella seguente sono riportate le finestre temporali e i relativi termini di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria.

<b>Finestra di presentazione delle domande</b>	<b>Termine di conclusione del procedimento con approvazione della graduatoria</b>
15-17 ottobre 2019	15 gennaio 2020
18-20 ottobre 2019	18 gennaio 2020
21-23 ottobre 2019	21 gennaio 2020
24-26 ottobre 2019	24 gennaio 2020
27-29 ottobre 2019	27 gennaio 2020
30 ottobre - 1 novembre 2019	30 gennaio 2020
2- 8 novembre 2019	6 febbraio 2020
9-15 novembre 2019	13 febbraio 2020
16-22 novembre 2019	20 febbraio 2020
23-29 novembre 2019	27 febbraio 2020
30 novembre - 6 dicembre 2019	5 marzo 2020
7-13 dicembre 2019	12 marzo 2020
15-31 gennaio 2020	30 aprile 2020
1-15 febbraio 2020	15 maggio 2020
16-29 febbraio 2020	29 maggio 2020
1-15 marzo 2020	13 giugno 2020
16-31 marzo 2020	29 giugno 2020
1-15 aprile 2020	14 luglio 2020
16-30 aprile 2020	29 luglio 2020
1-15 maggio 2020	13 agosto 2020
16-31 maggio 2020	29 agosto 2020
1-15 giugno 2020	13 settembre 2020
16-30 giugno 2020	28 settembre 2020
1-15 luglio 2020	13 ottobre 2020
16-31 luglio 2020	29 ottobre 2020
1-15 agosto 2020	13 novembre 2020
16-31 agosto 2020	29 novembre 2020
1-15 settembre 2020	14 dicembre 2020
16-30 settembre 2020	29 dicembre 2020

- La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 30 settembre 2020 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, al termine comunque della fine-

## Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

stra temporale corrente. In dette condizioni, le domande trasmesse sono collocate nella condizione di «lista di attesa». L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di «lista d'attesa» non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate (non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta di bollo) e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 ha disposto, relativamente alle modalità di concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», che i contributi relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva possano essere concessi senza la previa approvazione di una specifica graduatoria in quanto integralmente coperte dalla dotazione finanziaria del bando;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 ha stabilito:
  - che si procederà, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2520, alla concessione dei contributi del bando «Rinnova Autovetture», relativi alle domande pervenute all'interno delle prime otto finestre con istruttoria positiva, senza la previa approvazione di una specifica graduatoria;
  - di confermare che per le domande pervenute nella nona e nella decima finestra si procederà con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento, recante l'indicazione delle domande ammesse, del punteggio ottenuto, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e dell'entità del contributo;
  - la chiusura anticipata del bando «rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1° ottobre 2019, alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 data di chiusura della decima finestra temporale del bando;
  - di porre in lista di attesa tutte le domande presentate dal 23 al 29 novembre 2019, date di apertura e chiusura della decima finestra temporale;
  - che si procederà all'istruttoria delle domande poste in lista di attesa solo nel caso in cui a seguito dell'istruttoria delle domande complessivamente pervenute a partire dall'apertura del bando si registrino economie sufficienti a finanziare, anche solo in parte, le domande pervenute nella decima finestra temporale poste in lista d'attesa;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli esiti istruttori e alle conseguenti eventuali registrazioni contabili suddividendo in lotti le domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture»;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del quarantesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano ammesse n. 5 domande rendicontate a seguito di acquisto già effettuato elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione del relativo punteggio ottenuto e dell'entità del contributo concesso per un totale di contributi concessi pari ad euro 13.000,00 che si prevede ad impegnare e contestualmente a liquidare;

Ritenuto di procedere all'impegno e contestuale liquidazione per un importo pari ad euro 13.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture», è assunto:

- con 24 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso della sesta finestra (30 ottobre - 1 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;
- con 10 giorni di ritardo per le domande presentate nel corso dell'ottava finestra (9 - 15 novembre 2019) per cui non è stata effettuata richiesta di integrazioni;

- nei termini per tutte le domande per cui è stata effettuata richiesta di integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

#### DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del quarantesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 13.000,00 ;

2. procedere all'impegno delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 13.000,00 , assumendo a favore dei beneficiari gli impegni indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
PEREGO ROBERTO	992546	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PRESTINI CRISTIAN	661757	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00
PERANI RAFFAELLA	992507	9.08.203.10474	3.000,00	0,00	0,00
PREMAZZI VITTORIO	992544	9.08.203.10474	4.000,00	0,00	0,00
PIROLA FERDINANDO	992557	9.08.203.10474	2.000,00	0,00	0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
PEREGO ROBERTO	992546	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
PRESTINI CRISTIAN	661757	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00
PERANI RAFFAELLA	992507	9.08.203.10474	2020/0/0		3.000,00
PREMAZZI VITTORIO	992544	9.08.203.10474	2020/0/0		4.000,00
PIROLA FERDINANDO	992557	9.08.203.10474	2020/0/0		2.000,00

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Matteo Lazzarini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI**  
**ESITI ISTRUTTORI DEL QUARANTESIMO LOTTO DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019**  
**DOMANDE AMMESSE**

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Data invio	Numero protocollo	Cognome	Nome	Contributo assegnato	Punteggio Sostenibilità Ambientale	Veicolo nuovo prenotato/già in possesso
1	992507	1646225	15/11/2019 20:18:04	T1.2019.0048979	PERANI	RAFFAELLA	<b>3.000,00 €</b>	60	Già in possesso del richiedente
2	992546	1636171	13/11/2019 13:52:02	T1.2019.0048110	PEREGO	ROBERTO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
3	992557	1642825	15/11/2019 11:46:14	T1.2019.0048816	PIROLA	FERDINANDO	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
4	992544	1636503	13/11/2019 21:27:31	T1.2019.0048244	PREMAZZI	VITTORIO	<b>4.000,00 €</b>	70	Già in possesso del richiedente
5	661757	1595535	31/10/2019 19:09:29	T1.2019.0044399	PRESTINI	CRISTIAN	<b>2.000,00 €</b>	40	Già in possesso del richiedente
<b>Totale complessivo</b>							<b>13.000,00 €</b>		

## D.G. Territorio e protezione civile

**Circolare regionale 12 maggio 2020 - n. 5**  
**Proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»**

Con l'entrata in vigore (il 31 marzo) della l.r. 31 marzo 2020, n.4 «Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 1, comma 1, ha disposto che «in relazione all'anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre.», il termine di scadenza di alcuni adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», viene differito secondo quanto di seguito indicato.

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»- il cui iter di conversione in legge è in corso in Parlamento - ai sensi del quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 18/20, è prorogato, salvo modifiche apportate in sede di conversione dello stesso decreto legge, al 15 maggio 2020.

Per completezza, come esplicitato nella relazione illustrativa del decreto-legge 18/20 [dossier del Servizio Studi del Senato sull'AC 1766 del 21 marzo 2020 (Volume II)], la ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4, è diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni «nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo» (...) Al contempo, il comma 1 dello stesso decreto-legge prevede che, nonostante la prevista sospensione dei termini procedurali, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il direttore  
 Roberto Laffi

- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale, entro 6 mesi dalla data di approvazione della l.r. n. 18/2019 (12 novembre 2019), **degli ambiti di rigenerazione**, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r. 12/05, art. 8 bis, c. 1 - l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k).
  - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 12 maggio 2020.
  - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 31 luglio 2020.**
- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale **degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra** (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex lege n. 7/2017 anche ai piani terra) - (rif. l.r. 18/19, art. 8, c. 2).
  - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 30 giugno 2020.
  - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**
- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale **degli immobili dismessi che causano particolari criticità** per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, da assumere entro 6 mesi dalla entrata in vigore della l.r. n. 18/2019 (14 dicembre 2019) (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. - l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
  - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
  - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**
- Per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, **individuazione** con delibera di Consiglio comunale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. n. 18/2019 (14 dicembre 2019), **delle aree escluse dall'applicazione delle deroghe e degli incentivi volumetrici** previsti dai commi 5 e 10 dell'art. 40 bis (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. - l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
  - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
  - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**

Per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi, deve essere specificato che al medesimo comma 1 dell'art. 1 della l.r. 4/20 viene espressamente «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi...», motivo per cui ogni procedimento amministrativo disciplinato dalla l.r. 18/19, o secondo ogni altra legge regionale, non tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo altresì conto di quanto disposto dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di



Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 570 del 6 maggio 2020**

**Ordinanza 19 novembre 2019 n. 523 - Piano delle opere pubbliche - Sesto aggiornamento - comune di San Benedetto Po (MN) - ID 30 - Finanziamento del progetto di «riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'Abbazia di San Benedetto in Polirone»**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Viste:

- l'ordinanza, 11 settembre 2015, n. 133: «Definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74», con cui il Commissario Delegato riconosce i provvedimenti attuati con le

proprie precedenti ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento stralci, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più organico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», e tra le varie disposizioni, inserisce l'intervento relativo alla «Ex infermeria monastica adibita a Sede Museale e Ostello a San Benedetto Po (MN)» - ID n. 30 - per un danno stimato pari a € 2.450.000,00 ed un rimborso assicurativo pari a € 440.000,00;

- l'ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, con cui si è provveduto: ad incaricare il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 369 a 373 della legge n. 147/2013;
- l'ordinanza 7 giugno 2016, n. 225, con cui il Commissario Delegato individua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'Ordinanza 110, quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 174/2013 e più precisamente: Borgofranco, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dossò, Schivenoglia e Serravalle Po; approva le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»; incarica il Soggetto Attuatore di procedere a tutti gli atti conseguenti e successivi utili a dare attuazione all'Ordinanza, anche costituendo una specifica Commissione Tecnica per la valutazione dei Piani Organici; rinvia a successiva Ordinanza l'individuazione delle risorse destinate alla eventuale realizzazione dei Piani Organici;
- l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 con la quale il Commissario Delegato ha approvato tra gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali anche l'allegato A «interventi su beni pubblici» in cui è inserito l'intervento CS87 «Riqualificazione e rifunzionalizzazione del piano terra dell'ex infermeria monastica» del Comune di San Benedetto Po per un costo previsto in € 1.200.000,00, prevedendo la finanziabilità dei soli interventi strutturali e con la notazione che l'intervento sulla parte strutturale è il completamento dell'intervento ID 30 dell'ordinanza 266 (piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati) dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 4).

Viste da ultimo:

- l'ordinanza n. 523 del 19 novembre 2019, con cui il Commissario Delegato, ha approvato «l'aggiornamento 6 del piano delle opere pubbliche» ed ha inserito in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», l'intervento «Ex infermeria monastica adibita a Sede Museale e Ostello a San Benedetto Po (MN)», identificato con l'ID n. 30, di importo stimato in € 3.450.000,00, in quanto unificato con il più volte richiamato intervento CS87 del Piano degli interventi per la rifunzionalizzazione dei Centri Storici, ed contributo concedibile pari a € 2.010.000,00;
- l'ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento del Piano degli interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici, ed ha inserito l'intervento identificato con ID n. CS87 in allegato «Allegato C) Interventi archiviati», recependo l'unificazione tra interventi apportata dalla soprarichiamata ordinanza n. 523.

Richiamata la documentazione in atti del Comune di San Benedetto Po, presentata in data 05 giugno 2018, ed inerente ad una bozza di proposta unica di progettazione sia delle opere strutturali che quelle relative alla funzionalità dell'ostello e per un nuovo ristorante.

Richiamato inoltre il fatto che tale richiesta è stata valutata nel corso del Comitato Tecnico Scientifico del 26 giugno 2018 ed è stata valutata come ammissibile, con i limiti di finanziamento alla sola parte strutturale preesistente e l'eventuale miglioramento sismico della stessa, ad esclusione quindi delle opere di trasformazione in albergo/ristorante.

Dato atto che, a seguito del parere sopra richiamato il Comune di San Benedetto Po ha consegnato il progetto esecutivo in data 16 marzo 2020, ed acquisito a protocollo n. C1.2020.892, e nello specifico prevede:

- un costo progettuale di € 3.750.000,00 con un cofinanziamento derivante da fonti comunali per €. 58.614,21, come chiarito dal Comune stesso con nota prof. n. C1.2020.1150 del 06 aprile 2020, in quanto il rimborso assicurativo pre-

cedentemente segnalato è già stato utilizzato in parte (€ 200.000,00) su altri edifici danneggiati dal sisma e i rimanenti (€ 240.000,00) restano a disposizione per altri edifici, sempre danneggiati dal sisma, e ne darà comunicazione una volta utilizzati;

- un intervento in favore di un edificio in muratura ordinata di laterizi avente pianta rettangolare e impostazione simmetrica rispetto agli assi principali che si sviluppa su tre piani più la copertura per un'area di circa 1200 mq a piano che può essere considerato sostanzialmente isolato, e che consente di diminuire le carenze strutturali del corpo di fabbrica;
- il parere favorevole conclusivo della Soprintendenza emesso in data 16 ottobre 2019;
- nello specifico le opere strutturali sono relative alla formazione di nuovi diaframmi orizzontali, inserimento di telai in acciaio sismoresistenti in corrispondenza di archi, inserimento di cordoli perimetrali in acciaio in corrispondenza dei muri della copertura, smontaggio, controllo e analisi dei materiali e della struttura del manto di copertura, risarcitura delle lesioni nelle volte e nelle murature, realizzazione di piano rigido del livello di calpestio del piano primo, cerchiature, rafforzamento degli architravi, rimessa in sesto di catene ed inserimento di nuove. Alle opere strutturali si aggiungono interventi di restauro dei elementi artistici ed architettonici danneggiati dal sisma ed opere di superamento delle barriere architettoniche;
- sono previsti inoltre interventi di rifunionalizzazione, destinati alla realizzazione di n. 11 nuovi bagni al piano primo per un importo di € 237.600,00 (€ 216.000,00 + iva), tali lavorazioni non sono riconoscibili a contributo e rimangono a totale carico del Comune.

Preso atto che la Struttura Commissariale ha verificato il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto e lo ha ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI A CORPO, A MISURA E ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.839.548,79	€ 2.623.548,79
IVA 10% SU LAVORI	€ 283.954,88	€ 263.354,88
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 181.708,03	€ 181.708,03
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PUBBLICAZIONE E COMMISSIONE GARA	€ 9.138,96	€ 9.138,96
TRASLOCO LOCALI	€ 7.027,20	€ 7.027,20
SPESE VARIE	€ 549,10	€ 549,10
MOBILIO (IVA 22% COMPRESA)	€ 137.883,18	€ 137.883,18
IMPREVISTI	€ 281.189,86	€ 262.354,88
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€ 3.750.000,00 (A)</b>	<b>€ 3.493.565,02</b>
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ - (B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ - (C)	€ 58.614,21
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ - (D)	€ 3.434.950,81

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 3.434.950,81, in quanto non sono state ammesse a contributo spese di realizzazione di nuovi 11 bagni pari a € 237.600,00, è stato scomputata la quota di cofinanziamento e sono anche state ricondotte le spese per imprevisti al limite del 10% dei lavori in appalto.

Richiamato il sopraccitato Comitato Tecnico Scientifico del 23 aprile 2020 che ha dato parere favorevole all'intervento in oggetto e lo ha ritenuto finanziabile come sopra meglio specificato.

Ritenuto pertanto di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di San Benedetto Po, inerente alla «riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'abbazia

ID	PROPONENTE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
30	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'Abbazia di San Benedetto in Polirone	€ 3.750.000,00	€ 3.493.565,02	€ 58.614,21	€ 3.434.950,81

4. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Re-

gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

di San Benedetto in Polirone», per un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 3.434.950,81.

Dato atto che la spesa di cui trattasi pari a € 3.434.950,81 trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo n. 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 come modificato da decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

**ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto definitivo-esecutivo presentato dal Comune di San Benedetto Po (MN), inerente alla «riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'abbazia di San Benedetto in Polirone» - ID n. 30 - con un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 3.434.950,81;

2. di prendere atto, per quanto riportato in premessa, che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato trova copertura a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

3. di inserire il presente progetto, avente numero d'ordine ID n. 30, in «Allegato A: Progetti finanziati» dell'Ordinanza n.523/2019, rimuovendo contestualmente dall'«allegato B: Progetti ammessi in corso di progettazione» l'intervento «riparazione e miglioramento sismico «ex infermeria monastica» dell'abbazia di San Benedetto in Polirone», nel seguente modo:

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 571 del 6 maggio 2020**

**Ordinanza 19 novembre 2019 n. 523 - Piano delle opere pubbliche - sesto aggiornamento - comune di Quistello (MN) - ID 67 - finanziamento del progetto di «Intervento di recupero post sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi»**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista l'ordinanza, 11 settembre 2015, n. 133: «Definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74», con cui il Commissario Delegato riconosce i provvedimenti attuati con le proprie precedenti ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più organico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili

pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», e tra le varie disposizioni, inserisce l'intervento relativo alla «cappella cimiteriale di Quistello (MN)» - ID n. 67 - per un danno stimato pari a € 70.000,00.

Vista da ultimo l'ordinanza n. 523 del 19 novembre 2019, con cui il Commissario Delegato, ha approvato «l'aggiornamento 6 del piano delle opere pubbliche» ed ha inserito in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», l'intervento «cappella cimiteriale di Quistello (MN)», identificato con l'ID n. 67, con un importo di intervento stimato di € 70.000,00.

Richiamati i seguenti fatti:

- Il Comune ha inviato, in data 6 marzo 2020, la documentazione relativa al progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Soprintendenza rilasciata il 24 febbraio 2020.
- Il progetto è stato valutato, una prima volta, nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 26 marzo 2020, da cui è emersa l'esigenza di verificare con il progettista «se sia stata considerata o meno l'interazione del fabbricato con gli edifici adiacenti o se questa sia da ritenersi trascurabile».
- In data 2 aprile 2020 il progettista ha inviato una relazione integrativa in cui dichiara che dalla valutazione dell'interazione con gli edifici adiacenti non è emersa la necessità di intervenire anche su questi.

Dato atto quindi che il progetto nello specifico prevede:

- interventi di ripristino e miglioramento sismico progettati sulla base dello stato di danneggiamento causato dal terremoto del 2012 e delle prescrizioni della Soprintendenza, che comportano la sostituzione dell'intera struttura lignea esistente, la realizzazione di una copertura antisismica; l'esecuzione di scuci e cucii lungo il perimetro di gronda; consolidamento del controsoffitto lesionato ed infine restauro delle pitture danneggiate.
- il costo complessivo dell'intervento è di € 122.000,00;
- sono previsti inoltre interventi di restauro del portone, non ammissibili, per un importo di € 1.504,51, tali lavorazioni non sono riconoscibili a contributo e rimangono a totale carico del Comune.

Preso atto che la Struttura Commissariale ha verificato il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto e lo ha ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 88.398,59	€ 86.884,08
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 8.339,96	€ 8.689,41
IMPREVISTI SUI LAVORI (IVA COMPRESA)	€ 7.611,55	€ 7.611,55
INDAGINI GEOTECNICHE (CP E IVA COMPRESA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESE TECNICHE (CP E IVA COMPRESA E ART. 133)	€ 11.686,00	€ 8.689,41
GARE E PUBBLICAZIONI (IVA COMPRESA)	€ 2.464,00	€ 2.464,00
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€ 122.000,00 (A)</b>	<b>€ 117.348,45</b>
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ - (B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ - (C)	€ -
<b>A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO</b>	<b>€ - (D)</b>	<b>€ 117.348,45</b>

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 117.348,45, in quanto non sono state ammesse a contributo le spese di restauro del portone per € 1.504,51 e sono state ricondotte le spese tecniche nel limite del 10% dell'importo lavori.

Richiamato il parere del Comitato Tecnico Scientifico del 23 aprile 2020 che ha dato, quindi, parere favorevole all'intervento in oggetto e lo ha ritenuto finanziabile come sopra meglio specificato.

Ritenuto pertanto di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di Quistello, inerente alla «intervento di recupero post sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi» - ID n. 67, per un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 117.348,45.

Dato atto che la spesa di cui trattasi pari a € 117.348,45 trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni



relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;

- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 come modificato da decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

**ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto definitivo-esecutivo presentato dal Comune di Quistello inerente all' «intervento di recupero post sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi» - ID n. 67 - con un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 117.348,45;

2. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1. a valere sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

3. di inserire il presente progetto, avente numero d'ordine ID n. 67, in «Allegato A: Progetti finanziati» dell'Ordinanza n.523/2019, rimuovendo contestualmente dall'«allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», il seguente «intervento di recupero post sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi», nel seguente modo:

ID	PROPO-NENTE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINAZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
67	COMUNE DI QUISTELLO	Intervento di recupero post-sisma cappella cimiteriale e relativi corpi annessi	€ 122.000,00	€ 117.348,45	€ 0,00	€ 117.348,45

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Quistello, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 572 del 6 maggio 2020**

**Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Revoca del contributo all'istanza ID GEFO 42134001 intestata a Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. (in seguito società S.D.C. forniture s.r.l. in liquidazione) sul finanziamento dei settori industria e artigianato, commercio e servizi, provvedimento n. 176**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la

quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1 bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordata l'ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) è:

- per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;
- per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell'istruttoria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Programmazione, Semplificazione e Risorse»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 maggio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della

Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come SII per il settore Industria e Artigianato;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore Industria ed artigianato ai sensi dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 - Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determinazione inerenti il Soggetto Incaricato all'Istruttoria (sii) per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto dagli artt. 4 e 5 delle Ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 e n. 227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Vista la propria ordinanza 30 novembre 2015, n.53, avente ad oggetto «Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune imprese, provvedimento n. 11» con la quale è stato concesso il contributo di € 108.404,84 all'impresa PAVARINI FRATELLI ARREDAMENTI SRL, PIVA 00248820201, per l'intervento sito nel Comune di Gonzaga (Mn) presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. e identificato con l'ID 42134001 nel sistema informativo GeFO.

Considerato che con l'ordinanza Commissariale n. 511 del 6 settembre 2019 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato», per allineare le tempistiche relative alle scadenze per tutti gli interventi di ricostruzione privata assoggettati alla normativa europea sugli aiuti di stato e finanziati a valere sulle ordinanze 13, 15 e 16, viene stabilito il termine ultimo di fine lavori, anche per gli interventi del settore Industria e Artigianato, Commercio e Servizi, al 31 dicembre 2019 prorogabile di 9 (nove) mesi a discrezione del S.I.I. di competenza a seguito di specifica motivata richiesta del beneficiario e fissando come data ultima per l'eventuale richiesta di proroga il 30 novembre 2019.

Preso atto delle comunicazioni p.e.c., del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi, del 24 settembre 2019, protocolli nn. O1.2019.0014916/ C1.2019.00003961, con la quale viene trasmessa al beneficiario Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l., PIVA 00248820201, la citata ordinanza n. 511/2019 informando gli stessi beneficiari sulla modifica dei termini perentori precedentemente vigenti.

Vista la nota del Soggetto Incaricato dell'istruttoria per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi del 3 marzo 2020 prot. O1.2020.0003486 / C1.2020.0000777, trasmessa all'impresa Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l., PIVA 00248820201, avente ad oggetto «Ricognizione stato di attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013. Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. - ID 42134001», con la quale è stato comunicato il preavviso di decadenza totale del contributo di € 108.404,84 concesso con Ordinanza n. 53 del 07 luglio 2014 per la realizzazione del progetto id. 42134001, presentato da Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. PIVA 00248820201 (in seguito società Sdc Forniture s.r.l. in liquidazione come da Visura Camerale del 02 marzo 2020), in quanto non ha rendicontato nei termini perentori previsti e non ha presentato richiesta di proroga di tali termini ai sensi dell'Ordinanza Sisma 6 settembre 2019 n. 511.

Preso atto della comunicazione del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi, trasmesso con p.e.c., alla Struttura Commissariale in data 7 aprile 2020, protocollo n. O1.2020.0005384/ O1.2020.0001158, in cui viene proposta la revoca del contributo

per l'istanza ID GeFO 42134001 intestata a Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. PIVA 00248820201 (in seguito società SDC FORNITURE s.r.l. in liquidazione) per le motivazioni soprarichiamate, evidenziando che non risultano in seguito essere pervenute controdeduzioni entro i termini previsti.

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del contributo per l'istanza ID GeFO 42134001 intestata a Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. PIVA 00248820201 (in seguito società SDC FORNITURE s.r.l. in liquidazione), concesso con l'ordinanza Commissariale 7 luglio 2014 n. 53, in quanto non ha rispettato il termine di fine lavori del 31 dicembre 2019 nè ha presentato richiesta di proroga per la conclusione dei lavori entro il 30 novembre 2019, ai sensi della già citata ordinanza Commissariale n. 511.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo, per il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dall'ordinanza Commissariale 6 settembre 2019 n.511, all'istanza ID GeFO 42134001 intestata a Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. PIVA 00248820201 (in seguito società SDC FORNITURE s.r.l. in liquidazione), concesso con l'Ordinanza Commissariale 7 luglio 2014 n. 53.

2. di svincolare le risorse assegnate per i suddetti progetti nella diretta disponibilità del Commissario di cui all'art. 26 della più volte citata ordinanza Commissariale n. 13 e s.m.i.;

3. di trasmettere il presente atto: al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, all'Istituto CREDEM - BANCA CREDITO EMILIANO, all'impresa Pavarini Fratelli Arredamenti s.r.l. PIVA 00248820201 (società SDC FORNITURE s.r.l. in liquidazione);

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana